

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

1007<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2001

(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente ROGNONI,  
indi del vice presidente CONTESTABILE

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XIX

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-57

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 59-105

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . .107-128



## I N D I C E

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## CONGEDI E MISSIONI . . . . . Pag. 1

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO . . . . . 2

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

(884) **CARPINELLI e SCIVOLETTO.** – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(447) **UCCHIELLI ed altri.** – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(1423) **CARUSO Luigi.** – Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica

(1522) **MINARDO ed altri.** – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(1891) **BOSI.** – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 884:**

\* SARTO (Verdi) . . . . . 2, 6, 17

MUNDI (UDEUR) . . . . .	Pag. 7
VERALDI (PPI), relatore . . . . .	8, 10, 11
ROMANO CARRATELLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	8, 10, 11 e passim
SCIVOLETTO (DS) . . . . .	12
GERMANÀ (FI) . . . . .	13
* BOSI (CCD) . . . . .	15
RAGNO (AN) . . . . .	16
PETTINATO (Verdi) . . . . .	18
BEDIN (PPI) . . . . .	19
PERUZZOTTI (LFNP) . . . . .	20

## Discussione:

(478) **NAPOLI Roberto ed altri.** – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(1590) **DE ANNA.** – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(2150) **SALVATO.** – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 478:**

LAURIA Baldassare (UDEUR), relatore . . . . .	21, 25, 26 e passim
ZILIO (PPI) . . . . .	21
DE ANNA (FI) . . . . .	22, 25, 26 e passim
MANARA (LFNP) . . . . .	23, 34
DI ORIO (DS) . . . . .	24
FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanità . . . . .	25, 26, 28 e passim
MONTELEONE (AN) . . . . .	27, 33
NAPOLI Roberto (UDEUR) . . . . .	27, 36

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

LORENZI ( <i>Misto-APE</i> ) . . . . .	Pag. 35	Articolo 14 ed emendamenti . . . . .	Pag. 74
CARELLA ( <i>Verdi</i> ) . . . . .	35	Articoli 15 e 16 . . . . .	75
BETTONI BRANDANI ( <i>DS</i> ) . . . . .	37	Articolo 17 ed emendamento . . . . .	75
BOSI ( <i>CCD</i> ) . . . . .	37	Articolo 18 ed emendamento . . . . .	76
PASTORE ( <i>FI</i> ) . . . . .	38	Articoli 19 e 20 . . . . .	76
<b>Discussione e approvazione:</b>		Articolo 21 ed emendamento . . . . .	77
<b>(4818) Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione (Approvato dalla Camera dei deputati):</b>		Articoli 22 e 23 . . . . .	77
VEDOVATO ( <i>DS</i> ), relatore . . . . .	39, 45, 47 e <i>passim</i>	Articolo 24 ed emendamento . . . . .	78
GUBERT ( <i>Misto-Centro</i> ) . . . . .	39, 48	Articoli 25 e 26 . . . . .	78
BOSI ( <i>CCD</i> ) . . . . .	39	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 4818:</b>	
LEONI ( <i>LFNP</i> ) . . . . .	41, 48, 49 e <i>passim</i>	Ordini del giorno nn. 1, 2 e 3 . . . . .	79
GERMANÀ ( <i>FI</i> ) . . . . .	43, 50, 52 e <i>passim</i>	Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno n. 200 . . . . .	81
VERALDI ( <i>PPI</i> ) . . . . .	44, 54	Articolo 2 ed emendamenti . . . . .	84
ROMANO CARRATELLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	46, 47, 49 e <i>passim</i>	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 e ordine del giorno n. 500 . . . . .	86
BORNACIN ( <i>AN</i> ) . . . . .	47, 51, 52 e <i>passim</i>	Articolo 3 ed emendamenti . . . . .	87
DE LUCA ATHOS ( <i>Verdi</i> ) . . . . .	49	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 e ordine del giorno n. 600 . . . . .	92
SCIVOLETTO ( <i>DS</i> ) . . . . .	50, 54, 55	Articolo 4, emendamenti e ordine del giorno n. 4 . . . . .	95
BESOSTRI ( <i>DS</i> ) . . . . .	54	Articolo 5 ed emendamento . . . . .	97
CARPINELLI ( <i>DS</i> ) . . . . .	55, 56	Articolo 6 ed emendamenti . . . . .	98
<b>PER UNA TEMPESTIVA APPROVAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1836, 1719 E 4573</b>		Articolo 7 e ordine del giorno n. 5 . . . . .	101
PRESIDENTE . . . . .	57	Emendamenti tendenti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 e ordine del giorno n. 100 . . . . .	103
GERMANÀ ( <i>FI</i> ) . . . . .	56	<b>ALLEGATO B</b>	
<b>ALLEGATO A</b>		<b>GOVERNO</b>	
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 884:</b>		Trasmissione di documenti . . . . .	107
Articolo 1 . . . . .	59	<b>MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
Articolo 2 ed emendamenti . . . . .	59	Annunzio . . . . .	57
Articolo 3 . . . . .	63	Risposte scritte ad interrogazioni . . . . .	107
Articolo 4 ed emendamento . . . . .	63	Mozioni . . . . .	108
Articolo 5 . . . . .	64	Interpellanze . . . . .	109
Articolo 6 ed emendamenti . . . . .	64	Interrogazioni . . . . .	110
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 478:</b>		Interrogazioni da svolgere in Commissione . . . . .	128
Articolo 1 . . . . .	66		
Articolo 2 ed emendamenti . . . . .	66		
Articolo 3 ed emendamenti . . . . .	68		
Articolo 4 ed emendamento . . . . .	69		
Articolo 5 ed emendamento . . . . .	69		
Articolo 6 . . . . .	70		
Articolo 7 ed emendamenti . . . . .	70		
Articoli 8 e 9 . . . . .	71		
Articolo 10 ed emendamenti . . . . .	72		
Articoli 11, 12 e 13 . . . . .	73		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente ROGNONI

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO.** – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

**(447) UCCHIELLI ed altri.** – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

**(1423) CARUSO Luigi.** – *Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*

**(1522) MINARDO ed altri.** – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

**(1891) BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica**

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 884**

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è iniziata la discussione generale.

SARTO (*Verdi*). I senatori Verdi valutano negativamente l'impianto complessivo del disegno di legge, ritenendo che si sarebbe dovuto procedere alla delimitazione delle competenze in materia edilizia dei geometri e dei periti industriali attraverso un atto normativo secondario da parte del Governo, affidando ad una riforma più generale riguardante le categorie professionali l'indicazione del percorso formativo, che invece è delineato nel testo. Destano inoltre perplessità alcune disposizioni in merito all'affidamento della progettazione anche di grandi lavori alle categorie interessate con l'unico limite dell'esecuzione dei calcoli statici da parte di tecnici abilitati, nonché la mancata definizione di limiti per le opere di ristrutturazione. Ricorda il tentativo di presentare emendamenti sia in Commissione, dove non sono stati adeguatamente approfonditi, sia in Aula, nel tentativo di migliorare un testo che non corrisponde alla necessità di una seria riforma del settore in grado di favorire una maggiore professionalità dei geometri e dei periti industriali in materia edilizia.

MUNDI (*UDEUR*). Viene finalmente aggiornata la normativa che disciplina la professione dei geometri e dei periti industriali, su cui da diverse legislature sono stati presentati disegni di legge di iniziativa di vari Gruppi politici; in tal modo si restituisce finalmente dignità e orgoglio ad una categoria professionale. (*Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VERALDI, *relatore*. Anche in risposta alle considerazioni critiche del senatore Sarto, ricorda la necessità di intervenire in una materia la cui regolamentazione risale al 1929. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR e del senatore Bosi*).

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo aderisce pienamente al testo elaborato dalla 8<sup>a</sup> Commissione, che porta a compimento iniziative di diversi Gruppi politici, avviate ormai da alcune legislature, pur lasciando aperti alcuni dubbi, in particolare per quanto riguarda i riflessi che l'introduzione dei nuovi cicli scolastici avrà sulla formazione alla professione. (*Applausi del senatore Scivoletto*).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

*Il Senato approva l'articolo 1.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

VERALDI, *relatore*. È favorevole a tutti gli emendamenti presentati.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concorda con il relatore.

*Il Senato, con distinte votazioni, approva gli identici 2.1 e 2.2, gli identici 2.3 e 2.4 e gli identici 2.11 e 2.12, nonché gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. Sono quindi approvati gli articoli 2, nel testo emendato, e 3.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

VERALDI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concorda con il relatore.

*Il Senato approva l'emendamento 4.1 e l'articolo 4, nel testo emendato. È quindi approvato l'articolo 5.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

VERALDI, *relatore*. È favorevole.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprime parere conforme al relatore.

*Il Senato approva gli emendamenti 6.1 e 6.2, nonché l'articolo 6, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

SCIVOLETTO (DS). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo e ringrazia il relatore ed i componenti della 8<sup>a</sup> Commissione permanente per il lavoro svolto, richiamando alla memoria la senatrice Fagni, prematuramente scomparsa, che nella scorsa legislatura aveva contribuito all'elaborazione di una proposta legislativa sulla materia. Esprime particolare soddisfazione per la normativa transitoria, concernente la disciplina della professione fino all'entrata in vigore della laurea di primo livello per i geometri ed i periti industriali. *(Applausi dal Gruppo DS)*.

GERMANÀ (*FI*). Pur nutrendo alcune perplessità di natura tecnica sui limiti posti alle competenze dei geometri e dei periti industriali edili e sulle attività relative alla formazione dei piani di lottizzazione, Forza Italia voterà a favore del provvedimento considerandolo un primo passo in direzione di una politica di maggiore dinamismo a livello di programmazione infrastrutturale. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

BOSI (*CCD*). I senatori del CCD voteranno a favore del disegno di legge che fornisce certezza di diritto alle categorie interessate, all'utenza ed agli enti locali in materia di progettazione. Gli ostacoli frapposti da alcuni settori politici, in particolare stabilendo una insensata correlazione tra l'attività dei geometri e dei periti tecnici ed una presunta minore capacità di tutela paesistica ed ambientale, sono il portato di preoccupazioni concorrenziali provenienti da altre categorie. Auspica una rapida approvazione anche da parte della Camera dei deputati. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI. Congratulazioni*).

RAGNO (*AN*). Il testo in votazione raggiunge il giusto equilibrio tra interessi contrapposti definendo in modo più preciso le competenze dei geometri e dei periti edili e prendendo atto, attraverso la normativa transitoria, delle attività da essi già svolte in via ordinaria. Per tali motivi, pur considerandolo ulteriormente migliorabile, Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo AN*).

SARTO (*Verdi*). Il Gruppo Verdi conferma il proprio voto contrario, che non trae origine da atteggiamenti di opposizione preconcepita nei confronti di una categoria, quanto al contrario dalla constatazione che essa avrebbe meritato una legge molto più completa e inserita nel quadro del riordino dei percorsi formativi, con una particolare attenzione alle competenze in materia di progettazione.

PETTINATO (*Verdi*). In dissenso dal Gruppo, del quale tuttavia condivide le perplessità generali, dichiara voto favorevole, ritenendo prevalente la necessità di risolvere problemi annosi che hanno reso difficile la vita professionale di una categoria molto importante a livello economico e sociale.

BEDIN (*PPI*). I senatori Popolari annunciano voto favorevole al provvedimento, non tanto per il suo valore di riconoscimento alla professionalità delle categorie interessate, quanto per la considerazione che tale normativa, pur non esaustiva, si pone come ulteriore strumento di adeguamento della legislazione nazionale a quella comunitaria, di superamento del contenzioso che da decenni coinvolge gli enti locali e mette in difficoltà gli amministratori e di certezza per i consumatori. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS*).



PERUZZOTTI (LFNP). Dichiaro il voto favorevole della Lega Nord, rivolgendo un appello a tutte le forze politiche affinché consentano una rapida approvazione del testo anche alla Camera dei deputati. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

*Il Senato approva il disegno di legge n. 884, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere alle modifiche di coordinamento eventualmente necessarie. A seguito dell'approvazione, risultano assorbiti i disegni di legge nn. 447, 1423, 1522 e 1891. (Applausi dai Gruppi PPI, DS e AN).*

#### **Discussione dei disegni di legge:**

**(478) NAPOLI Roberto ed altri.** – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

**(1590) DE ANNA.** – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

**(2150) SALVATO.** – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco*

#### **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 478**

LAURIA Baldassare, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta, sottolineando l'importanza del disegno di legge che finalmente mette ordine in un settore di grande rilevanza sociale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZILIO (PPI). I senatori Popolari si augurano che il testo in esame diventi rapidamente legge dello Stato e non subisca la sorte di quello, analogo, approvato nella scorsa legislatura in sede deliberante dalla Commissione sanità del Senato e decaduto per la fine anticipata della legislatura. Con il provvedimento si individua finalmente la figura dell'informatore scientifico del farmaco, offrendo garanzie di correttezza e di deontologia professionale ai consumatori ed allo stesso tempo dando la possibilità di razionalizzare la prescrizione dei farmaci, evitando forme di consumismo che pesano notevolmente sulla spesa sanitaria. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

DE ANNA (FI). Se la spesa farmaceutica tende ad aumentare di anno in anno in misura quasi esponenziale ciò è dovuto a meccanismi anomali nel processo di prescrizione e consumo dei prodotti farmaceutici. In tale contesto, non si può che giudicare positivamente il testo in esame, punto di incontro tra le proposte contenute in disegni di legge presentati da di-

verse forze politiche, che individua, senza oneri per lo Stato, una nuova figura professionale compatibile con il diritto comunitario. Qualche perplessità destano la rigidità nei confronti delle aziende farmaceutiche per quanto riguarda la scelta degli informatori scientifici ed il percorso post-laurea per l'ammissione all'albo.

MANARA (*LFNP*). Pone l'accento sul ruolo di tramite di informazioni tra aziende farmaceutiche ed operatori sanitari che può assolvere la figura professionale in oggetto, anche se è necessario un alto livello di professionalità, che può essere garantito dall'iscrizione ad un albo professionale. Sia pure con qualche riserva sulla ridondanza di attribuzioni affidate all'albo e sul ruolo del Consiglio nazionale dei collegi, auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

DI ORIO (*DS*). Nel condividere il provvedimento in esame ritiene sia interesse delle industrie farmaceutiche e dei distributori di farmaci disporre di personale qualificato, i cui comportamenti debbono ispirarsi ad una corretta applicazione dei principi di deontologia professionale, al quale affidare un importante ruolo di tramite. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore De Anna*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Esprime apprezzamento per gli interventi svolti.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Trattandosi di disegni di legge di iniziativa parlamentare, si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 478, nel testo proposto dalla Commissione.

*Il Senato approva l'articolo 1.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DE ANNA (*FI*). Illustra gli emendamenti 2.100, 2.150 e 2.200.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Illustra l'emendamento 2.500, invitando al ritiro degli emendamenti 2.100, 2.150 e 2.200.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprime parere conforme a quello del relatore, dichiarandosi favorevole al 2.500.

DE ANNA (*FI*). Alla luce dell'emendamento presentato dal relatore ritira i suoi emendamenti.

MONTELEONE (*AN*). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 2.500.

NAPOLI Roberto (*UDEUR*). Si tratta di un'iniziativa legislativa importante per un nuovo inquadramento professionale dell'informatore farmaceutico, attraverso l'istituzione di un albo. Condivide l'emendamento 2.500 del relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento 2.400.

*Il Senato approva l'emendamento 2.500, nonché l'articolo 2 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DE ANNA (*FI*). Illustra l'emendamento 3.200, dando per illustrato il 3.100.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.200 e contrario sul 3.100.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

DE ANNA (*FI*). Ritira l'emendamento 3.100.

*Il Senato approva l'emendamento 3.200 e l'articolo 3 nel testo emendato. Stante la decadenza dell'emendamento 4.400 per l'assenza dei presentatori, è approvato l'articolo 4.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DE ANNA (*FI*). Illustra l'emendamento 5.1.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

DE ANNA (*FI*). Ritira l'emendamento 5.1.

*Il Senato approva gli articoli 5 e 6.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DE ANNA (*FI*). Illustra l'emendamento 7.2, dando per illustrato il 7.1.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1 e contrario sul 7.2.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

DE ANNA (*FI*). Ritira l'emendamento 7.2.

*Il Senato approva l'emendamento 7.1 e l'articolo 7 nel testo emendato. Sono poi approvati gli articoli 8 e 9.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il parere è contrario.

DE ANNA (*FI*). Ritira gli emendamenti 10.1 e 10.2.

*Il Senato approva gli articoli 10, 11, 12 e 13.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e dell'emendamento 14.200 ad esso riferito, che si dà per illustrato.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Concorda.

DE ANNA (*FI*). Ritira gli emendamenti 14.100 e 14.200.

*Il Senato approva gli articoli 14, 15 e 16.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e dell'emendamento 17.500 ad esso riferito.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Illustra l'emendamento 17.500.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*.  
Esprime parere favorevole sull'emendamento.

*Il Senato approva l'emendamento 17.500 e l'articolo 17 nel testo emendato.*

DE ANNA (*FI*). Ritira i restanti emendamenti a sua firma.

*Il Senato approva gli articoli da 18 a 26.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MONTELEONE (*AN*). Sottolineando la necessità di riordino del settore ai fini anche di una qualificazione della spesa farmaceutica dichiara il voto favorevole sul disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi AN e PPI e del senatore Carella*).

MANARA (*LFNP*). Nel sottolineare la necessità di ottemperare alla normativa europea, dichiara il voto favorevole del Gruppo.

LORENZI (*Misto-APE*). I senatori autonomisti si asterranno, sottolineando che la categoria in questione avrebbe potuto essere meglio definita con l'espressione «informatore farmaceutico».

CARELLA (*Verdi*). Ringraziando il relatore e la Commissione per il proficuo lavoro svolto, dichiara il voto favorevole sul provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Verdi e PPI*).

### **Presidenza del vice presidente CONTESTABILE**

NAPOLI Roberto (*UDEUR*). Il disegno di legge si iscrive nel pacchetto di iniziative in materia di sanità volte ad una razionalizzazione e qualificazione dei servizi e della spesa. Dichiara pertanto il voto favorevole del gruppo UDEUR. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

BETTONI BRANDANI (*DS*). Dichiara il voto favorevole del Gruppo DS al provvedimento che garantisce una valorizzazione e una autonomia professionale alla figura dell'informatore farmaceutico. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e Verdi*).

DE ANNA (*FI*). Il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento.

BOSI (*CCD*). Dichiara il convinto voto favorevole del CCD sul provvedimento, destinato a migliorare il rapporto tra i settori della produzione e gli operatori sanitari.

PASTORE (*FI*). In dissenso dal Gruppo non parteciperà alla votazione sottolineando la contraddizione nella posizione della maggioranza che, salvo in questo caso, si è sempre schierata contro gli ordini professionali. (*Applausi dei senatori Germanà e Carla Castellani*).

*Il Senato approva il disegno di legge n. 478, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere alle modifiche di coordinamento eventualmente necessarie. A seguito dell'approvazione, risultano assorbiti i disegni di legge nn. 1590 e 2150.*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(4818) *Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione*** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

VEDOVATO, *relatore*. Rimettendosi alla relazione scritta, sottolinea che la serie di misure previste nel provvedimento è accompagnata da un ammontare complessivo di risorse per circa mille miliardi. Nella consapevolezza della necessità di approvare rapidamente il provvedimento, non sono stati presentati emendamenti da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BOSI (*CCD*). Il Gruppo CCD è orientato all'accoglimento del provvedimento, consapevole dell'opportunità di potenziare il patrimonio pubblico e di ridurre il disagio abitativo. Esprime però una parziale delusione per la mancata attenzione nei confronti di alcune categorie, quali le forze dell'ordine.

LEONI (*LFNP*). Preannuncia l'astensione del suo Gruppo sul provvedimento, peraltro sensibilmente migliorato dalla Camera dei deputati su impulso della Lega. Stante l'alta percentuale di edifici di proprietà privata nel patrimonio edilizio, si potrebbe considerare l'ipotesi di una specie di rottamazione delle città, attraverso interventi di ristrutturazione dell'edilizia sorta nell'immediato dopoguerra. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

GERMANÀ (*FI*). Il provvedimento presenta una forte connotazione elettorale, anche se in realtà saranno pochi i soggetti che godranno dei suoi benefici. Sarebbe stato viceversa più utile risolvere i problemi di sicurezza legati alla locazione degli immobili, ad esempio per chi è proprietario di un appartamento e lavora all'estero. Anche il programma dell'Ulivo per le prossime elezioni non prevede interventi di rilievo per l'e-

dilizia abitativa o serie misure a proposito della sicurezza. (*Applausi dal Gruppo FI*).

VERALDI (*PPI*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo all'approvazione di un provvedimento che riguarda l'aumento dell'offerta di locazioni degli immobili, anche attraverso una riprogrammazione nell'ambito degli enti locali o il trasferimento di competenze ai comuni. (*Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

VEDOVATO, *relatore*. Il provvedimento si inserisce in un complesso di misure concernenti il settore edilizio, tra cui occorre ricordare il decreto legislativo n. 112 del 1998 che ha trasferito alle regioni la gestione dell'edilizia residenziale pubblica.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il disegno di legge, che da una parte si propone di ridurre il disagio abitativo attraverso un aumento delle locazioni e dall'altra prevede cospicui investimenti, tende a risolvere la domanda abitativa di fasce sociali di nuova povertà; chiede pertanto ai presentatori degli emendamenti di rinunciare per giungere alla sua definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*). Avverte che tutti gli emendamenti si intendono illustrati e passa all'esame degli ordini del giorno e dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (*Misto-Centro*). Presenta, anche a nome del senatore Andreolli, l'ordine del giorno n. 200 di chiarimento di taluni dubbi interpretativi in relazione alle competenze primarie delle province autonome di Trento e Bolzano. (*v. Allegato A*).

VEDOVATO, *relatore*. È favorevole agli ordini del giorno nn. 1 e 200, mentre è favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno nn. 2 e 3. Invita inoltre tutti i presentatori degli emendamenti a ritirarli, altrimenti esprime parere contrario.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accoglie gli ordini del giorno nn. 1 e 200 ed accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 2 e 3. Concorda con il relatore per gli emendamenti.

BORNACIN (*AN*). Sottoscrive gli ordini del giorno nn. 2 e 3.

LEONI (*LFNP*). Ritira tutti gli emendamenti all'articolo 1 e agli articoli successivi e non insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 2 e 3.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 1, 2, 3 e 200 non saranno posti in votazione.

*Il Senato approva l'articolo 1.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che il 2.103 è decaduto per assenza dei presentatori.

VEDOVATO, *relatore*. Invita tutti i presentatori degli emendamenti a ritirarli.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concorda con il relatore.

DE LUCA Athos (*Verdi*). Ritira gli emendamenti 2.104 e 2.0.100 e presenta l'ordine del giorno n. 500 di raccomandazione al Governo sulla problematica connessa alla vendita del patrimonio pubblico, già affrontata in sede di legge finanziaria. (*v. Allegato A*).

VEDOVATO, *relatore*. Esprime parere favorevole.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accoglie appunto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 500 non verrà posto in votazione.

*Il Senato approva l'articolo 2.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEDOVATO, *relatore*. Invita a ritirare tutti gli emendamenti.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concorda con il relatore.

GERMANÀ (*FI*). Mantiene il 3.114 e il 3.115.

SCIVOLETTO (*DS*). Ritira il 3.0.103 e presenta l'ordine del giorno n. 600. (*v. Allegato A*).



PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.111 e 3.0.102 sono stati ritirati, mentre il 3.103 e il 3.112 sono decaduti per assenza del presentatore.

VEDOVATO, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno n. 600.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

BORNACIN (*AN*). Sottoscrive il 3.114 e il 3.115.

*Il Senato respinge il 3.114 e il 3.115 ed approva l'articolo 3.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dell'ordine del giorno ad esso riferito.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 4 (nuovo testo) non viene quindi posto in votazione.

*Il Senato approva gli articoli 4 e 5.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEDOVATO, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concorda con il relatore.

GERMANÀ (*FI*). Mantiene il 6.102 e il 6.103.

BORNACIN (*AN*). Li sottoscrive entrambi.

*Il Senato respinge il 6.102 e il 6.103 ed approva l'articolo 6.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti aggiuntivi e degli ordini del giorno ad esso riferiti, avvertendo che i senatori Veraldi e Follieri hanno ritirato il 7.0.101 ed hanno presentato l'ordine del giorno n. 100. (*v. Allegato A*). Anche l'emendamento 7.0.102 è stato ritirato.

VEDOVATO, *relatore*. Invita i presentatori degli emendamenti aggiuntivi a ritirarli ed è favorevole agli ordini del giorno nn. 5 e 100. Fa presente inoltre che l'indicazione contenuta nell'ordine del giorno n. 5, che concerne il decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si deve riferire anche al comma 1 dell'articolo 7.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concorda con il relatore ed accoglie gli ordini del giorno nn. 5 e 100.

PRESIDENTE. Pertanto, gli ordini del giorno non saranno posti ai voti.

*Il Senato approva l'articolo 7.*

BESOSTRI (*DS*). Ritira il 7.0.100, ritenendolo sostanzialmente assorbito nell'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

GERMANÀ (*FI*). Il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento, sia pure ribadendo le critiche già espresse in discussione generale.

BORNACIN (*AN*). Dichiaro il voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento, ritenendo che, più che di disagio abitativo, bisognerebbe parlare di crisi dal punto di vista della politica della casa.

CARPINELLI (*DS*). Dichiaro il convinto voto favorevole dei Democratici di sinistra al provvedimento, che non ha fini elettoralistici, ma punta a dare una risposta intelligente alle emergenze nel settore abitativo anche attraverso progetti innovativi e sperimentali proiettati nel tempo, introducendo al contempo elementi di trasparenza e chiarificazione. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

*Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 4818.*

### **Per una tempestiva approvazione dei disegni di legge nn. 1719 e 4573**

GERMANÀ (*FI*). Sollecita un intervento della Presidenza allo scopo di accelerare l'*iter* dei disegni di legge nn. 1719 e 4573 in materia di disciplina sportiva pugilistica, che contengono norme idonee ad assicurare un adeguato sostegno economico ad ex campioni come Loi e Mitri, che attualmente vivono in condizioni di indigenza.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà in tal senso.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Avverte che il Senato tornerà a riunirsi alle 16,30 per essere informato circa le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocata per le ore 16.

*La seduta termina alle ore 12,35.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).  
Si dia lettura del processo verbale.

MUNDI, *f.f. segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri, Bo, Bobbio, Borroni, Camerini, De Martino Francesco, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Occhipinti, Papini, Parola, Passigli, Piloni, Rocchi, Saracco e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fisichella, per partecipare alla cerimonia inaugurale dell'attività giurisdizionale della Corte dei Conti per l'anno 2001; Cioni, De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Martelli, Pinggera, Provera, Rizzi, Robol, Squarcialupi e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Daniele Galdi, per attività del Gruppo italiano dell'Unione Interparlamentare; Manzella e Novi, per partecipare alla riunione della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO.** – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

**(447) UCCHIELLI ed altri.** – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

**(1423) CARUSO Luigi.** – *Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*

**(1522) MINARDO ed altri.** – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

**(1891) BOSI.** – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

### **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 884**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 884, 447, 1423, 1522 e 1891.

Ricordo che, nel corso della seduta pomeridiana di ieri, ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Sarto. Ne ha facoltà.

\* SARTO. Signor Presidente, il provvedimento in esame ha avuto una lunga gestazione, anche in precedenti legislature e nella Commissione di merito, ed inoltre è stato a lungo all'ordine del giorno dell'Assemblea.

In Commissione io avevo presentato un consistente pacchetto di emendamenti, ma uno solo di essi è stato accettato, mentre gli altri sono stati respinti in blocco con un esame assai breve, per non dire inesistente.

In base ad un articolo del Regolamento (l'articolo 100, comma 4), che ammette la presentazione di emendamenti con più di otto firme, avevo presentato alcuni emendamenti, con le firme dell'intero mio Gruppo, da sottoporre all'esame dell'Assemblea, ma quest'articolo è stato considerato

desueto e quindi tali emendamenti non sono pervenuti alla nostra discussione.

Questo ho detto come premessa prima di entrare nel merito del provvedimento.

Innanzitutto, signor Presidente, vorrei sgombrare questa discussione da qualsiasi elemento, che pure in questi casi appare, relativo a problemi che vorrei definire corporativi, anche se, in realtà, tali non sono, nel senso che ovviamente vi è una libera dialettica nel nostro Paese, anche a livello di categorie professionali; tuttavia, ripeto, vorrei che fosse spogliato il mio intervento in questa discussione da ogni questione di confronto e paragone fra geometri, architetti, ingegneri.

Sappiamo che i circa novantamila geometri che vi sono nel nostro Paese soffrono dell'annoso, pluridecennale problema della definizione di quelle che vengono chiamate nella vecchia vigente normativa «opere di modesta entità», che non sono mai state definite con precisione, mentre operano duecentoventimila tra ingegneri e architetti, e c'è stato anche contenzioso tra queste categorie.

Ma non è questo il problema principale; anzi, la questione fondamentale è che nel nostro Paese le professioni ai vari livelli, con le varie competenze, si svolgano con la massima competenza e qualità, in modo da attuare quello che è anche il loro scopo sociale: in questo caso, in particolare, una progettazione di qualità e un intervento nel nostro territorio che non rovini quest'ultimo né il quadro della vita dei cittadini, ma li migliori continuamente.

Sappiamo che, su questo piano, gravi sono stati i disastri, bassa la qualità della progettazione, e questo non va imputato all'una o all'altra categoria, ma dipende sia da problemi generali di programmazione, di regole, e anche di formazione, sia da responsabilità specifiche, individuali. Sappiamo che alcuni diplomati geometri sono di qualità, altri no, che ingegneri ed architetti operano con qualità, altri no, e così via.

Quindi vorrei spogliare, ripeto, il mio ragionamento da ogni problema categoriale. La meta che dovremmo aver presente in questo Parlamento è di tracciare un percorso formativo che corrisponda poi a capacità effettive, naturalmente in un ordinamento come il nostro, che stabilisce una corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali.

In un quadro di tipo anglosassone sappiamo che invece le capacità specifiche individuali nel mercato contano più che la corrispondenza codificata tra i percorsi formativi e le competenze professionali sancite. Nel mio percorso formativo sono stato anche allievo di Carlo Scarpa, che – come è noto – è uno dei grandi architetti e non aveva la laurea.

Quindi, la mia personale preferenza può anche andare nella direzione di altri sistemi che valorizzino in forme diverse le capacità e le qualità, ma nel nostro ordinamento esiste – ed ha una sua ragione storica – un problema di corrispondenza. Pertanto, il nostro ordinamento deve compiere il massimo sforzo per fare in modo che la formazione corrisponda poi alle capacità riconosciute nell'operatività delle professioni.

Mi pare che questa premessa sia necessaria per esprimere una valutazione rispetto al provvedimento. Il giudizio che ho espresso in Commissione ed esprimo ora a nome del Gruppo, è che siamo in un periodo in cui tutti i percorsi formativi sono riformulati. Lo stesso provvedimento fa riferimento alla laurea cosiddetta di primo livello, che sta per essere definita anche nelle varie articolazioni specifiche a livello tecnico. Allora, in una situazione di questo tipo, ritengo che non sia opportuno presentare, a livello parlamentare, un ordinamento che in qualche modo anticipa per un solo settore la definizione dello sbocco professionale attinente a questo percorso formativo, che comprende da una parte la scuola media superiore e dall'altra l'ulteriore formazione triennale di lauree di primo livello. In sostanza, penso che la strada da seguire fosse quella (come ho proposto in alcuni emendamenti) di far definire dal Governo in via transitoria, in questo passaggio tra la vecchia formazione e la nuova, la «modesta entità», con gli strumenti di consulenza tecnico-scientifica (Consiglio superiore dei lavori pubblici, organismi della Presidenza del Consiglio e così via) di cui l'Esecutivo dispone. Su questo, semmai, il Parlamento avrebbe dovuto esprimere il proprio parere, inserendo invece la soluzione a regime, strutturale di questa vicenda di formazione, nel quadro del riordino dei percorsi formativi e delle professioni.

Tra l'altro, sul problema della formazione specifica nel campo dei geometri, ho avuto una personale esperienza nell'insegnamento, anche in situazioni di sperimentazioni di ordinamento e di programmi – autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione – molto interessanti, che si incardinavano appunto in un nuovo sviluppo formativo sia nel versante della scuola media superiore sia nell'ipotesi di un prolungamento in corsi successivi, direi anche con risultati importanti, che mostrano come la formazione possa ottenere risultati di qualità nelle competenze professionali.

Quindi, il disegno di legge, secondo noi, ha questo limite rispetto al quadro generale e alla sua collocazione legislativa nell'ambito dei processi di riforma in corso.

Questo è un primo motivo del nostro parere negativo.

Il secondo elemento è di merito. Nella definizione delle competenze connesse al futuro quadro formativo, ma che negli ultimi articoli sono riconosciute anche ai diplomati con la vecchia formazione che abbiano un'esperienza professionale decennale o altri requisiti, vi sono elementi che credo non siano neppure di interesse degli operatori, perché danno luogo a qualche paradosso. E invito il Governo e il relatore a valutarli, sia pure *in extremis*, per l'ultima volta, perché mi sembra – ripeto – che non siano nemmeno di interesse della categoria, per il paradosso a cui giungono.

Al primo comma dell'articolo 2 si indicano i tipi e l'entità della progettazione cui sono abilitati i geometri e i periti industriali con specializzazione in edilizia, non in base a parametri quantitativi (metri cubi, eccetera), bensì in base al numero dei piani fuori terra, nelle zone sismiche e in quelle in cui invece il rischio sismico non esiste. La rinuncia ai parametri quantitativi è discutibile, ma è solo un elemento.



Tra l'altro, rispetto alle previsioni riguardanti le zone sismiche, il Governo e il relatore avevano accolto in Commissione anche un mio emendamento a proposito degli edifici staticamente collegati, in particolare nei centri storici.

Il problema tuttavia sorge non qui, ma al comma 2 dell'articolo 2: «La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, » - cioè quelli predetti dei piani fuori terra - «se i calcoli statici sono eseguiti da un tecnico abilitato».

Sollevo due problemi: anzitutto il paradosso che ne deriva e, in secondo luogo, la concezione qui sottesa della progettazione. Per quanto riguarda il primo punto, da questa formulazione deriva, paradossalmente appunto, che qualsiasi edificio, di qualsiasi entità, può essere oggetto di progettazione da parte di questi tecnici, quindi senza alcun limite, purché i calcoli statici siano fatti da tecnici abilitati. Il sogno di Frank Lloyd Wright, un grattacielo alto un miglio, un sogno americano appunto, potrebbe essere progettato da questi tecnici, con laurea di primo livello o con l'esperienza professionale pregressa di cui parla il provvedimento; e così altre opere di qualsiasi entità. Mi sembra che sia paradossale: le opere di grande entità oggi non vengono di fatto progettate singolarmente nemmeno dagli ingegneri e dagli architetti; sappiamo benissimo come si è evoluta l'operatività professionale, oggi servono collaborazioni e contesti collettivi per affrontare tutti i complessi problemi che comportano le grandi progettazioni.

Il comma 2 configura, a mio avviso, forse una svista, comportando conseguenze davvero paradossali. Non mi sembra che un'estensione illimitata sia nell'interesse della categoria. L'aspetto grave è di ordine culturale oltre che tecnico. Il comma sottende, infatti, una concezione della progettazione in cui il problema della competenza e della differenza di formazione riguarda esclusivamente un elemento strettamente tecnico, il calcolo statico per verificare se l'edificio sta in piedi o no, mentre è totalmente sottovalutata la progettazione.

È vero che la formazione di chi progetta deve essere di carattere tecnico-scientifico, che i calcoli statici, come pure altre questioni tecniche e impiantistiche, hanno un ruolo fondamentale nella costruzione degli edifici, ma esiste un problema culturale e formativo molto rilevante in ordine alla capacità e qualità della progettazione. Lasciando spazio, per quanto possibile, alle capacità individuali, il percorso formativo deve avere una capacità verificabile di specifica formazione e educazione alla progettazione.

Voi sapete che una Convenzione europea sull'architettura prevede che la formazione di chi progetta deve durare almeno cinque anni, dopo il corso di scuola media superiore. Tale intesa testimonia l'importanza del valore sociale ed estetico di ciò che è destinato a rimanere per secoli nel territorio; sebbene molte delle nostre costruzioni siano più effimere di

quelle del passato, dobbiamo ambire ad un contesto urbanistico-architettonico ed edilizio di qualità, utile e bello.

La previsione della possibilità di progettare qualsiasi cosa, avendo alle spalle un percorso formativo breve o lungo, l'unica differenza concernendo la questione prettamente tecnico-strumentale del calcolo statico, esprime una concezione culturale assolutamente non condivisibile. Essa d'altronde non è patrimonio degli operatori e dei tecnici – geometri o periti edili, ingegneri o architetti – che operano con qualità ed hanno una concezione più alta di tale rapporto.

È questo il nodo fondamentale che induce il Gruppo dei Verdi ad esprimere una valutazione negativa sul provvedimento. Sussiste non soltanto un problema neutrale, di opportunità di varare simili disposizioni in un contesto legislativo diverso, cioè nel quadro del riordino della formazione e delle professioni, ma anche un problema di valutazione di merito di quello che consideriamo un errore, una proposta non accettabile.

PRESIDENTE. Senatore Sarto, la prego di concludere.

SARTO. Signor Presidente, sono l'unico rappresentante del Gruppo ad intervenire in discussione generale e l'intervento vale anche come dichiarazione di voto che sarà brevissima; in ogni caso concludo rapidamente.

Mi sembra che il comma 4, seppure in modo meno eclatante, mostri una conoscenza limitata della definizione legislativa della ristrutturazione edilizia.

Come è noto, la legge n. 457 del 1978 considera la ristrutturazione edilizia come una serie coordinata di interventi che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

A prescindere dai problemi del risanamento conservativo, che non intendo affrontare in questa sede, la ristrutturazione edilizia, in assenza di limiti definiti, può comportare appunto la totale indeterminazione nell'entità dell'intervento. Legittimamente, pertanto, sotto il nome di «ristrutturazione edilizia» potrebbe essere effettuato un intervento colossale su uno o più grandi edifici che porti a organismi edilizi appunto «in tutto o in parte diversi».

Questi sono i limiti di merito del provvedimento in esame e non credo che il voto negativo che esprimeremo su di esso possa rappresentare un segnale di opposizione ad una categoria professionale, anzi corrisponde più che mai all'ambizione di questa stessa categoria di essere regolata da leggi solide e collocate in un serio contesto di riforma, che possa individuare percorsi formativi volti a migliorare la qualità di un'attività professionale che riveste un'enorme importanza sociale, dal momento che conforma il nostro territorio e determina il quadro della vita dei cittadini anche nel futuro e a lungo termine.

Il nostro Paese è il primo al mondo per bellezza delle costruzioni e delle città storiche; pertanto, ritengo che possa e debba ambire all'obiettivo di rinnovare la capacità di realizzare opere e ambienti di qualità, an-

che sulla base della collaborazione e della convergenza a questo scopo di tutti i tecnici e operatori che credo abbiano questa aspirazione, a qualsiasi livello di studio e di attività professionale essi si trovino.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mundi. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signor Presidente, il disegno di legge n. 884, nel testo proposto dalla Commissione, rappresenta un aggiornamento della normativa che disciplina gli ordinamenti professionali dei geometri e dei periti industriali.

Attualmente la mancanza di una definizione che soddisfi il concetto di «modesta costruzione civile» determina una forte contrapposizione tra geometri, periti industriali edili, ingegneri e architetti in merito alla delimitazione delle rispettive competenze.

Le sole leggi intervenute nel campo delle costruzioni civili sono quelle relative alle strutture cementizie e alle costruzioni antisismiche, che consentono al geometra e al perito industriale la progettazione e la direzione dei lavori. La stessa giurisprudenza consolidata sulla questione non ha risolto l'annosa disputa tra tecnici diplomati e tecnici laureati.

È dunque assolutamente necessario un intervento qualificato del Parlamento al fine di approvare un provvedimento che favorisca una soluzione ai troppi equivoci sino ad ora determinati dalla disciplina vigente.

Il testo elaborato dalla Commissione lavori pubblici del Senato si propone di soddisfare le esigenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia senza interferire con le competenze degli ingegneri e degli architetti, particolarmente in materia urbanistica.

Il provvedimento si compone di sei articoli. Il primo indica le finalità della legge. Il secondo affronta il delicato tema della delimitazione dell'ambito di competenza riconosciuta a geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia in ordine alla costruzione; inoltre la norma pone una serie di limiti, a seconda che gli edifici da costruire siano ubicati in zona sismica ovvero in zona non sismica. Nel primo caso si fa riferimento a due piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato o interrato; nel secondo caso si fa riferimento a tre piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato o interrato.

Il terzo articolo disciplina la competenza in materia urbanistica. Il quarto dispone in merito ad una serie di prestazioni che rientrano nell'ambito di operatività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia: la direzione dei cantieri, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere.

Il quinto articolo elenca le norme richiamate in ordine alle altre competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia.

Il sesto articolo, infine, contiene una normativa transitoria da applicarsi fino all'emanazione di disposizioni in ordine a corsi di livello universitario ad indirizzo specifico. La disciplina transitoria riconosce la competenza in edilizia agli iscritti negli albi dei geometri e dei periti industriali

da almeno dieci anni dall'entrata in vigore del provvedimento in titolo e anche agli iscritti che non hanno raggiunto dieci anni di anzianità di iscrizione, purché siano rispettate determinate condizioni. Per la medesima *ratio* sono elevati a tre anni i rispettivi periodi di pratica.

Il disegno di legge di cui stiamo parlando è un ottimo strumento che tende a restituire orgoglio, dignità e decoro ad una categoria rimasta per molto tempo trascurata. (*Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Erroi. Stante la sua assenza, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Pastore. Stante la sua assenza, si intende che abbia rinunciato.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VERALDI, *relatore*. Signor Presidente, replicherò molto brevemente sottolineando che gli interventi che si sono succeduti in quest'Aula, tutti motivati e completi, per la verità hanno dimostrato quanto opportuna sia l'approvazione del disegno di legge riguardante le competenze professionali dei geometri che – si può dire – è all'esame del Parlamento fin dall'VIII legislatura (ricordo che siamo alla XIII). Lo stesso intervento del senatore Sarto non ha potuto non sottolineare la necessità di mettere ordine e riformare una legislazione che risale al 1929.

Mi pare giusto, alla fine di questo sforzo, ringraziare i presentatori delle varie proposte di legge e il Governo per l'apporto sereno e per il sostegno spesso determinante che ha dato per trovare un punto di equilibrio nella legge che, secondo me, dissipa anche le preoccupazioni qui espresse dal senatore Sarto. Ma soprattutto – consentitemi – voglio ringraziare, davvero in maniera non rituale, i senatori dell'8<sup>a</sup> Commissione, maggioranza e opposizione, che con il loro contributo e il loro impegno hanno spianato e reso agevole la strada per il relatore, nonché l'approvazione del disegno di legge in esame. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS e UDEUR e del senatore Bosi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo non ha molto da aggiungere, anzi potrebbe sottoscrivere e condividere pienamente le cose che sono state dette. Tuttavia l'importanza di questa legge, la sua attesa, il significato che molti ad essa danno, spingono il Governo, da un lato, a prendere atto in maniera positiva della volontà del Senato che con l'approvazione di questo provvedimento realizza un traguardo lungamente sperato e, dall'altro, a notare con soddisfazione che in fondo la capacità di iniziativa legislativa dei senatori è riuscita a fare quello che poteva sembrare quasi un miracolo.

Ricordo – è stato detto e lo voglio ripetere – che il disegno di legge in esame innova una legislazione ferma dal 1929 e che da più legislature si tenta di portare a votazione una proposta in materia.

Quindi, mi pare assai importante che proprio un'iniziativa parlamentare che attraversa tutti i Gruppi (ricordo che sono cinque le proposte di legge) è la testimonianza di come questo provvedimento sia sostanzialmente condiviso.

Il Governo, quindi, non può che salutare con soddisfazione l'approvazione che l'Assemblea vorrà dare e che permette ad una categoria benemerita e importante nel tessuto economico del Paese, che ha svolto un ruolo anche sociale nei decenni scorsi e in maniera assai significativa e pregnante, di porre fine ad un'attesa che trova soddisfazione, realizzando alcuni obiettivi che pure abbiamo.

Indubbiamente, questa legge lascia aperti, con il tentativo però di eliminare i conflitti e i contrasti con le altre categorie che si occupano del settore, alcuni interrogativi; lo ha ricordato il relatore nella sua relazione, quando si è riferito ai nuovi cicli scolastici, alla nuova normativa, a come sarà la scuola e quindi anche a come sarà articolata questa professione. Ma questo è un problema del dopo. Intanto abbiamo realizzato un traguardo ed un obiettivo.

Con questi sentimenti e con questa volontà il Governo aderisce convintamente e pienamente, avendo fornito un piccolo e modesto contributo, alla fatica assunta dai senatori.

Per concludere, ritengo giusto dare atto al relatore, senatore Veraldi – che è stato esaustivo ed esauriente anche nella replica, da me condivisa pienamente –, nonché alla Commissione e a tutti gli intervenuti del grande impegno speso e della disponibilità dimostrata per concludere positivamente un percorso che sembrava impossibile portare a compimento.

Sappiamo, per lunga consuetudine delle Aule parlamentari, che se le parti che hanno grandi interessi in leggi di questo tipo non riescono a realizzare una sintesi, diventa assai difficile portare a compimento una proposta di legge. In questo caso la sintesi si è raggiunta, il provvedimento è giunto a compimento, la risposta è stata data: speriamo che questa legge serva ai geometri, ma soprattutto al Paese. (*Applausi del senatore Scivoletto*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 884, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VERALDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Si tratta di proposte di modifica molto simili; probabilmente in sede di coordinamento andrà rivista l'analisi logica, per così dire, piuttosto che grammaticale, del testo.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Scivoletto, identico all'emendamento 2.2, presentato dai senatori Bosi e Baldini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Scivoletto, identico all'emendamento 2.4, presentato dai senatori Bosi e Baldini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Bosi e Baldini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Bosi e Baldini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dai senatori Bosi e Baldini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Bosi e Baldini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dai senatori Bosi e Baldini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dai senatori Bosi e Baldini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Scivoletto, identico all'emendamento 2.12, presentato dai senatori Bosi e Baldini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VERALDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Leoni.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VERALDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati all'articolo 6.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Bosi e Baldini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Bosi e Baldini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

SCIVOLETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del mio Gruppo all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, concernente le competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica, vorrei ringraziare vivamente il relatore, senatore Veraldi, il senatore Carpinelli, il senatore Petruccioli, presidente dell'8<sup>a</sup> Commissione, nonché tutti i componenti della stessa, ed il Governo per il lavoro svolto in questi anni.

Tale lavoro ci ha consentito oggi, dopo vari tentativi esperiti nelle precedenti legislature, di giungere all'approvazione di questo provvedimento, che parte da lontano e, da ultimo, dall'elaborazione finale, fatta nella precedente legislatura, di un testo, al quale anch'io ho partecipato come componente dell'8<sup>a</sup> Commissione, insieme al collega Carpinelli, primo firmatario dell'Atto Senato n. 884, e ad una collega carissima, prematuramente scomparsa, la senatrice Edda Fagni, che oggi voglio ricordare.

Si tratta di un provvedimento che si caratterizza per alcuni elementi e, precisamente, per la decisione di adeguare alle mutate condizioni una norma che risale al 1929, quella relativa alla cosiddetta «modesta costruzione civile», per la volontà di superare il contenzioso e la conflittualità che si sono determinati in questi anni tra diverse categorie di tecnici e per la scelta compiuta dal Parlamento (in particolare dall'8<sup>a</sup> Commissione) ed anche dai diversi collegi ed ordini – innanzi tutto dei geometri, ma altresì degli architetti e degli ingegneri – di formulare un testo che rappre-



senta un punto di equilibrio tra le esigenze, da una parte, dei geometri e dei periti industriali e, dall'altra, degli architetti e degli ingegneri.

Infine, si deve sottolineare la norma transitoria, che giustamente si fa carico di creare un ponte ragionevole tra l'attuale situazione, che viene rigorosamente definita all'articolo 6, e l'istituzione della laurea di primo livello per l'accesso alle professioni di geometra e di perito industriale.

Dopo tanti tentativi, signor Presidente, signor rappresentante del Governo e onorevoli colleghi, va quindi in porto questo provvedimento: nella XIII legislatura, pertanto, si porta a compimento un lavoro che non si era riusciti a fare in precedenza (anche per la conclusione anticipata di diverse legislature), a dimostrazione del livello, dell'ampiezza e della produttività del lavoro dei Governi e delle maggioranze dell'Ulivo e del centro-sinistra. (*Applausi dal Gruppo DS*).

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, come ho anticipato ieri nell'intervento svolto in discussione generale, è chiaro – e lo dimostra anche la nutrita platea che segue i lavori – che vi sono interessi delle varie categorie.

Da tantissimi anni, questo provvedimento viene posto all'attenzione delle Commissioni e poi viene rinviato. Vi è, pertanto, l'interesse delle categorie perché purtroppo i Governi che in tanti anni si sono succeduti non sono stati capaci di programmare lavori per le categorie medesime, ossia si è speso poco in infrastrutture e spesso anche male. Basta, ad esempio, ricordare che l'ANAS, che è uno degli enti importanti della nostra nazione ed avrebbe bisogno di tecnici (architetti, periti, geometri ed ingegneri), purtroppo oggi vede le proprie strutture, da tanti anni realizzate, abbandonate. Ricordiamo i cosiddetti «ponti ammalorati», per usare un termine tecnico utilizzato da questo ente.

Ciò avviene perché manca il controllo dei tecnici: una volta questo compito era addirittura affidato al cosiddetto cantoniere che, per cantone, controllava la zona; oggi purtroppo manca il tecnico che deve seguire queste opere mano a mano distrutte dal tempo.

E allora, potremmo creare il lavoro per queste categorie, potremmo cercare di trovare un *iter* più veloce per i piani regolatori generali, che non solo non danno lavoro a tali lavoratori, ma costringono spesso il cittadino a costruire abusivamente, con la conseguenza che poi ci ritroviamo con situazioni di abusivismo che dobbiamo sanare.

*Project financing*: è una di quelle espressioni inglesi bellissime che vengono spesso utilizzate; ma mai questi progetti sono stati aiutati dai Governi che si sono succeduti in questi anni. Ricordo che in Commissione lavori pubblici presentai un emendamento riguardante la costruzione del cosiddetto «attraversamento stabile» dello stretto di Messina con *project financing*, ma addirittura con la costruzione degli snodi a carico delle regioni: ebbene, anch'esso venne bocciato. Devo dire che ora, grazie al pre-

sidente Petruccioli, siamo finalmente riusciti a modificare quella famosa legge del 1975 che bloccava la costruzione di nuove autostrade.

Ma in un paese civile, che deve crescere, che deve investire in infrastrutture, come si può ingessare tutto e spesso addirittura cercare di progettare opere inutili? Basta guardare quello che hanno fatto in pochi anni la Spagna e il Portogallo, che sono riusciti, con i soldi della Comunità europea e quindi anche con i nostri soldi, a modificare il loro assetto territoriale ed anche la loro economia, per capire che noi viviamo in una nazione che purtroppo è come addormentata, è abituata al non fare.

E allora, consideriamo il provvedimento che stiamo per approvare – il collega Minardo e altri colleghi hanno presentato vari disegni di legge che poi sono stati unificati in quello che ci accingiamo a licenziare – come un punto di partenza, un primo paletto, che presenta tuttavia una serie di punti oscuri.

Vorrei fare un'osservazione – una delle tante che potrei fare – per quanto riguarda l'articolo 2. Al comma 1, lettera *a*), si consente di costruire «in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato»; fa seguito la lettera *b*), che consente di costruire «in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato». Mi chiedo e vi chiedo: ma se per caso all'ultimo piano, nel lastrico solare, si decide di progettare una piscina, che chiaramente pesa più di un altro piano, ciò è consentito oppure no?

In una nazione come la nostra dovremmo avere quanto meno un capitolato dei materiali da poter utilizzare – ossia la zincatura del ferro, perché ormai vediamo che tante costruzioni, a distanza di 70-80 anni da quando si è cominciato a costruire con il cemento armato, sono fatiscenti e spesso i proprietari sono costretti a risanare tali strutture – un capitolato che dovrebbe essere utilizzato per le opere private, ma anche per quelle pubbliche, come i vari ponti vicino al mare (e ne abbiamo parecchi di ponti delle autostrade che sono in condizioni di fatiscenza perché non viene fatta la zincatura dei materiali); non dovrebbe il Governo programmare anche questo?

E ancora, per quanto riguarda l'articolo 3, relativo alle lottizzazioni, ricordo che nella precedente legislatura – l'ho già detto ieri nel mio intervento – in modo salomonico il Presidente della Commissione, poiché una parte proponeva la lottizzazione su due ettari e l'altra parte su sei, decise: facciamo su quattro, senza tenere conto di che cosa sia veramente una lottizzazione.

In conclusione, consideriamo questo provvedimento un punto di partenza. Oggi iniziamo a mettere dei paletti, ma è chiaro che tutto ciò potrebbe essere migliorato e modificato in futuro. Il voto di Forza Italia è pertanto favorevole, perché finalmente, dopo tredici anni, si parte. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BOSI. Signor Presidente, mi sembra doveroso annunciare il voto favorevole del Gruppo del Centro Cristiano Democratico e ricordare quanto questo disegno di legge, che è il testo unificato risultante da numerose iniziative legislative, una delle quali è anche a mia firma, raccolga un'esigenza profondamente sentita del nostro Paese. Si dà finalmente certezza di diritto non solo alla competenza professionale di una categoria, ma anche, se mi è consentito, all'utenza, a quanti si rivolgono a dei professionisti; e ancora, agli enti locali che devono recepire gli atti progettuali che provengono da professionisti iscritti all'albo dei geometri e dei periti edili.

Ma quello che desta veramente più sensazione è la resistenza che si è opposta all'approvazione del disegno di legge in esame. Mi riferisco, in modo particolare, ad alcune dichiarazioni rese in quest'Aula dal collega Sarto che certamente parla con onestà di intenti e, quindi, in assoluta buona fede; mi sembra però che si siano mescolati interessi corporativi a luoghi comuni sui quali deve essere fatta chiarezza.

Chi conosce la storia e i reperti di architettura non proprio moderna sa che la capacità progettuale – cioè il saper adattare la progettazione di un edificio all'ambiente – è una dote che si acquisisce non tanto attraverso questo o quel titolo di studio quanto mediante una particolare sensibilità e capacità di farlo.

Se si va in giro per il nostro Paese (il collega Sarto ne è a conoscenza in quanto appartiene ad alcune associazioni ambientaliste), si può osservare che quando si sono verificati casi – purtroppo tantissimi – di opere di architettura che cozzano con l'ambiente e non obbediscono alle esigenze estetiche, è difficile riscontrare che esse provengono da una categoria in particolare.

Abbiamo e dobbiamo avere rispetto per la differenza dei titoli di studio, ma voler quasi stabilire un'equazione in base alla quale tutto quello che viene realizzato dalla categoria dei geometri è, in qualche maniera, *sub iudice* in quanto a rischio di deturpazione dell'ambiente, è davvero un non senso rispetto al quale avverto il dovere di dissentire.

Analogamente deve essere sfatata la riserva che, con tanto accanimento, è stata posta alla materia del calcolo. Questo disegno di legge non prevede nulla di nuovo e di diverso che non sia già contemplato nelle materie per le quali si esaminano gli aspiranti geometri liberi professionisti negli esami di abilitazione o nei programmi con i quali si consegue il diploma di geometra negli istituti tecnici del nostro Paese.

Dove sono allora queste riserve? Purtroppo, credo che esse siano più il portato di preoccupazioni concorrenziali, che provengono da altre categorie di professionisti, che non una preoccupazione fondata.

Siamo alla scadenza della legislatura, approviamo questo disegno di legge nell'Aula del Senato, spero che, con una procedura velocissima, possa essere definitivamente approvato anche dalla Camera: me lo auguro e da tanto tempo!

Consentire l'approvazione di questo disegno di legge perché, comunque, non fa in tempo a diventare legge è, a mio giudizio, l'elemento più preoccupante di questa nostra discussione.

Tuttavia, anche qualora sciaguratamente ciò dovesse accadere, rimane intatta l'espressione di una volontà politica forte del Senato a definire una questione sicuramente annosa che restituisce dignità, certezza di diritto e – se mi consentite – anche apprezzamento per quello che questa categoria di professionisti ha rappresentato per il nostro Paese, accompagnandolo con un lavoro qualificato, serio e costante sviluppato nella libera professione ma anche nell'impiego pubblico dagli anni del dopoguerra ad oggi: se l'Italia è cresciuta, in qualche misura, lo si deve sicuramente anche alla categoria dei geometri!

Ecco perché, signor Presidente, dichiaro di votare, a nome del Gruppo CCD, convintamente a favore del provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI. Congratulazioni*).

RAGNO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAGNO. Onorevole Presidente, colleghi senatori, anche il Gruppo di Alleanza Nazionale dichiara un voto favorevole al disegno di legge.

Si tratta di un provvedimento, per la verità, che ha avuto un *iter* parlamentare estremamente complesso; si discute infatti di questo tema da anni e anni e le vicende nella Commissione di merito hanno evidenziato uno sforzo notevole per un riequilibrio dei diversi interessi rappresentati da categorie professionali differenti.

Sono state espresse in merito perplessità in seno alle forze politiche ed anche, più di una volta, da parte del Governo: ricordo che il sottosegretario per i lavori pubblici di allora, onorevole Mattioli, in più di un'occasione si è dimostrato certamente non convinto del contenuto normativo espresso dal disegno di legge.

Noi riteniamo che, dopo tanti sforzi, le forze politiche in Commissione e anche in Sottocommissione abbiano raggiunto quel giusto equilibrio nella composizione degli interessi che emergevano (ognuno di noi è stato addirittura coperto da telegrammi e lettere provenienti da tutti gli organi professionali interessati), cercando di soddisfare un'esigenza generale, quella della differenza certamente esistente tra diploma e laurea, non trascurando, però, dal punto di vista più specifico, che la valutazione non può basarsi solo su questa differenza, ma che occorre considerare anche le reali capacità e la reale professionalità che spesso da parte di un geometra può essere superiore a quella di un ingegnere e viceversa.

Io ritengo che lo sforzo compiuto dalla Commissione in merito a questo disegno di legge abbia consentito di realizzare questa composizione di interessi, definendo in termini più precisi le competenze dei geometri, dando atto – e non poteva avvenire diversamente – anche di un'attività professionale di fatto già svolta, che la legge disciplina attraverso la norma transitoria.

Esprimo quindi un giudizio complessivamente positivo, che certamente non significa completa soddisfazione, infatti abbiamo posto l'ac-

cento (come hanno fatto molti colleghi in discussione generale) su alcuni aspetti che potevano essere meglio formulati e meglio condensati nel disegno di legge e anche sulle prospettive future legate al riordino degli ordini professionali e quindi alla capacità di poter raggiungere una maggiore qualità professionale.

Tuttavia, tenuto conto del lungo tempo trascorso e degli sforzi compiuti dalle forze politiche in Commissione, non possiamo non dare un voto favorevole a questo disegno di legge. Di esso noi auspichiamo un'approvazione rapida, perché riteniamo che metta un punto fermo ad una grossa *vexata quaestio*, cioè quella dell'enorme contenzioso che abbiamo visto muoversi e abbiamo rilevato da parte di categorie professionali che hanno per lungo tempo discusso, anche davanti a tribunali civili, della possibilità di svolgere delle competenze che magari una legge antica non definiva in modo preciso e specifico. Anche questo è dunque un motivo che ci ha convinto a votare a favore di questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo AN*).

SARTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SARTO. Signor Presidente, dichiarando, come ho già anticipato nel mio intervento in discussione generale, il voto contrario del nostro Gruppo sul provvedimento, vorrei precisare – l'ho già fatto, ma lo ripeto in relazione a quanto ha detto il senatore Bosi – che non vi è alcuna opposizione nel nostro atteggiamento alla categoria dei geometri e dei periti edili, che ritengo sia composta in genere da persone di qualità, così come le altre categorie. Anzi, dico che questa categoria meritava un disegno di legge che non prestasse il fianco a elementi come quelli cui ho accennato, che davvero risolvesse il problema veramente scandaloso – che in tanti decenni non è mai stato risolto – della definizione della modesta entità, e che contemporaneamente si proiettasse, però in modo inattaccabile, nel nuovo quadro del riordino dei percorsi formativi delle professioni. Quindi, senatore Bosi, è il contrario di ciò che lei diceva.

A conferma poi dell'assoluta necessità di distinguere capacità e responsabilità individuali dalla questione delle strutture formative e dei profili professionali istituzionali, ho citato il caso di Carlo Scarpa. Ora cito anche il caso di un geometra di Mestre degli anni Venti, che si chiamava Bruto Baso. Nei miei studi sulla città, ho constatato che non solo aveva capacità professionali, ma perfino capacità letterarie stupefacenti. Ho trovato per esempio una sua descrizione di un complesso ottocentesco di fornaei, a Mestre, costruito sul modello di una piccola Schio; quella descrizione, quella perizia è un capolavoro tecnico e letterario.

Quindi sia ben chiaro tutto questo e che le obiezioni al provvedimento sono di altra natura. Anzi, *ex contrario*, dico anche, a proposito del problema della sottovalutazione della progettazione, per esempio rispetto ai calcoli statici, che il nostro ordinamento ha deformazioni anche

sul versante formativo degli ingegneri. Tuttavia, il disegno di legge in esame ribadisce questa deformazione, perché pone tutta la questione dei limiti e delle competenze professionali in relazione al problema del calcolo, mai a quello della progettazione. Ad esempio, perché un aspirante ingegnere possa ben progettare, non è sufficiente che impari a fare i calcoli, ma dovrebbe seguire uno specifico percorso formativo per la progettazione, così come previsto dalla convenzione europea che ho citato, in cui si parla di formazione alla progettazione, che non coincide con il calcolo. Purtroppo questo provvedimento, lo ripeto, ricade in questo equivoco.

Quanto ho detto sulla progettazione vale anche per il piano di lottizzazione di cui all'articolo 3, che non significa dividere in lotti un terreno; si tratta di un piano attuativo che conforma una porzione di città e può farlo in modi totalmente diversi da quello della divisione in lotti.

Pertanto, concludo la mia dichiarazione ribadendo che il provvedimento avrebbe potuto e dovuto essere migliore, non attaccabile, avrebbe dovuto rappresentare davvero un passo avanti definitivo e non avere i rischiosi limiti che ho rilevato, forse perché si pensa che poi non arrivi in porto.

Credo, invece che il Parlamento debba fare provvedimenti, i migliori possibili, sempre con l'obiettivo di concluderli.

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PETTINATO. Signor Presidente, voterò a favore di questo disegno di legge. Lo farò, perché considero prevalente su altre valutazioni la necessità di introdurre certezza rispetto a una situazione arcaica, che purtroppo non si è trovato modo di sistemare nel passato e che sostanzialmente ha reso difficilissimo l'esercizio della professione ad una categoria di persone che opera in una fascia essenziale nell'economia del Paese.

Questa legge ha il merito di restituire libertà e dignità alla professione del geometra, che quella rozza normativa rendeva subordinata proprio a causa dell'incertezza. Ed è in forza della mia, ahimè ormai lunghissima, esperienza di libero professionista che considero prevalente questo aspetto della legge, e per questo la voterò.

Nel merito, condivido la posizione del Gruppo che esprime perplessità non ingiustificate su alcune norme; il senatore Sarto ne ha sottolineato alcuni aspetti paradossali. Tuttavia, rispetto a posizioni manifestate da altri Gruppi, non posso fare a meno di ricordare che i Verdi hanno mantenuto nell'*iter* di questo disegno di legge una corretta opposizione di merito, non hanno opposto gli ostacoli che normalmente vengono utilizzati in quest'Aula quando non si vuole che i disegni di legge vadano avanti. Non vi sono state richieste di verifiche del numero legale, non sono stati presentati emendamenti che svuotassero la legge del suo contenuto princi-

pale: sostanzialmente, sul piano intellettuale e politico, sono state espresse perplessità, ma all'interno di un corretto procedimento. Rispetto a chi ancora ieri ha continuato a chiedere la verifica del numero legale e a frapporre ostacoli, è un esempio di correttezza politica che voglio rivendicare.

Concludo, signor Presidente, ringraziandola e confermando che la ragione del mio voto favorevole risiede nel fatto che considero prevalente, rispetto alle perplessità di merito – sulle quali ci sarà il tempo di intervenire, e probabilmente le stesse categorie professionali interessate all'applicazione della legge potranno maturare soluzioni per il futuro – la necessità di ricostruire la libertà e la dignità di una categoria professionale centrale nella organizzazione del Paese. Mi sembra questo l'obiettivo prevalente su qualunque altro.

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, a nome del Gruppo PPI esprimo il voto favorevole su questo disegno di legge. Del resto, l'impegno che il relatore, senatore Veraldi, che appartiene al nostro Gruppo, ha messo nel portare in Aula il provvedimento è già un segnale dell'attenzione con cui il nostro Gruppo ha seguito la materia non da oggi. Pertanto, anche a nome dei colleghi, ringrazio il relatore.

Il disegno di legge merita di essere approvato e trasmesso alla Camera dei deputati che potrà provvedere, come ci auguriamo, ad esaminarlo e licenziarlo in tempi sufficientemente rapidi affinché diventi legge della Repubblica in questa legislatura. Voteremo a favore del provvedimento nella convinzione che esso non sia tanto un riconoscimento delle rivendicazioni di una categoria professionale, né un riconoscimento morale e storico del ruolo che i geometri e i periti edili hanno svolto nello sviluppo del nostro Paese e nella costruzione delle nostre città; esso ci dota piuttosto di un ulteriore strumento, per il presente e per il futuro, nei temi della flessibilità, della libertà dei consumatori e della professionalità.

Come hanno ricordato alcuni colleghi, il disegno di legge non è del tutto esaustivo rispetto alle problematiche aperte in tema di compatibilità con la normativa europea; esso avvicina il nostro sistema formativo a quello prevalente nell'Unione, sebbene resti aperto il capitolo degli ordini professionali e dell'accesso alla professione, che riguarda non soltanto i geometri e i periti edili bensì tutte le professioni liberali del nostro Paese. Da questo punto di vista il provvedimento è perfettibile.

Desidero segnalare un aspetto fondamentale: il disegno di legge sarà strumento per evitare un contenzioso che interessa continuamente le categorie operanti in questo settore (un contenzioso che coinvolge anche gli enti locali e gli enti pubblici in generale, mettendo in difficoltà amministratori eletti o delegati) e rappresenterà, soprattutto, un elemento di chiarezza per i consumatori.

È questo l'ultimo motivo del nostro voto favorevole: il disegno di legge si inquadra in quel processo di tutela dei consumatori, cui abbiamo dato un forte impulso nella presente legislatura. La XIII legislatura ha dimostrato e dimostra infatti la sua capacità riformistica, se pensiamo che l'esame di questo provvedimento si trascina dalla VIII legislatura; essere arrivati, seppure alla fine del nostro mandato, a proporre al Paese un ulteriore strumento di chiarezza per i consumatori dà soddisfazione a noi legislatori e – ne siamo convinti – alla categoria dei geometri. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS e UDEUR*).

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, abbiamo già espresso, in fase di discussione generale, il nostro orientamento favorevole al provvedimento. Poiché il senatore Moro è parte in causa, ha preferito, per ragioni morali, lasciare la parola al sottoscritto per la dichiarazione di voto finale.

Oltre ad esprimere il voto favorevole della Lega Nord, vorrei rivolgere un appello a tutte le forze politiche, che si sono attivate per concludere l'esame di un provvedimento atteso dal 1929, affinché sia approvato.

Un problema si porrà alla Camera dei deputati; ma poiché essa è composta dalle stesse forze politiche che in Senato hanno espresso il loro assenso, spero che non si voglia fare un torto alle categorie dei geometri e dei periti edili né al Senato che con alto senso di responsabilità ha approvato in breve tempo il disegno di legge. Auspico dunque che alla Camera dei deputati il provvedimento possa avere un *iter* preferenziale, così come lo ha trovato in Senato, perché il riordino di talune professioni è necessario. Le richieste di gente che lavora e che dà il suo contributo al Paese, sotto tutti i punti di vista, sono sacre e non devono essere offese dalle forze politiche presenti in Parlamento. Per tutte le considerazioni svolte ieri e per le osservazioni odierne, ribadisco il voto favorevole della Lega Nord. (*Applausi dal Gruppo LFN*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel testo emendato, il disegno di legge n. 884, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

**È approvato.** (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e AN*).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 447, 1423, 1522 e 1891.



**Discussione dei disegni di legge:**

**(478) NAPOLI Roberto ed altri.** – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

**(1590) DE ANNA.** – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

**(2150) SALVATO.** – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco*

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 478**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 478, 1590 e 2150.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Lauria, ha chiesto di poterla integrare. Ne ha facoltà.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Signor Presidente, l'*iter* del disegno di legge in discussione è stato avviato nel 1996 ed è giunto oggi all'esame dell'Aula del Senato.

Il provvedimento è considerato alquanto importante perché mette ordine nella problematica della informazione del farmaco al fine di evitare, come è accaduto negli ultimi anni, che l'informatore del farmaco non sia una persona qualificata a discapito dell'utente.

Il disegno di legge era già stato approvato dal Senato nella precedente legislatura ma non ha avuto modo di operare perché prima del voto della Camera il Parlamento è stato sciolto. Ci auguriamo quindi che questa volta il suo *iter* possa essere definitivamente concluso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zilio. Ne ha facoltà.

ZILIO. Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghe, colleghi, il disegno di legge al nostro esame viene da lontano, addirittura dalla scorsa legislatura quando un testo analogo, che presentava quanto meno gli stessi contenuti e gli stessi obiettivi, fu approvato in sede deliberante dalla Commissione sanità del Senato ma la Camera non poté concluderne l'esame a causa dell'anticipato scioglimento del Parlamento.

Auspico fin da subito che anche questo provvedimento che ci apprestiamo ad approvare non subisca la stessa sorte perché da troppo tempo è attesa una normativa intesa a garantire il corretto sviluppo dell'attività di informazione del farmaco ed il controllo della sua oggettiva rispondenza a

parametri di scientificità che possono essere assicurati dalla competenza professionale e dalla correttezza deontologica di quei soggetti, gli informatori scientifici del farmaco, che svolgono il ruolo di collegamento tra il mondo degli operatori sanitari e l'industria farmaceutica. È questo un ruolo che, come ogni altro che abbia attinenza con il delicato settore della sanità, deve avere sempre come obiettivo primario e nello stesso tempo finale la salvaguardia della salute del cittadino.

Un altro obiettivo, anch'esso importante sia pure su un altro versante, è quello di una migliore razionalizzazione e qualificazione della prescrizione dei farmaci da parte dei medici al fine di permettere un contenimento della spesa farmaceutica che nel nostro Paese tocca spesso livelli di vero e proprio consumismo.

Il disegno di legge, oggi sottoposto all'esame dell'Aula, ha percorso anche in questa legislatura un lungo *iter* nella Commissione sanità, a partire dal 23 luglio 1996 fino al 20 ottobre 1999, quando la Commissione ha licenziato con voto unanime il testo unificato risultante dall'esame congiunto di tre diversi disegni di legge.

Questo testo, dopo un così lungo vaglio (e forse possiamo dire travaglio), appare tale da corrispondere all'esigenza ormai da tempo avvertita di definire con le dovute garanzie la figura professionale dell'informatore scientifico del farmaco; una figura di particolare delicatezza anche per il rischio di trovarsi sottoposta alla pressione delle aziende farmaceutiche, il che porterebbe a una limitazione e ad una compressione del suo spazio di professionalità.

Il provvedimento in esame definisce chiaramente il ruolo ed i compiti dell'informatore scientifico del farmaco e introduce strumenti di tutela che, a nostro avviso, rispondono adeguatamente alle esigenze di garanzia, di correttezza e di competenza. Pertanto il Gruppo del Partito Popolare – e con ciò anticipo la dichiarazione di voto – voterà convintamente a favore del disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Anna. Ne ha facoltà.

DE ANNA. Signor Presidente, in Italia la spesa farmaceutica ogni anno tende ad aumentare ed aumenta in modo quasi esponenziale, il che significa che i pazienti consumano sempre più farmaci. Infatti un aumento della spesa pubblica per il settore farmaceutico è considerato fisiologico se contenuto nei termini dell'inflazione; quando invece, come si constata puntualmente, le previsioni di spesa vanno al di là di ogni più larga aspettativa significa che qualche meccanismo anomalo si è inserito nel processo di prescrizione e consumo del farmaco.

Oggi stiamo esaminando un disegno di legge che intende dare una nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica del farmaco e istituisce l'albo degli informatori scientifici del farmaco.

Il testo in esame è frutto del lavoro di un comitato ristretto che ha recepito i suggerimenti di tre disegni di legge – i nn. 478, 1590 e 2150

– presentati da tre Gruppi parlamentari diversi. Si deve dedurre quindi che il testo in esame sia la sintesi di una mediazione politica che ha trovato un giusto accordo nel normare una professione, quella del collaboratore scientifico farmaceutico, che in futuro dovrebbe contribuire in modo determinante a razionalizzare la nostra spesa farmaceutica.

Questa nuova figura professionale risulta pienamente in accordo con i profili formali di compatibilità delineati dalle normative del diritto delle Comunità europee: almeno in questo senso si è espressa la Giunta per gli affari delle Comunità europee dopo aver esaminato il testo unico. Anche la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha dato nulla osta al testo in esame perché questa nuova legge, una volta approvata, non comporterà alcun aumento di spesa pubblica; saranno gli stessi componenti dell'albo degli informatori scientifici a coprire con congrue quote annuali le maggiori incombenze economiche.

Dal momento che come appartenente al Gruppo Forza Italia sono autore di uno dei tre testi, devo dire che il testo unico presenta alcuni punti che non condividiamo completamente. C'è troppa rigidità nella scelta del collaboratore scientifico effettuata dalle aziende farmaceutiche; con l'entrata in funzione dell'albo professionale specifico in pratica le aziende farmaceutiche saranno obbligate a scegliere solamente da quell'albo, con tutti gli oneri ed i vincoli che ne deriveranno. Non posso infatti non ricordare che oggi per sintetizzare un nuovo farmaco, ad esempio un antibiotico, le aziende farmaceutiche – e in Italia purtroppo non ce ne sono più di vere e proprie, esistono solo aziende commerciali farmaceutiche ormai infatti le aziende farmaceutiche sono solo multinazionali – investono anche 400-500 miliardi di lire. Pertanto, non mi sembra logico che siano costrette a scegliere i propri informatori scientifici rigidamente soltanto da un albo che istituiamo per legge.

Credo, quindi, che la scelta dello *staff* di collaboratori scientifici che dovranno poi correttamente promuovere quel farmaco debba per forza essere determinata dal pieno consenso dell'azienda e non essere rigidamente condizionata solo dalla certa appartenenza del collaboratore all'albo professionale.

Intendo fare ancora un'osservazione, perché non è chiaro quale sarà il percorso *post* laurea che darà l'autentica per l'iscrizione all'albo: ci sarà un esame specifico d'idoneità, ci vorrà un adeguato tirocinio? Proprio per questi motivi il nostro Gruppo politico ha presentato degli emendamenti che vorremmo poter discutere tra breve in quest'Aula.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manara. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento al nostro esame parte dalla necessità di ottemperare ad una direttiva della Comunità europea, e più precisamente alla direttiva 92/28/CEE, che attraverso il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, regola la pubblicità dei medicinali per uso umano. Richiamo questo doveroso ai fini della delimitazione della figura di informatore scientifico del farmaco la cui principale,

ma non esclusiva, attività consiste proprio nel portare a conoscenza degli operatori sanitari le informazioni scientifiche relative ad un certo prodotto, con l'obbligo di riportare alla ditta produttrice informazioni cosiddette di ritorno circa effetti collaterali segnalati dagli stessi operatori sanitari.

Riteniamo, dunque, valida questa figura di interscambio tra operatori sanitari ed aziende farmaceutiche, figura però che a mio parere deve dare certe garanzie di preparazione, di cultura e soprattutto di professionalità.

Una volta stabilita la necessità di costituire questa figura di alto livello professionale ne deriva conseguentemente la necessità di costituire un albo professionale con i relativi collegi provinciali la cui ridondanza di attribuzioni, però, non mi trova completamente d'accordo. Così dicasi del Consiglio nazionale dei collegi, un po' troppo accentratore nei confronti dell'operatività dei collegi provinciali.

Ragionevoli mi sembrano i provvedimenti disciplinari nei quali l'informatore scientifico può incorrere. Così come mi sembrano accettabili le condizioni di prima applicazione della legge, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti di tutti coloro che per due anni continuativi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 541, hanno operato nel settore.

Non ho presentato emendamenti al provvedimento in esame in quanto sono d'accordo nel merito, sia pure con qualche riserva, nella convinzione e nella speranza di poterne accelerare i tempi di approvazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Orio. Ne ha facoltà.

DI ORIO. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, già nella precedente legislatura il Gruppo DS aveva seguito questo importante provvedimento, ritenendolo significativo ai fini di una razionalizzazione complessiva del settore della sanità pubblica. Ora finalmente si completa questo percorso e per quanto ci riguarda abbiamo già espresso in varie sedi la nostra totale approvazione circa il provvedimento in discussione. Sarà la collega Bettoni Brandani ad esprimere la posizione del nostro Gruppo, ma posso già anticipare che essa è favorevole al testo.

Desidero sottolineare soltanto due aspetti importanti presenti in questo testo. Innanzi tutto l'aver voluto qualificare una figura professionale che a nostro avviso si deve intendere strategica per quanto attiene alle risorse impiegate, al consumo di farmaci e all'utilizzazione stessa da parte del medico di medicina generale.

In secondo luogo, consideriamo importante aver realizzato un albo professionale che in questo caso non ha – come spesso si ritiene – un carattere corporativo, che appunto faccia riferimento a futuri privilegi o ad assetti di garanzia per i partecipanti. Si tratta, al contrario, di una visione secondo cui gli appartenenti a questo albo possono essere soltanto coloro che hanno tutte le carte in regola per esercitare tale professione. Qualcuno però ha voluto interpretare questo disegno di legge come una contrapposizione tra Farindustria ed informatore del farmaco. Vorrei dire molto serenamente e pacatamente che così non è. Credo sia interesse di tutti co-

loro che producono farmaci, delle case farmaceutiche o anche – come diceva il senatore De Anna – di coloro che si occupano semplicemente della distribuzione, della commercializzazione, disporre di personale qualificato. Quindi, per quanto ci riguarda, questa figura non è in alcun modo contrapposta al mondo della produzione. In realtà, si tratta di un meccanismo trasparente per assicurare a chi produce i farmaci una corretta distribuzione degli stessi.

Per questi motivi, riteniamo sia importante tale figura e verificiamo anche dal consenso esistente in quest'Aula come tutti la considerino realmente significativa; dal nostro punto di vista, abbiamo voluto portare all'attenzione del Parlamento il presente provvedimento proprio per dare a questo Paese una figura professionale qualificata – quale appunto è quella degli informatori farmaceutici – che nel futuro lo sia sempre di più, cercando anche di individuare quei comportamenti e quelle connotazioni che devono ispirarsi ad una corretta deontologia professionale.

Per queste motivazioni, consideriamo il provvedimento al nostro esame sicuramente importante e significativo. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore De Anna*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere in particolare, tranne sottolineare l'apprezzamento per gli interventi svolti dai colleghi Zilio, De Anna, Manara e Di Orio, che in linea di massima sono concordi su questo disegno di legge, pur chiedendo di valutare la possibilità di introdurre alcune lievi modifiche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare; il Governo rispetta la volontà del Parlamento e quindi si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 478, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

DE ANNA. Signor Presidente, desidero soffermarmi sugli emendamenti 2.100, 2.150 e 2.200 per ribadire il concetto che avevo già sostenuto in sede di discussione generale, vale a dire che vorremmo venisse soppresso – con l'emendamento 2.100 – il secondo periodo del comma 1 del-

l'articolo 2, perché l'attuale formulazione risulta troppo rigida nei riguardi delle aziende farmaceutiche. Il senatore Di Orio ha appena affermato che questo provvedimento non metterà in contrapposizione i produttori di farmaci e chi li dovrà commercializzare. L'emendamento 2.150 è conseguenza del precedente: qualora il secondo periodo del comma 1 non venisse soppresso, vorremmo fosse sostituito con altro. L'emendamento 2.200 infine si illustra da sé.

In pratica, questi emendamenti tendono a riportare l'albo degli informatori scientifici nell'ambito delle direttive della Comunità europea.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.400 si dà per illustrato.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Signor Presidente, ho valutato quanto sottolineato con gli emendamenti presentati dal senatore De Anna ed altri in relazione al comma 1 dell'articolo 2. Poiché il presente provvedimento era stato predisposto prima che fosse emanato il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la riforma dei corsi di studio universitari, esso si rifà al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, per l'autonomia didattica degli atenei. Quindi, avrei pensato di sostituire il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della sanità, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, «regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», e dei successivi decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Signor Presidente, avendo presentato l'emendamento 2.500, invito i presentatori di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 a ritirarli; diversamente, esprimo su di essi parere contrario.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore De Anna, accoglie l'invito del relatore a ritirare i suoi emendamenti?

DE ANNA. Sì, signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.100, 2.150 e 2.200 in quanto vedo che il relatore con il suo emendamento si rifà a quelle che sono le direttive europee in materia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.500.

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, desidero dichiarare voto favorevole all'emendamento presentato dal relatore perché credo che in effetti esso costituisca la somma dei vari emendamenti presentati all'articolo 2 e in parte risponda alle richieste avanzate nel corso della discussione in sede di Commissione.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni – quale primo firmatario, come risulta dagli atti, del disegno di legge n. 478, presentato all'inizio della legislatura – sul motivo per cui è nata questa iniziativa legislativa di carattere parlamentare.

Il relatore già nella sua esposizione introduttiva ha richiamato la storia di questa figura intermedia tra il medico e le aziende farmaceutiche e l'*iter* che è seguito, anche in riferimento alla legislazione europea, affinché questa figura di particolare rilevanza sul piano non solo dell'informazione, ma anche della formazione scientifica e del ruolo culturale, potesse avere un inquadramento. Si tratta di una figura che ha vissuto in questi anni alcune situazioni di difficoltà, legate da una parte alla necessità di un contatto con l'operatore sanitario (non solo il medico di famiglia, ma anche l'operatore in ambito ospedaliero) nell'ambito di una attività di informazione che è quella sull'uso del farmaco e dall'altra parte ad un rapporto che anche sul piano contrattuale (vorrei ricordare i vecchi contratti Enasarco che ancora sono vigenti in questo settore) considerava questa figura come una figura in qualche modo di natura promozionale (non voglio dire commerciale).

Vi era dunque la necessità di regolamentare questa figura, proprio per la delicatezza del compito che ad essa veniva affidato, attraverso l'istituzione di un albo che contemplasse tra l'altro i requisiti, le modalità d'accesso, le modalità di selezione, così come questo disegno di legge prevede.

Avendo noi come Gruppo fatto una sorta di *tandem* in termini di presenze in 12<sup>a</sup> Commissione, voglio ringraziare il collega Lauria che sta portando a termine con impegno il provvedimento che, peraltro, ha avuto inizio proprio ad opera del nostro Gruppo, tant'è vero che lo stesso relatore appartiene all'UDEUR.

In tal senso la proposta del collega Lauria (è il motivo per il quale ho preso la parola) deve essere accolta perché riesce a mettere insieme pro-

blemi di cui spesso abbiamo ragionato in questi anni e ai quali è indubbiamente necessario dare risposta.

Per questo motivo, condivido la proposta del relatore, riservandomi di intervenire sui successivi emendamenti e, soprattutto, in sede di dichiarazione di voto finale sul provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 2.400 è decaduto. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

DE ANNA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.100.

Sull'emendamento 3.200 vorrei richiamare l'attenzione del Governo in quanto consentendo la possibilità di associarsi si permetterebbe, in certi casi, un risparmio in termini economici e un miglior coordinamento nella promozione di alcuni farmaci. Riteniamo, pertanto, che l'emendamento abbia una valida base per essere accolto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100 e parere favorevole sull'emendamento 3.200 per le ragioni esposte dal senatore De Anna.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore De Anna, insiste per la votazione dell'emendamento 3.100?

DE ANNA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**È approvato.**



Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che, stante l'assenza dei proponenti, si intende decaduto.

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

DE ANNA. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 si illustra da sé. Siamo dell'idea che quando un albo è poco affollato sia inutile nominare nove rappresentanti laddove ne basterebbero cinque. Mi rimetto, comunque, alla volontà del relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Signor Presidente, invito il senatore De Anna a ritirare l'emendamento 5.1, diversamente il mio parere è contrario.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore De Anna, accoglie l'invito al ritiro avanzato dal relatore?

DE ANNA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

DE ANNA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.2.

Vorrei invece attirare l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 7.1. In riferimento alla lettera *h*) del

comma 3 faccio presente che l'interposizione è sempre un atto di mediazione non compatibile che potrebbe poi compromettere il futuro rapporto di collaborazione. Credo debba esservi un sindacato che medi tra il datore di lavoro, che è Farindustria, e un libero professionista, che è collaboratore scientifico del farmaco. Poiché una mediazione deve esserci per forza, abbiamo ritenuto opportuno presentare tale emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.1 che fa riferimento ad un aspetto di carattere sindacale e parere contrario sull'emendamento 7.2.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**È approvato.**

Senatore De Anna, insiste per la votazione dell'emendamento 7.2?

DE ANNA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8.  
Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9.  
Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

DE ANNA. Do per illustrati gli emendamenti 10.1 e 10.2, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Esprimo parere contrario.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*.  
Esprimo parere contrario.

DE ANNA. Ritiro gli emendamenti 10.1 e 10.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

DE ANNA. Signor Presidente, l'emendamento 14.100 prevede la soppressione dell'articolo e, se questo non fosse accolto, prevediamo in subordine la sostituzione dell'articolo con il testo dell'emendamento 14.200, che do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro di questi emendamenti, diversamente esprimo parere contrario, perché il presente articolo – come altri – non fa altro che disciplinare i collegi. Se si accetta l'impalcatura della legge, penso si dovrebbero accettare tutti gli articoli che si occupano di tale aspetto e dunque ritirare gli emendamenti ad essi riferiti.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*.  
Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore De Anna, accoglie l'invito al ritiro avanzato dal relatore?

DE ANNA. Sì, signor Presidente, ritiro gli emendamenti 14.100 e 14.200.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.

LAURIA Baldassare, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 17.500 è conseguente alla modifica che abbiamo apportato al comma 1 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.500, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE ANNA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 18.1 e, se può essere utile a snellire i nostri lavori, anche gli emendamenti 21.1 e 24.100.

PRESIDENTE. Mi pare un'ottima cosa per lo snellimento dei lavori.  
Metto ai voti l'articolo 18.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi.  
Metto ai voti l'articolo 19.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 21.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 23.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 24.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 25.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 26.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, signora Sottosegretario, colleghi senatori, si è tanto parlato in questi ultimi anni di razionalizzare e di qualificare la prescrizione della spesa farmaceutica: così doveva essere per il

miglioramento qualitativo dell'assistenza e la riduzione dei ricoveri impropri.

Non potevamo più non attenerci alle direttive comunitarie: avevamo, o meglio abbiamo, l'obbligo di mettere ordine nel mondo dell'informazione scientifica del farmaco.

La scelta di Alleanza Nazionale di non presentare emendamenti a questo disegno di legge in Aula è stata una scelta ponderata, perché siamo perfettamente coscienti del fatto che dopo tanti anni di diatribe su questo argomento era necessario che si arrivasse ad una conclusione: e così è stato.

Sottolineiamo positivamente anche la garanzia dell'istituzione di un albo per gli informatori scientifici del farmaco, finalmente collocati in una posizione corretta; infatti è proprio su questo tema che per anni si è tanto discusso, appunto perché non si arrivava a dare a questa categoria la giusta e dovuta posizione.

Anche questo è stato fatto; certo se dovesse emergere in corso d'opera la necessità di operare degli aggiustamenti relativamente agli albi provinciali, come probabile, credo ci sarà modo, luogo e tempo per poterlo fare.

Concludendo, dichiaro il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi AN e PPI e del senatore Carella*).

MANARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, colleghi, innanzitutto dichiaro che la Lega Nord voterà a favore del provvedimento in esame, poiché esso rappresenta un serio e convincente inizio di un processo di moralizzazione nel campo del commercio del farmaco. Tale processo avrebbe dovuto iniziare già da tempo, ma per tutta una serie di motivi, non solo procedurali, si è trascinato stancamente da una legislatura all'altra.

Appare chiaro ed evidente che una preparazione qualificata dell'informatore scientifico rappresenta un elemento di garanzia tanto nella prevenzione delle patologie iatrogene, quanto nel contenimento della spesa farmaceutica, o almeno nella sua maggiore razionalizzazione. Del resto, abbiamo degli obblighi di ottemperanza nei confronti della Comunità europea per quanto concerne la direttiva n. 28 del 1992 sulla disciplina della pubblicità dei medicinali.

È mia personale convinzione, inoltre, che le stesse industrie farmaceutiche ne guadagneranno in immagine ed in investimenti, avendo a disposizione personale qualificato capace di valorizzare presso gli operatori sanitari l'aspetto scientifico del prodotto farmaceutico, immesso pertanto sul mercato con le migliori garanzie tanto per i consumatori, quanto per i produttori.

Quanto all'istituzione dello specifico albo professionale, ritengo che tale strumento possa non solo dare maggiore dignità all'operatore, ma an-

che mettere costui in una condizione di deontologia chiara e trasparente, a maggiore difesa e garanzia della professionalità.

Per tali ragioni, ribadisco, ancora una volta, il voto favorevole della Lega Nord sul provvedimento in esame.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, questo disegno di legge è indubbiamente molto importante, però a mio avviso reca un piccolo equivoco. Stiamo parlando in realtà dei rappresentanti, che – come sappiamo – nei decenni passati andavano in giro a pubblicizzare i loro farmaci presso i medici.

Non faccio parte della Commissione sanità e quindi questo provvedimento mi è sfuggito, perciò non ho presentato emendamenti; tuttavia, vorrei proporre all'Aula un piccolo e modesto suggerimento, dal momento che il disegno di legge dovrà essere approvato dalla Camera dei deputati. Ritengo che si debba rinunciare al concetto della «vivisezione dell'informazione» e sostituire la definizione di informatori scientifici del farmaco, riportata nel titolo, con quella di informatori farmaceutici. Mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione questa proposta di modifica, che magari potrà essere formalizzata ed introdotta nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

Sappiamo quanto l'inglese sia una lingua migliore, in termini di potenza e di sinteticità, rispetto all'italiano, che invece necessita di un numero di termini, di parole, di congiunzioni maggiore per esprimere lo stesso concetto; pertanto ritengo che non sia il caso di continuare ad abbondare. Ma la ragione profonda che mi induce ad assumere un atteggiamento critico è che la definizione di informatore scientifico del farmaco viene utilizzata in modo abbastanza improprio, perché si continua a considerare speciale questo termine scientifico, come avulso dal contesto culturale generale.

Pertanto, pur riconoscendo a questo provvedimento una grande logicità ed utilità, non mi sento di avallarne il titolo così come è riportato. Credo che per ragioni semplicemente filologiche e culturali debba dichiarare, a nome dell'APE, la nostra astensione dalla votazione.

CARELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per preannunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo all'approvazione di questo provvedimento e per esprimere un ringraziamento all'intera Commissione e al relatore (*Applausi dai Gruppi Verdi e PPI*).

## Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, desidero aggiungere alle considerazioni che ho fatto innanzi l'annuncio del voto favorevole del mio Gruppo su un provvedimento, peraltro presentato proprio da noi, con l'auspicio che esso possa vedere l'esito finale.

Non vi è dubbio che c'è necessità di intervenire su molti aspetti della sanità. La sanità è un settore composito, molto complesso, che comprende il rapporto con il cittadino ammalato, con il cittadino che ha bisogno di assistenza, di riabilitazione, con il cittadino su cui bisogna intervenire per prevenire le patologie, ma soprattutto il rapporto fra cittadini e strutture, fra cittadini e uso di farmaci.

Da parte di questo Governo di centro-sinistra è stato compiuto un grande sforzo, con provvedimenti anche incisivi in materia di sanità, al fine di recuperare una maggiore eticità del rapporto e funzionalità. (*Commenti del senatore Monteleone*). Non mi riferivo a questo provvedimento, senatore Monteleone, mi riferivo a provvedimenti che sono stati fatti negli ultimi anni.

Nello stesso tempo, tuttavia, è necessario riflettere sulla difficoltà di sostenere, soprattutto in ambito regionale, la spesa sanitaria, che presenta molteplici aspetti; lo si sta vedendo in questi giorni, con la forte crisi economica della regione Lombardia, ma anche nella regione Lazio e nella regione Campania, quindi indipendentemente dal fatto che la guida sia di centro-sinistra o di centro-destra.

Credo che debba essere oggetto di riflessione molto attenta l'esperienza della regione Lombardia, che ha incrementato notevolmente il ricorso alle strutture private rispetto a quelle pubbliche: negli anni scorsi c'era chi immaginava che fosse la soluzione di tutti i mali, ma ci si sta rendendo conto che il pubblico, come in molti altri Stati che stanno rivedendo questo concetto, rappresenta in ogni caso il massimo della garanzia per il cittadino. Non v'è dubbio che si debba intervenire per migliorare il pubblico, ma chi immaginava di imprimere una forte spinta – e vedo che nel programma del Polo questo elemento c'è ancora – affinché le strutture pubbliche e quelle private siano in competizione oggi deve fare una riflessione. Quando abbiamo a che fare con la salute dei cittadini, la competizione non può andare a discapito della qualità, della professionalità e anche della umanizzazione del rapporto con il paziente.

Oggi nella sanità è in corso una grande evoluzione. Lo abbiamo visto anche in Commissione ragionando sulla legge che ha ammesso l'uso dei



farmaci antidolore per i malati terminali, ma non solo. Tutti noi, forze politiche che ci occupiamo di sanità, dobbiamo interessarci a questa evoluzione. Questo disegno di legge – e ringrazio le forze di opposizione che su di esso si sono espresse favorevolmente – porta un contributo in questa direzione e costituisce uno di quei tasselli sui quali è necessario intervenire per arrivare ad una sanità razionale, efficiente ed umana. Questo è l'obiettivo di tutti, l'obiettivo che dobbiamo perseguire affinché non si debba più leggere di un anziano che non è assistito o che magari vi siano, come accadeva in passato, persone che riempiono i loro scaffali di farmaci e spesso non sanno nemmeno cosa farne.

Di qui le motivazioni del voto favorevole che come Gruppo UDEUR esprimiamo su questo provvedimento, ringraziando di nuovo il relatore, senatore Lauria. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

BETTONI BRANDANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra ad un provvedimento che garantisce la valorizzazione della professionalità degli informatori scientifici e rafforza la loro indipendenza nei confronti dell'industria farmaceutica. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e Verdi*).

DE ANNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANNA. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento, anche perché siamo i presentatori di uno dei tre disegni di legge dai quali è scaturito il testo proposto all'Assemblea. Inoltre, il relatore ed il Governo hanno accettato alcuni emendamenti che ritenevamo utili per migliorare il provvedimento, ed anche questo contribuisce al nostro convinto voto favorevole.

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Centro Cristiano Democratico ad un provvedimento largamente atteso che – ne siamo certi – sarà utile a razionalizzare e migliorare il rapporto che deve sussistere fra la produzione e commercializzazione dei prodotti farmaceutici ed il mondo sanitario.

L'istituzione della figura professionale dell'informatore scientifico garantisce qualificazione ad un'attività che è stata talvolta stigmatizzata

per il suo carattere promozionale piuttosto che di autentica informazione scientifica. Ciò servirà, inoltre, a migliorare e razionalizzare la spesa farmaceutica, nell'interesse della medicina, dell'assistenza sanitaria e, in modo particolare, del cittadino utente, in un settore delicato e cruciale che interessa la salute e la dignità della persona.

Per queste ragioni, esprimiamo un convinto voto favorevole al disegno di legge.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PASTORE. Signor Presidente, il mio dissenso dal Gruppo è tecnico: non parteciperò alla votazione per svolgere una considerazione.

Non ho nulla da eccepire sul provvedimento in sé e per sé, tutt'altro, ma mi meraviglia il fatto che una maggioranza che ha combattuto fortemente in questi anni gli ordini professionali e che alla Camera sta discutendo un proprio disegno di legge che blocca il sistema degli ordini professionali, possa aderire in questo ramo del Parlamento all'istituzione di un nuovo ordine.

Per noi questa contraddizione non c'è perché abbiamo sempre riconosciuto l'utilità degli ordini professionali esistenti, pur con l'esigenza di un loro ammodernamento, e l'utilità della costituzione futura, se necessaria, di altri ordini o collegi professionali. Tale contraddizione è tutta e sola della maggioranza e non appartiene invece al mio schieramento che, rispetto al disegno di legge, è coerente con la propria impostazione generale. (*Applausi dei senatori Germanà e Carla Castellani*).

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti, nel testo emendato, il disegno di legge n. 478.

**È approvato.**

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1590 e 2150.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(4818) *Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione* (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4818, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione scritta è stata già stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Vedovato, ha chiesto di poterla integrare. Ne ha facoltà.

VEDOVATO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta aggiungendo però che il provvedimento è di grande rilievo anche dal punto di vista delle risorse che possono essere messe in movimento: si tratta di un ammontare complessivo di quasi 1.000 miliardi di lire per diversi interventi.

Per questo motivo, la Commissione lavori pubblici del Senato ha accolto l'invito del Governo a ritirare gli emendamenti e a rinunciare alla possibilità di migliorare il testo, nella considerazione che fosse preferibile giungere con certezza all'approvazione definitiva del provvedimento. Ho voluto anticipare questa osservazione poiché naturalmente ad essa si conformerà il mio parere in merito agli emendamenti presentati in Aula.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, poiché non sono stato avvertito in merito ai tempi di presentazione degli emendamenti, chiedo alla Presidenza, se possibile, di poterli presentare ora in Aula.

PRESIDENTE. Per la verità, senatore Gubert, i Gruppi sono stati avvertiti. Ad ogni modo, la Presidenza accoglie la sua richiesta e ammette gli emendamenti che lei intende presentare.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bosi. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, con il disegno di legge che ora approda all'esame dell'Aula giunge a compimento un'iniziativa legislativa che noi consideriamo opportuna perché si pone l'obiettivo di potenziare il patrimonio immobiliare pubblico e, nello stesso tempo, adottare ulteriori misure volte a ridurre il disagio abitativo nel nostro Paese.

Ritengo che tutti possiamo concordare sul fatto che la casa è il bene essenziale, è il servizio primario che la collettività deve fornire ai cittadini. Esiste un nesso stringente tra la disponibilità di un'abitazione idonea e la dignità della persona.

Si parla molto di immigrazione e dell'esigenza di garantire la mobilità nel mondo moderno della produzione e del lavoro – pensiamo alla questione dei flussi immigratori dall'estero – ma tutto questo spesso diventa difficile e non facilmente raggiungibile, con gravi danni all'economia, anche a causa della mancanza di disponibilità abitative. Questo succede soprattutto nei grandi centri, nel Nord più industrializzato, ma anche diffusamente nel resto del nostro territorio.

Come ridurre il disagio abitativo? Credo che le strade siano tante. Certo, molto importante è che, a fronte del bisogno di nuove case, origi-

nato anche dalla diminuzione dei componenti dei nuclei familiari, gli stessi abitanti finiscono per richiedere un numero sempre maggiore di unità abitative.

Non si può risolvere certo tutto – mi rendo conto – attraverso la predisposizione dei piani regolatori, perché anche la crescita delle città ha un limite che non può e non deve essere superato; tuttavia una politica per risolvere il disagio abitativo nel nostro Paese manca da tempo. Ci sono state epoche (negli anni '60 e '70) nelle quali questi problemi sono stati affrontati e risolti, talvolta in maniera assai utile e positiva, talvolta meno, però si è vista una politica della casa nel nostro Paese. Da tempo sembra che questo problema sia stato un po' accantonato nell'attenzione dei governi nazionali, ma anche di quelli regionali e locali. In fondo il patrimonio residenziale pubblico complessivo si è sostanzialmente congelato, ha smesso di crescere. Pertanto, approvare dei provvedimenti che rilanciano e ripropongono l'emergenza abitativa nel nostro Paese è sicuramente encomiabile, giusto, opportuno.

Certo, noi pensavamo che questo Governo, anche a fronte delle emergenze più recenti, quelle legate alle attività produttive e al fenomeno dell'immigrazione, ponesse in essere provvedimenti di più vasto respiro. Invece quello che stiamo esaminando è un provvedimento – ripeto – utile e opportuno, ma di modesta portata, tanto per l'impegno economico che gli è riservato, quanto, a mio giudizio, per la non sufficiente attenzione ad alcune specifiche categorie di cittadini. Si pensi, ad esempio, all'annosa questione delle dotazioni abitative per le forze dell'ordine, che costituisce da sempre un grandissimo problema, ma potrei citare altre importanti categorie che non hanno goduto di una forte attenzione nel provvedimento in esame.

In Commissione alcuni emendamenti, per la verità, avrebbero potuto essere valutati più attentamente dalla maggioranza e dal Governo; alcuni non sono stati accolti davvero per motivi incomprensibili. Ciò nonostante non vogliamo ostacolare in alcun modo l'*iter* del disegno di legge, e lo dimostra il fatto che esso approda in Aula in un clima di generale consenso, al quale contribuiamo per quanto ci riguarda. Siamo orientati ad esprimere un voto favorevole, ma vogliamo che sia registrata la nostra parziale delusione per il fatto che non vi è un pari impegno del Governo, tanto dal punto di vista finanziario quanto nell'individuazione di obiettivi prioritari nell'ambito di un disegno di legge, con una sottovalutazione degli aspetti forse più emergenziali della questione.

Ciò nonostante, fin da questo momento esprimiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame, confidando che diventi legge e possa esplicare gli effetti positivi che si prefigge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Leoni il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche gli ordini del giorno nn. 2 e 3.

Il senatore Leoni ha pertanto facoltà di parlare.

LEONI. Signor Presidente, il presente disegno di legge, presentato dal Governo D'Alema nell'intento di incrementare l'offerta degli alloggi in locazione, propone una serie di interventi in campo abitativo che spaziano dall'introduzione di modifiche alla legge n. 431 del 1998 in materia di locazione alla promozione di programmi sperimentali di edilizia.

Vorrei rilevare, tuttavia, che il nostro Gruppo alla Camera è riuscito ad introdurre significative modifiche migliorative al testo del Governo. Abbiamo presentato anche degli emendamenti qui in Aula, però ho sentito che il relatore ha fretta di far approvare al più presto il provvedimento, quindi sicuramente non faranno una buona fine.

Non sono d'accordo, però, su quanto ha detto il collega che mi ha preceduto quando si è riferito al meraviglioso periodo dalla fine degli anni '60, quando l'attenzione del Governo sarebbe stata molto più mirata alla casa. Devo rilevare, invece, che sono stati anni bui, con le leggi nn. 167 e 865 che hanno stravolto addirittura molti nostri paesi (mi riferisco a quelli della Padania) per favorire l'immigrazione; se il Governo centrale fosse stato più attento, forse avremmo potuto evitare lo sradicamento dai propri paesi di molte popolazioni del Nord.

Non vorrei che questo provvedimento, per metterci al passo con i tempi, non favorisse tanto un'immigrazione all'interno dello Stato, ma extracomunitaria che, come sappiamo tutti, ormai bussa alle nostre porte.

Le statistiche ormai mostrano che l'80 per cento della popolazione del nostro Paese è proprietaria di abitazioni; si tratta di una situazione e di un patrimonio edilizio che penso possano essere invidiati anche dai Paesi europei. Sappiamo bene, però, che chi non ha la casa può essere definito come un soggetto sotto ricatto. Ecco che allora il bene casa, in una logica di immigrazione extracomunitaria, potrebbe prestarsi a porre in atto un vergognoso voto di scambio da parte di alcune forze politiche.

Penso che ormai dobbiamo prestare più attenzione alle nostre città. È venuto il momento in cui si può immaginare anche un'ipotesi di rottamazione di molte parti delle nostre città, in particolar modo di quelle che hanno subito bombardamenti durante l'ultima guerra (mi riferisco a Milano, a Torino e a molte altre città della Padania), dove, per la voglia di ridare subito un tetto a molte delle popolazioni colpite dai bombardamenti, si è fatta un'edilizia che non corrisponde più alla qualità della vita che si può pretendere ai giorni nostri.

Ebbene, in un provvedimento di questo genere avrebbe dovuto esserci più attenzione nei riguardi di queste zone delle città. Penso che ormai sia diventata indifferibile l'esigenza di una ricostruzione delle città fuori dalla prima cerchia. Devo dire, però, che la regione Lombardia proprio in questi giorni si è mossa, con la legge n. 4 del 2001, andando a modificare una situazione di aree destinate a verde, aree *standard*, come vengono definite, correlando tali aree non solo al territorio, ma ai servizi e alle abitazioni adibite alle persone o alla comunità. Se una simile previsione fosse venuta dallo Stato centrale sarebbe stata buona cosa, anche perché avrebbe riguardato tutto il territorio nazionale, ma ciò non è avvenuto. Con grande orgoglio possiamo segnalare che tali grandi novità vengono sempre dal Nord.

Non posso condividere rispetto all'intervento svolto poc' anzi anche la richiesta di particolare attenzione, ad esempio, nei confronti delle forze dell'ordine. Noi non possiamo creare dei quartieri per le forze dell'ordine, perché in questo modo metteremmo persone che già vivono in caserma in nuove caserme: creeremmo cioè solo dei ghetti.

Da sempre la nostra politica è quella di distribuire gli interventi su tutto il territorio, non quella di costruire case, ad esempio, per i postini, per i militari o per i dipendenti del catasto; infatti, in tal modo, non faremmo nient'altro – ripeto – che far vivere le persone nei ghetti, che verrebbero così reintrodotti nelle nostre città. Anche in questo caso, quindi, occorre molta attenzione nel polverizzare e distribuire su tutto il territorio gli interventi.

Adesso la qualità della vita si è talmente elevata che dovremmo prestare attenzione anche ai molti casi particolari, mentre nel provvedimento al nostro esame questo non c'è. Mi rivolgo al signor Sottosegretario e vorrei che mi prestasse un po' d'attenzione, ma noto che è impegnato in altro. (*Il sottosegretario Romano Carratelli dialoga con il senatore Bevilacqua. Richiami del Presidente*). Signor Sottosegretario, vorrei rivolgermi a lei, perché si ponga un po' di attenzione alla crescita della qualità della vita che abbiamo registrato e poi al fatto che le necessità non sono solo queste.

Io abito nell'area intorno a Malpensa, il grande aeroporto che penso sia diventato indispensabile per tutta la Padania. Questo nostro grande aeroporto intercontinentale è una realtà che vive di 800-900 movimenti al giorno. Proprio lì, nel recinto aeroportuale, c'è una piccola comunità, un piccolo paese, che si chiama Case Nuove, sul quale vorremmo ci fosse attenzione, in quanto va delocalizzato. Anche in questo caso, vi è una richiesta di qualità della vita per i suoi abitanti, i quali vivono in una situazione ormai diventata estrema, analoga a quella delle persone che non hanno casa. Infatti, tale comunità vive subendo in continuazione un inquinamento non solo acustico, ma addirittura luminoso; infatti, sembra che a Malpensa, a Case Nuove, non scenda mai il sole, perché tale area viene illuminata continuamente dai fari di atterraggio e di decollo degli aeroplani.

Sottolineo, quindi, il fatto che dobbiamo avere attenzione per queste situazioni. Ho notato che sono stati stanziati anche dei finanziamenti, anche se abbastanza esigui (circa 90 miliardi), per sopperire a tale emergenza, però vi sono altre situazioni di grande emergenza: intendo sottolinearlo, perché vorrei l'attenzione del Governo anche per le condizioni delle numerose abitazioni site lungo le ferrovie ad alta velocità, che sono fortemente disturbate, e magari anche lungo i nastri stradali, come le autostrade.

Comunque, il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione del provvedimento in esame, anche perché considera necessario avere una regolamentazione che vada a calmarla la tensione, se così possiamo definirla, nel rapporto abitativo. (*Applausi dal Gruppo LFN*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione per la sua approvazione sia di carattere chiaramente elettoralistico. Domani i quotidiani ed anche le televisioni, soprattutto quelli filogovernativi, titoleranno: «Approvato dall'Assemblea del Senato un provvedimento utile a ridurre il disagio abitativo e ad aumentare l'offerta di alloggi in locazione». È però sufficiente verificare le risorse finanziarie destinate ad affrontare questo problema per rendersi conto che faremo poco o nulla per risolverlo. Saranno in molti a sperarci, ma saranno in pochi a godere di questi benefici.

Mi chiedo infatti: come possono, per esempio, dei Governi stabilire qual è il fabbisogno abitativo nel momento in cui non conoscono, debbo dire purtroppo, le migrazioni interne che vengono originate da mobilità lavorativa? All'articolo 3, per esempio, Forza Italia propone una modifica perché il programma sperimentale possa prevedere, oltre alle imprese e alle cooperative di abitazione, anche le società *no profit*. Da un riscontro che abbiamo fatto, risulta che enti di questo tipo hanno avuto negli ultimi anni in Italia una significativa importanza nella gestione di utenze particolarmente bisognose.

Non tutti possono avere una casa, ma il problema riguarda soprattutto coloro i quali sono costretti a spostarsi per motivi universitari o di lavoro. Tutti sanno, per esempio, che al Sud la disoccupazione in alcune zone ormai sfiora il 35 per cento: ma come possono costoro spostarsi nelle città del Nord, dove le industrie non trovano mano d'opera, e dove spesso sono gli extracomunitari che vanno a lavorare, perché sono abituati a dormire ovunque? Come può un operaio trasferirsi dal Sud al Nord quando su uno stipendio di 2.200.000 lire, dovrebbe pagarne 1.500.000 per la casa? E allora, noi non risolveremo mai il problema che riguarda il disagio abitativo dei lavoratori.

All'articolo 5 si fa riferimento anche agli alloggi, finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, per i quali sono venute meno in tutto o in parte le finalità originariamente attestate dal prefetto territorialmente competente, in mancanza di richieste da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. In proposito, mi riallaccio a quanto giustamente sottolineato dal collega Leoni nel suo intervento: non possiamo ghezzizzare le forze di polizia, i tutori dell'ordine in alcune aree.

Vorrei ricordare che questa maggioranza e questo Governo sono stati distratti per quanto attiene alla soluzione di questo problema, non hanno voluto risolverlo e neanche affrontarlo. Ricordo che in occasione dell'ultima legge finanziaria, il sottoscritto ha presentato un emendamento che serviva solo a ricreare un mercato per le forze armate e per le forze dell'ordine, che tanto spesso noi invochiamo per la sicurezza. Chiedevo solo uno stanziamento di 10 miliardi, con cui però avremmo messo in moto un meccanismo che avrebbe consentito di costruire 2.500 alloggi. Sono d'ac-

cordo con il collega Leoni quando sostiene che noi dovremmo aiutare il singolo poliziotto, il singolo questurino, il singolo carabiniere – che tra l'altro è mal pagato ed esposto a rischi – ad avere quanto meno la tranquillità per la sua abitazione.

E ancora, come può chi ha lavorato all'estero spendere soldi in Italia per avere una casa e probabilmente, fino a quando lavorerà all'estero, affittarla? Con quali garanzie, se si pensa che le tasse in questo settore oggi sono le più alte d'Europa? In altri termini, è un mercato dove nessuno vuole più investire, neanche coloro i quali negli anni Sessanta e Settanta, ma anche negli anni Ottanta, hanno partecipato alla crescita economica del nostro Paese dando lavoro e creando abitazioni.

Vorrei concludere il mio intervento ricordando che nel programma presentato dall'Ulivo si fa poco riferimento all'edilizia abitativa. Vero è che si parla di detrazioni d'imposta, ma è sempre un discorso che vale per il futuro. Si parla tanto di sicurezza, ma a tale proposito, l'Ulivo nel nuovo programma non fa altro che proporre la detrazione dall'IRPEF di un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio e per interventi che riguardano la sicurezza contro furti e rapine, vale a dire impianti antifurto e porte blindate. Non credo che questo possa essere il programma serio di un Esecutivo che dovrebbe governare la nostra nazione. Il Governo deve tutelare il cittadino, non può limitarsi a stabilire la detrazione del 36 per cento delle spese delle porte blindate. Credo che siamo quasi in guerra contro la criminalità, ma non riusciamo a risolvere questo problema. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Veraldi. Ne ha facoltà.

VERALDI. Signor Presidente, onorevoli senatori, signor rappresentante del Governo, Sottosegretario, il provvedimento in esame affronta un tema particolarmente delicato e importante che chiede una rapida risposta da parte del Parlamento: il disagio abitativo. Questa rapida risposta è venuta dalla 8<sup>a</sup> Commissione e, oggi, l'Aula si appresta a rendere definitivo questo importantissimo provvedimento.

Più specificatamente, il disegno di legge interviene su alcuni aspetti connessi alla riforma delle locazioni ad uso abitativo, anche prevedendo programmi sperimentali volti ad incrementare l'offerta di alloggi disponibili in locazione. Inoltre, si interviene, attraverso misure finalizzate a correggere alcune situazioni emergenziali nel comune di Napoli, con un programma sperimentale teso a rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli, nonché mediante un programma innovativo in ambito urbano.

Al fine di dare compiuta attuazione al decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, il disegno di legge consente la riprogrammazione, da parte delle regioni, delle risorse già attribuite con precedenti delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Unitamente, il provvedimento contiene una disposizione sul pro-



gramma straordinario per la realizzazione di alloggi per i dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, che consente di incrementare la disponibilità di abitazioni da immettere nel comparto delle locazioni.

Ripercorro brevemente i punti più significativi contenuti nell'articolo, per motivare il voto che, alla fine, il Gruppo del Partito Popolare ritiene di dover esprimere a favore dell'approvazione di questa legge.

Con l'articolo 1 si provvede al trasferimento ai comuni delle risorse predisposte dalla legge n. 431 del 1998, volte all'utilizzo di fondi per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione.

L'articolo 2 prevede invece misure volte a fronteggiare l'emergenza abitativa, aumentando la quota di riserva a favore degli sfrattati degli immobili degli enti previdenziali non locati.

Con l'articolo 3 si stabilisce l'attuazione di un programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo mediante interventi di edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 6 concerne la riprogrammazione dei fondi di edilizia residenziale pubblica che le regioni possono effettuare anche in difformità dagli obiettivi fissati dal CIPE.

Infine, l'articolo 7 è volto alla promozione, mediante finanziamenti da parte dei comuni, della costituzione di società che effettuino studi di fattibilità per la trasformazione urbana.

L'importanza delle questioni affrontate con l'Atto Senato n. 4818 è sottolineata anche dal fatto che il disegno di legge è stato licenziato dalla Commissione lavori pubblici del Senato al termine di un *iter* tempestivo e nel medesimo testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Per le ragioni suesposte, dichiaro fin d'ora il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare sull'Atto Senato n. 4818 recante «Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione». (*Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VEDOVATO, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in esame si inserisce in un complesso di azioni che il Governo e la maggioranza hanno condotto in questi anni nel settore delle costruzioni in generale e delle abitazioni in particolare.

A questo proposito, vorrei ricordare che, con il decreto legislativo n. 112 del 1998, tutta la materia relativa all'edilizia residenziale pubblica è stata trasferita alle regioni; questo provvedimento aumenta l'elasticità nell'utilizzo dei finanziamenti da parte delle regioni stesse.

Per comprendere appieno il significato di questo disegno di legge, al di là dello stanziamento consistente (ricordo che si tratta di circa 1.000 miliardi che non sono pochi), occorre necessariamente fare riferimento a

questo quadro normativo generale, che tende a rispondere a un bisogno ancora presente e pressante in molte aree del nostro Paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo esprime soddisfazione per l'approvazione definitiva da parte del Senato di questo importante provvedimento.

Nel Paese, nella nostra comunità nazionale si vanno evidenziando, da qualche tempo, nuove necessità che sono sostanzialmente nuove povertà alle quali una società civile, democratica ed evoluta non può non dare risposte e non può certamente restare indifferente.

Fra queste nuove realtà, certamente quella relativa alla casa è forse la più «antica», ma indiscutibilmente fra quelle con cui confrontarsi al più presto. È quanto facciamo con questo provvedimento.

Certamente esso non è esaustivo del problema: migliorie e nuovi accorgimenti potevano essere introdotti in questo testo; anche il Governo avrebbe avuto la necessità di operare qualche intervento, come avrebbe gradito condividere alcuni degli emendamenti che sono stati presentati. Tuttavia, la necessità di approvare il provvedimento, di renderlo immediatamente operativo e di non correre il rischio di bloccarlo, rimandandolo all'altro ramo del Parlamento, ci ha spinto a chiedere alla Commissione e ai colleghi di accelerare i tempi e di rinunciare agli emendamenti. Anche il Governo ha ritirato la propria proposta emendativa; riconosce che vi è stato un atteggiamento positivo da parte di tutti i Gruppi, e di ciò dà pubblicamente atto, soprattutto ai Gruppi di minoranza.

Aggiungo solo qualche parola per quanto riguarda gli obiettivi conseguiti, secondo il Governo. Da un lato, si riduce il disagio abitativo e si rivede il sistema delle locazioni urbane; dall'altro, si mobilita una somma di investimenti cospicua, che ha una grande rilevanza.

Una risposta merita, in termini non polemici, il senatore Leoni, al quale voglio dire che, come lui ben sa e come ha ricordato nel suo intervento, il Parlamento ha già stanziato, nella legge finanziaria del 2000, una somma – se ben ricordo – di 60 miliardi, che poi è stata incrementata per ridurre o eliminare quegli inconvenienti a cui egli ha fatto cenno. Il senatore Leoni sa che si tratta di un problema complesso, che richiede tante competenze e bisognerà su questo coinvolgere ed impegnarsi su vari tavoli, compreso quello regionale. Si tratta pertanto di un problema che ha più facce, ma che è all'attenzione del Governo e sul quale una riflessione, anche quella del senatore Leoni, è utile.

Per concludere, ringrazio la Commissione, il suo Presidente, i Gruppi, tutti coloro che sono intervenuti, in particolare il senatore Vedovato, nella sua qualità di relatore, che è stato prezioso e decisivo per l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Com-

missione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 3.110 e 3.0.100, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che sull'emendamento 3.0.103, per il quale il parere è contrario».

Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, faccio presente che, se non concludiamo l'esame di quest'ultimo punto all'ordine del giorno entro le ore 13, nel pomeriggio vi potrebbero essere dei problemi.

La Presidenza esprimerà pertanto un sentito ringraziamento se l'illustrazione degli emendamenti sarà evitata, anche perché li ho già letti tutti e, a mio giudizio, si illustrano da sé. (*Applausi del senatore Preda*).

Procediamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEDOVATO, *relatore*. Signor Presidente, circa l'ordine del giorno n. 1 della Commissione, mi limito ad osservare che esso raccoglie le indicazioni che è possibile rinvenire negli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, 7.0.100 e 7.0.101, che quindi inviterò i colleghi presentatori a ritirare.

Anticipo il mio parere sugli altri, dicendo che gli ordini del giorno nn. 2 e 3 del collega Leoni riguardano materia più propriamente fiscale, anche se naturalmente questa si inserisce all'interno del provvedimento; peraltro, sono ordini del giorno che prevedono dettagliatamente modifiche alla normativa fiscale. Quindi, pur comprendendo il senso delle iniziative, avrei difficoltà ad esprimere un parere favorevole a questi ordini del giorno così come sono formulati. Naturalmente, se fossero impostati come raccomandazione al Governo per una valutazione di questi temi in un provvedimento di carattere fiscale, non avrei difficoltà ad esprimere un parere favorevole.

Come ho già anticipato, i tempi di approvazione e la scelta che il relatore e il Governo intendono sottoporre all'Aula per un'approvazione definitiva mi inducono a chiedere che gli emendamenti riferiti all'articolo 1 vengano tutti ritirati, altrimenti sarò costretto ad esprimere su di essi parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su emendamenti e ordini del giorno in esame.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

BORNACIN. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma ai due ordini del giorno presentati dal senatore Leoni.

GUBERT. Signor Presidente, innanzitutto la ringrazio per la sua decisione precedente.

Mi limiterò ad un breve intervento per spiegare qual è il problema sollevato con l'emendamento 1.200. Ci sono delle norme che interferiscono con le competenze statutarie delle due province autonome di Trento e Bolzano. Infatti, all'articolo 1, comma 2, si prevede la nomina di un commissario *ad acta* qualora le due province autonome non trasferiscano ai comuni le risorse attribuite in base al comma 1. Devo rilevare che il rapporto tra comuni e province è una competenza primaria esclusiva di queste ultime, quindi il Governo non può intervenire ed imporre la presenza di un commissario. Tra l'altro, anche all'articolo 6 c'è una norma che pone dei vincoli alle competenze primarie delle province autonome, e ho presentato anche in quel caso un emendamento, che eviterò di illustrare dopo.

Il relatore ed il Governo hanno invitato a ritirare tutti gli emendamenti per non prolungare l'*iter* del disegno di legge. Tuttavia, vorrei avere delle rassicurazioni in merito al problema che ho sollevato. L'eventuale ritiro degli emendamenti comporterebbe quanto meno la presentazione di un ordine del giorno che chiarisca tali questioni.

LEONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI. Signor Presidente, per l'attenzione dimostrata dal relatore e dal Sottosegretario, ritiro tutti gli emendamenti da me presentati.

VEDOVATO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEDOVATO, *relatore*. Vorrei assicurare ai colleghi Gubert e Tarolli che il testo del disegno di legge non intende minimamente interferire con la normativa speciale, che comunque prevale.

Inoltre, anticipo che esprimerei un parere favorevole sull'ordine del giorno eventualmente presentato dal senatore Gubert in sostituzione dei suoi emendamenti, con riferimento alla normativa in vigore nelle province autonome di Trento e Bolzano.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Accolgo allora l'invito del relatore e presento un ordine del giorno (in sostituzione degli emendamenti 1.200, 6.200 e 7.0.300), di cui leggo il dispositivo: «il Senato, impegna il Governo, nel dare attuazione a detta legge, a rispettare integralmente le prerogative delle province

autonome di Trento e di Bolzano garantite dagli statuti di autonomia e dalle loro norme di attuazione».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 200, testé presentato.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 200 non verrà posto in votazione.

Senatore Leoni, il rappresentante del Governo ha accolto come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 2 e 3. Insiste perché vengano posti ai voti?

LEONI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, anche l'ordine del giorno n. 1 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LEONI. Signor Presidente, con il mio precedente intervento intendo ritirare tutti gli emendamenti da me presentati al disegno di legge.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 2.103 è decaduto.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, vorrei presentare un ordine del giorno in sostituzione degli emendamenti 2.104 e 2.0.100, chiedendo al Governo se può accoglierlo come raccomandazione.

L'emendamento 2.104 riguarda una vicenda di questi giorni, relativa al patrimonio ex INA, rispetto al quale chiediamo – come abbiamo fatto in sede di finanziaria – che siano garantiti agli inquilini il diritto di prelazione, lo sconto del 30 per cento previsto dal mercato quando gli appartamenti sono occupati e il rinnovo del contratto per le fasce molto deboli, cioè vedove, anziani e handicappati, che non hanno reddito. Peraltro, la stessa società «Milano centrale» ha assicurato di poter mantenere questi ammortizzatori sociali.

Il secondo emendamento riguardava anch'esso una questione, affrontata in sede di legge finanziaria con ordini del giorno, relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, operata dal Governo. Noi chiediamo che, anche in questo caso, le imprese commerciali

possano esercitare il diritto di prelazione, ovviamente a prezzi di mercato. Chiediamo altresì che sia consentito loro di proseguire l'attività, che in alcuni casi è esercitata da anni.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 500, testè presentato.

VEDOVATO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accoglie questo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno n. 500 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questi emendamenti.

VEDOVATO, *relatore*. Come per tutti gli altri articoli, anche in questo caso, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti, ringraziando il collega Leoni che lo ha fatto anticipatamente. In caso contrario, sarei costretto ad esprimere un parere negativo.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se intendono accogliere l'invito a ritirare i propri emendamenti.

GERMANÀ. No, signor Presidente, non ritiro i miei emendamenti per un fatto politico.

Prendo atto – ma lo dirò nella dichiarazione di voto finale – di quanto sostiene il Sottosegretario. Ritengo che le migrazioni interne originate da mobilità lavorativa sono spesso frenate dalla difficoltà di trovare casa vicino ai posti di lavoro.

Quindi non chiederò la verifica del numero legale ma preferisco la votazione perché sia chiaro che l'emendamento è stato bocciato dall'attuale maggioranza.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.0.103 e presento il seguente ordine del giorno: «Il Senato impegna il Governo

ad assumere nel più breve tempo possibile iniziative volte a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.0.103».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questo ordine del giorno.

VEDOVATO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su questo ordine del giorno perché mi pare che esso tenda a risolvere un problema annoso per il quale effettivamente occorrerà assumere un'iniziativa anche legislativa.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del Governo, l'ordine del giorno n. 600 non sarà posto ai voti.

Gli emendamenti 3.111 e 3.0.102 sono stati ritirati.

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 3.115 del senatore Germanà.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.100, 3.101 e 3.102, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.114, presentato dal senatore Germanà.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 3.103 è decaduto. Ricordo che gli emendamenti 3.104, 3.105 e 3.106 sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 3.115, presentato dai senatori Germanà e Bornacin.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 3.107, 3.108, 3.109, 3.110 e 3.111 sono stati ritirati.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 3.112 è decaduto.

Ricordo che l'emendamento 3.113 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 3.0.100, 3.0.101, 3.0.102 e 3.0.103 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, successivamente ritirati, e un ordine del giorno dalla Commissione che invito il relatore ad illustrare.

VEDOVATO, *relatore*. L'ordine del giorno si intende illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno n. 4 (nuovo testo) non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti, da intendersi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VEDOVATO, *relatore*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti, diversamente il parere è contrario.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Germanà se accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti presentati.

GERMANÀ. Signor Presidente, volendo dimostrare qual è l'attenzione della maggioranza nei riguardi delle Forze armate e delle forze dell'ordine, mantengo in votazione i miei emendamenti.

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 6.102 e 6.103.



PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dai senatori Germanà e Bornacin.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dai senatori Germanà e Bornacin.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 6.100 e 6.101 sono stati ritirati. Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti aggiuntivi, da intendersi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

VEDOVATO, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'ordine del giorno n. 100.

Vorrei fare un'osservazione in merito all'ordine del giorno n. 5. Il primo punto del dispositivo esplicita con estrema precisione il fatto che il comma 59 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante norme sull'ordinamento degli enti locali, è ora trasposto nell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. È evidente che tale indicazione vale anche per il comma 1 dell'articolo 7, ove è presente un riferimento al comma 59 della già citata legge n. 127.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti aggiuntivi, diversamente il parere è contrario. Credo comunque che gli emendamenti 7.0.100 e 7.0.101 debbano ritenersi assorbiti dall'accoglimento dell'ordine del giorno n. 1.

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il parere espresso dal relatore e accolgo gli ordini del giorno nn. 5 e 100.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 5 e 100 non saranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito a ritirare gli emendamenti aggiuntivi.

BESOSTRI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.0.100, rammaricandomi del fatto che non possa essere accolto per motivi di tempo; il tema sollevato è comunque assorbito dall'ordine del giorno n. 1.

VERALDI. Ritiro l'emendamento 7.0.101.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento 7.0.102 è stato ritirato. Passiamo alla votazione finale.

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al provvedimento, con le critiche svolte in discussione generale.

Prendo atto di quanto affermato dal Sottosegretario sulla necessità di approvare e rendere operativo il disegno di legge, ma vorrei sottolineare che ciò accade con un ritardo di cinque anni. Comprendo che il Sottosegretario è salito sul pullman comunista con le strisce dell'Ulivo alla penultima fermata e scenderà all'ultima. Mi fa piacere che sia ottimista: in Commissione mi ha suggerito di trasformare gli emendamenti in ordini del giorno, pensando di poter fare qualcosa per noi in futuro; spero che saremo noi ad operare in futuro. Vorrei inoltre ricordare al Sottosegretario che nel programma presentato dall'Ulivo, in questo passaporto per il domani, non c'è niente che riguardi il disagio abitativo. Questo passaporto avrà il visto di espatrio per voi; lo daranno i cittadini italiani nelle prossime consultazioni elettorali, ma solo per l'espatrio. (*Commenti della senatrice Fiorillo*).

VERALDI. Siamo in Europa, il passaporto non occorre!

ROMANO CARRATELLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo prende atto dell'ottimismo del senatore Germanà.

SCIVOLETTO. Ricordo al senatore Germanà che si può perdere all'ultima tappa.

PRESIDENTE. Senatore Germanà, lasci le profezie ai profeti ... (*Applausi del senatore Scivoletto*)...anche perché non sempre portano fortuna.

GERMANÀ. Non sono superstizioso e comunque le lascio agli elettori.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, io non faccio alcun tipo di profezia. Ricordo infatti le parole dell'allenatore di calcio Boskov il quale affermava che le partite terminano al 90° minuto, quando l'arbitro fischia. Pertanto, la prendo in questo modo.

Ad ogni modo, in base ai pezzi che la maggioranza sta perdendo in questi giorni con parlamentari che stanno passando al Polo, credo che l'aria non sia buona. Comunque, vedremo quello che accadrà e saremo testimoni.

SCIVOLETTO. Sono rami secchi.

BORNACIN. Il senatore Erroi non era tanto un ramo secco; era un amico personale di D'Alema. Lo diceva lui ed ora è passato a Forza Italia. Comunque, ognuno è responsabile delle proprie azioni.

SCIVOLETTO. Anche tra gli amici di D'Alema ci sono i rami secchi.

PRESIDENTE. Signori, evitiamo polemiche.

BORNACIN. Vorrei comunque dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame, che sicuramente avremmo voluto diverso, a cominciare dal titolo, in cui si fa riferimento alla riduzione del disagio abitativo. Io non credo che nel nostro Paese esista un disagio abitativo bensì una vera crisi dal punto di vista della politica della casa, delle locazioni, degli affitti, della possibilità di trovare abitazioni, soprattutto da parte degli enti deputati all'edilizia cosiddetta popolare.

Esiste la crisi degli ex IACP, oggi denominati in modo diverso a seconda delle regioni. Nella mia si chiamano ARTE ma non so di fare cosa, forse di non fare nulla; ad ogni modo la nuova giunta regionale ci sta provando, basta fare riferimento allo smobilizzo del patrimonio degli enti di previdenza che suscita ancora oggi tutta una serie di polemiche.

Comunque, il poco è meglio del niente. Siamo critici sul provvedimento ma riteniamo che in questo momento debba essere approvato così com'è per andare incontro alle esigenze abitative degli italiani. Per tale motivo, ripeto, il nostro voto è favorevole.

CARPINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPINELLI. Signor Presidente, colleghi, vorrei ricordare ai senatori Bornacin e Germanà, con i quali condivido l'appartenenza alla 8<sup>a</sup> Commissione e un certo stile di comportamento, che per quanto concerne i transfughi dell'ultima ora «*Timeo Danaos et dona ferentes*». (*Commenti del senatore Bornacin*).

Per quanto riguarda invece l'augurio rivolto dal collega Germanà in merito ai passaporti senza ritorno, ritengo ci siamo tutti battuti affinché in ogni circostanza e in ogni caso ci sia sempre la possibilità di un ritorno. (*Applausi del senatore Scivoletto*). E vorrei ricordare a un collega del suo partito, che prima non voleva fare prigionieri ed ora vuole fare piazza pulita, che forse bisogna essere molto prudenti nelle dichiarazioni.

Ciò premesso, vorrei sottolineare che quello al nostro esame non mi sembra un provvedimento elettoraleistico; credo sia ingeneroso definirlo in questo modo. Si tratta di un provvedimento che ha uno spirito informatore e che si articola su due direttrici. La prima è volta a dare una risposta all'emergenza e ritengo che tale risposta sia sufficientemente intelligente. Infatti, mentre da un lato si tende a ridurre il disagio di categorie socialmente deboli, dall'altro si ipotizzano programmi innovativi e di sperimentazione. Sotto questo aspetto vorrei rilevare che non esiste provvedimento elettorale proprio perché la sperimentazione e l'innovazione si proiettano nel tempo e quindi richiederanno tempi più lunghi rispetto a una campagna elettorale che inizierà da qui a qualche settimana.

Il secondo aspetto fortemente significativo è l'elemento di trasparenza e di chiarificazione che esso contiene. Il provvedimento, cioè, è indirizzato a quelle realtà in cui esiste un fabbisogno effettivamente accertato. È pertanto un elemento importante di chiarificazione, che serve a dare garanzie e sicurezza a tutti.

Per questi motivi brevemente enunciati, a nome del mio Gruppo, esprimo il voto convinto su questo provvedimento. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PRESIDENTE. Senatore Carpinelli, ovviamente il senatore Germanà scherzava perché oggi lo trovo goliardico.

CARPINELLI. Non si sa mai!

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

### **Per una tempestiva approvazione dei disegni di legge nn. 1719 e 4573**

GERMANÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, ho saputo che il presidente Mancino, sollecitato da qualche collega della Camera, prenderà a cuore il caso di Tiberio Mitri e Duilio Loi. Sono ex campioni del mondo di pugilato che hanno ben rappresentato l'Italia e che vivono purtroppo in condizioni di grosso disagio economico.

Auspicherei che la Commissione bilancio esaminasse quanto prima i disegni di legge in titolo, inviatigli dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, il cui *iter* è da tempo bloccato in quella sede.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà in tal senso.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Essendo esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, soltanto per ascoltare le decisioni della Conferenza dei Capigruppo, convocata alle ore 16.

La seduta è tolta (*ore 12,35*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884)**

## ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

**Approvato***(Finalità della legge)*

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

## Art. 2.

**Approvato con emendamenti***(Edifici)*

1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, con esclusione di quelli relativi ai telai in cemento armato, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

*a)* in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

*b)* in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. In edifici e complessi di edifici staticamente collegati, in particolare nei centri storici, è esclusa la competenza per i progetti che modifichino il regime statico di una o più unità immobiliari

senza che vi sia un progetto di prevenzione sismica elaborato da tecnici abilitati, riguardante l'intero complesso o edificio.

2 La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza di geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Ai geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato.

5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

## EMENDAMENTI

### 2.1

SCIVOLETTO

#### **Approvato**

*Al comma 1, nell'alinea sostituire le parole: «di quelli relativi ai telai in cemento armato» con le seguenti: «dei calcoli statici di complessi di strutture, organicamente e solidalmente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato».*

---

### 2.2

BOSI, BALDINI

#### **Id. em. 2.1**

*Al comma 1, nell'alinea sostituire le parole: «di quelli relativi ai telai in cemento armato» con le seguenti: «dei calcoli statici di complessi di strutture, organicamente e solidalmente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato».*

---



**2.3**

SCIVOLETTO

**Approvato**

*Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È esclusa la competenza per i progetti strutturali di adeguamento antisismico di complessi edilizi staticamente collegati».*

---

**2.4**

BOSI, BALDINI

**Id. em. 2.3**

*Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È esclusa la competenza per i progetti strutturali di adeguamento antisismico di complessi edilizi staticamente collegati».*

---

**2.5**

BOSI, BALDINI

**Approvato**

*Al comma 2, sostituire le parole: «di geometri e periti» con le altre: «dei geometri e dei periti».*

---

**2.6**

BOSI, BALDINI

**Approvato**

*Al comma 4, dopo le parole: «Ai geometri e» inserire l'altra: «ai».*

---

**2.7**

BOSI, BALDINI

**Approvato**

*Al comma 4, sostituire le parole: «igienico-sanitaria» con le altre: «gli interventi igienico-sanitari».*

---

**2.8**

BOSI, BALDINI

**Approvato**

*Al comma 4, sostituire la parola: «nonché» con le altre: «gli interventi».*

---

**2.9**

BOSI, BALDINI

**Approvato**

*Al comma 4, prima della parola: «risanamento» inserire la parola: «di».*

---

**2.10**

BOSI, BALDINI

**Approvato**

*Al comma 4, prima della parola: «ristrutturazione» inserire la parola: «di».*

---

**2.11**

SCIVOLETTO

**Approvato**

*Al comma 4, sostituire le parole: «sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato» con le altre: «statico-strutturali su i complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1».*

---

**2.12**

BOSI, BALDINI

**Id. em. 2.11**

*Al comma 4, sostituire le parole: «sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato» con le altre: «statico-strutturali su i complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1».*

---

## ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 3.

**Approvato***(Urbanistica)*

1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

## Art. 4.

**Approvato con un emendamento***(Prestazioni varie)*

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

## EMENDAMENTO

**4.1**

LEONI

**Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «Rientrano nella competenza professionale» aggiungere la seguente: «anche».*

---

## ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 5.

**Approvato**

*(Norme relative ad altre  
competenze professionali)*

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

## Art. 6.

**Approvato con emendamenti**

*(Norme transitorie)*

1. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1.

2. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore a dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia come definita dall'articolo 2, comma 1, allorché dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

*a)* aver frequentato, con profitto, corsi di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private della durata di almeno 120 ore, indetti dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con istituti di istruzione secondaria superiore, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle professioni;

*b)* aver comprovato, al consiglio del collegio professionale competente per territorio, l'esecuzione di progettazione e direzione dei lavori afferenti opere di edilizia pubblica o privata secondo *standard* fissati dai consigli nazionali delle professioni.

3. Fino alla data di entrata in vigore di apposite disposizioni in materia di riconoscimento della laurea di primo livello per l'accesso alle pro-

fessioni di geometra e di perito industriale, i periodi di pratica o di formazione e lavoro di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 e al comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono elevati a tre anni. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra e di perito industriale, da sostenere previa frequenza dei corsi di cui al comma 2, lettera *a)*, sono disciplinati in coerenza, per quanto attiene all'edilizia, alle competenze professionali così come definite dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

4. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

## EMENDAMENTI

### 6.1

BOSI, BALDINI

#### **Approvato**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «delle professioni» con le altre: «delle rispettive professioni».*

---

### 6.2

BOSI, BALDINI

#### **Approvato**

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «delle professioni» con le altre: «delle rispettive professioni».*

---

## DISEGNO DI LEGGE

**Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478)**

## ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

**Approvato**

1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

## Art. 2.

**Approvato con un emendamento**

1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. L'informatore scientifico del farmaco deve essere in possesso del diploma di laurea in farmacia, medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, scienze biologiche, chimica, chimica industriale o tecnologie farmaceutiche, ovvero del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco o scienza delle preparazioni alimentari.

2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del decreto legislativo medesimo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

## EMENDAMENTI

**2.100**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.150**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'informatore scientifico del farmaco deve aver sostenuto l'esame di abilitazione alla professione presso una commissione, istituita con decreto ministeriale, previo corso di formazione della durata di sei mesi a carico delle aziende farmaceutiche e su programma ministeriale».*

---

**2.500**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della sanità, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", e dei successivi decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127».*

---

**2.200**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Ritirato**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco o scienza delle preparazioni alimentari».*

---

**2.400**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

**Decaduto**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o scienza delle preparazioni alimentari».*

---

## ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 3.

**Approvato con un emendamento**

1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli informatori scientifici.

3. Il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è disciplinato con le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981.

## EMENDAMENTI

**3.100**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.200**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Approvato**

*Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico».*

---



## ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 4.

**Approvato**

1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.

## EMENDAMENTO

**4.400**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

**Decaduto**

*Sopprimere gli articoli da 4 a 26.*

---

## ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 5.

**Approvato**

1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

## EMENDAMENTO

**5.1**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Ritirato**

*Al comma 2, sostituire le parole: «di nove informatori scientifici del farmaco», con le altre: «di cinque informatori scientifici del farmaco nei collegi aventi meno di 500 iscritti e di nove informatori scientifici del farmaco negli altri,».*

---

## ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 6.

**Approvato**

1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

## Art. 7.

**Approvato con un emendamento**

1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

- a) compilare e tenere l'albo del collegio;
- b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;
- c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;
- e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;
- f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;
- g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- h) interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti e tra questi e le aziende presso le quali essi prestano la propria opera;

i) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;  
l) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale.

2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, avrà cura annualmente di promuovere, organizzare e sovrintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

3. L'effettuazione di tali corsi e dei relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della sanità, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

## EMENDAMENTI

### 7.1

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

#### **Approvato**

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

### 7.2

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

#### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 3.*

---

## ARTICOLI 8, 9 E 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 8.

#### **Approvato**

1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

## Art. 9.

**Approvato**

1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

## Art. 10.

**Approvato**

1. È istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

## EMENDAMENTI

**10.1**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Ritirato**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito il registro nazionale degli informatori scientifici del farmaco. Al registro nazionale debbono essere iscritti tutti coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di informazione scientifica di cui al precedente articolo 1, e che siano in possesso dei requisiti fissati dalla presente legge».

**10.2**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 2.*

ARTICOLO 11, 12, 13 E 14 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

**Approvato**

1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perchè esercitino la funzione di revisore dei conti.

Art. 12.

**Approvato**

1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

*a)* vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

*b)* coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonchè disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

*c)* esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonchè su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

*d)* decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

*e)* decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;

*f)* redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

*g)* determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

Art. 13.

**Approvato**

1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 14.

**Approvato**

1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.

EMENDAMENTI

**14.100**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.200**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. L'eleggibilità alle cariche di cui alla presente legge è regolata dalla normativa dell'Unione europea».

---

ARTICOLI 15, 16, E 17 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

**Approvato**

1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale e interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

Art. 16.

**Approvato**

1. L'albo di cui all'articolo 15 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

Art. 17.

**Approvato con un emendamento**

1. Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;
  - b) godimento dei diritti civili;
  - c) possesso di uno dei diplomi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

EMENDAMENTO

**17.500**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) possesso di uno dei titoli universitari definiti con decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2».*

---

## ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

**Approvato**

1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

- a) per la perdita del godimento dei diritti civili;
- b) per condanna penale;
- c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;
- d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

## EMENDAMENTO

**18.1**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

ARTICOLI 19, 20 E 21 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

**Approvato**

1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 20.

**Approvato**

1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provin-



ciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonchè presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della sanità.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

Art. 21.

### **Approvato**

1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

## EMENDAMENTO

### **21.1**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

### **Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

## ARTICOLI 22, 23 E 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

### **Approvato**

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

Art. 23.

**Approvato**

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

Art. 24.

**Approvato**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 15, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

EMENDAMENTO

**24.100**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le altre: «quattro anni».*

---

ARTICOLI 25 E 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

**Approvato**

1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui alla lettera g) dell'articolo 12 ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 26.

### **Approvato**

1. Il Governo, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, emana il relativo regolamento di esecuzione. Con il predetto regolamento di esecuzione sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.

## DISEGNO DI LEGGE

### **Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione (4818)**

## ORDINI DEL GIORNO

### **9.4818.1**

LA COMMISSIONE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4818, recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione,

invita il Governo:

ad applicare le direttive e le istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, contenuto in circolari e regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri, secondo i principi contenuti nelle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**9.4818.2**

LEONI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4818, recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione;

considerata l'opportunità di equiparare l'imposizione fiscale sul canone di locazione delle unità immobiliari ad uso abitativo a quella esistente su altre forme di investimento;

ritenuto che una imposizione fissa, avendo come conseguenza la certezza di reddito del capitale immobiliare, costituisce incentivo per i proprietari di immobili ad immettere nel mercato immobiliare le loro proprietà;

ritenuto altresì che una maggior offerta di immobili, unitamente ad una auspicata riduzione del carico fiscale, abbia come conseguenza una riduzione spontanea dei canoni di locazione, con beneficio, quindi, anche per coloro che cercano un alloggio in affitto,

impegna il Governo:

nell'ambito di una complessiva ridefinizione della fiscalità immobiliare tesa possibilmente ad una riduzione della pressione fiscale sugli immobili, da effettuarsi prima della scadenza della prossima dichiarazione dei redditi, a verificare la possibilità di prevedere che il canone risultante dal contratto di locazione delle unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitativo sia assoggettato ad imposta sostitutiva.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

---

**9.4818.3**

LEONI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4818, recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione;

considerato che, in alcuni casi, i canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo sono soggetti ad imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

tenuto conto che i cittadini che occupano tali immobili sono costretti a sostenere costi aggiuntivi rispetto ad altri e ciò, oltre a creare spequazioni, disincentiva l'accesso alla locazione di una considerevole parte del mercato immobiliare aggravando la già critica situazione di disagio abitativo;

considerato altresì che tra le ultime misure adottate dal Governo per fronteggiare il disagio abitativo non è stata presa in considerazione la possibilità dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per tali immobili e ciò nonostante il Governo, nella seduta del 1o dicembre 1998 dell'Assemblea della Camera, abbia accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/790-C/6, da tener conto in sede di redazione degli atti propri di attuazione del secondo canale previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita siano esentati dall'imposta sul valore aggiunto, ovvero, in subordine, affinché sia riconosciuto un credito d'imposta al conduttore pari alla relativa imposta sul valore aggiunto pagata.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

### **Approvato**

*(Trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 11  
della legge 9 dicembre 1998, n. 431)*

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

«5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la ripartizione è effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno».

2. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario *ad acta*; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico dell'ente inadempiente».

## EMENDAMENTI

**1.100**

LEONI

**Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.101**

LEONI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**1.102**

LEONI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed effettivamente attribuite alle stesse entro i successivi trenta giorni».*

---

**1.103**

LEONI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, sostituire le parole: «fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno» con le altre: «numero dei contratti di locazione registrati nelle regioni e nelle province autonome nell'anno» e sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.104**

LEONI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.200**

GUBERT

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 6.200 e 7.0.300, nell'odg n. 200**

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e alle province autonome» e le parole: «o alla provincia autonoma».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

**9.4818.200** (già emm. 1.200, 6.200 e 7.0.300)

GUBERT, ANDREOLLI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4818, recante "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione",

impegna il Governo, nel dare attuazione a detta legge:

a rispettare integralmente le prerogative delle province autonome di Trento e Bolzano garantite dagli Statuti di autonomia e dalle loro norme di attuazione.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

**Approvato**

*(Misure per l'emergenza abitativa)*

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, è aumentata al 60 per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi. Alle unità immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

EMENDAMENTI

**2.100**

LEONI

**Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.101**

LEONI

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

---



**2.103**

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

**Decaduto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è apportata la seguente modificazione:

a) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b), nonché le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d) si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate».

**2.104**

DE LUCA Athos, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, AGOSTINI, BESOSTRI, D'ALESSANDRO PRISCO, DE ZULUETA, FALOMI, MARINO, MAZZUCA POGGIOLINI, PAROLA, PELLEGRINO

**Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em.2.0.100, nell'odg n. 500**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'articolo 43, il comma 18, è sostituito dal seguente:

«18. Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea le parole "le società derivanti da processi di privatizzazioni nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie" sono sostituite dalle seguenti parole "le società a prevalente partecipazione pubblica";

b) alla lettera b) aggiungere infine, le seguenti parole: "il diritto di prelazione di cui alla precedente lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla presente lettera b) si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

**2.0.100**

DE LUCA Athos

**Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.104, nell'odg n. 500**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*bis*.

*(Dismissioni degli immobili degli enti previdenziali)*

Al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. L'Ente previdenziale proprietario, preliminarmente all'avvio della procedura competitiva, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, invia ai conduttori dei locali in cui siano esercitate, sulla base di contratti di locazione, attività commerciali, artigianali, turistico ricettive o di pubblico esercizio, che siano compresi nel compendio o nel lotto dei beni appartenenti all'Ente medesimo e oggetto del programma straordinario di vendita di cui alla presente legge, comunicazione scritta con invito a costituirsi in consorzi, cooperative o comunque gruppi unitari finalizzati all'acquisto in blocco dei suddetti locali e ad esercitare, a mezzo degli stessi, il diritto di prelazione, sulla base del valore di stima determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro i termini e con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole "a norma dello stesso comma" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dei commi precedenti" dopo le parole: "dei soggetti medesimi" sono aggiunte le seguenti: "o, qualora si dia corso alla procedura di cui al comma 1-*bis*, dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dei conduttori"».

## ORDINE DEL GIORNO

**9.4818.500** (già emm.2.104 e 2.0.100)

DE LUCA Athos

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4818, recante "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione",

invita il Governo:

a prendere gli opportuni provvedimenti volti a risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.104 e 2.0.100.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazioni

---

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

**Approvato**

*(Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo)*

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, il Ministro dei lavori pubblici promuove, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.

2. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di

cui al comma 1 e da corrispondere sotto forma di contributi ai soggetti attuatori, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 70 miliardi per l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti.

#### EMENDAMENTI

##### **3.100**

LEONI

##### **Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

##### **3.101**

LEONI

##### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 1.*

---

##### **3.102**

LEONI

##### **Ritirato**

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Ad incremento delle risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna attribuita dal Ministero dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse di cui al presente articolo sono prevalentemente utilizzate per interventi di recupero urbano, da definire attraverso appositi accordi di programma quadro tra le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali interessati, aventi finalità di incrementare l'offerta di alloggi da destinare alla locazione».

---

### 3.114

GERMANÀ

#### Respinto

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «cooperative di abitazione» aggiungere le seguenti: «, soggetti senza fini di lucro di cui al libro primo del codice civile aventi persona giuridica».*

---

### 3.103

ERROI

#### Decaduto

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni a tensione abitativa e nelle aree soggette al recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare nella misura del sessanta per cento delle risorse disponibili permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del restante quaranta per cento delle risorse alla locazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto».*

---

### 3.104

LEONI

#### Ritirato

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431» aggiungere le seguenti: «alla locazione».*

---

**3.105**

LEONI

**Ritirato**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».*

---

**3.106**

LEONI

**Ritirato**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «prioritariamente per rispondere» fino alla fine del comma.*

---

**3.115**

GERMANÀ

**Respinto**

*Al comma 1 aggiungere, in fine le seguenti parole: «e per rispondere alle esigenze abitative temporanee di lavoratori non residenti, originate da mobilità lavorativa. In tale ultimo caso, gli alloggi potranno essere realizzati in forma di residenze attrezzate con prestazione di servizi ricettivi essenziali e con erogazione di ulteriori servizi connessi con l'integrazione e l'assistenza dei singoli utenti».*

---

**3.107**

LEONI

**Ritirato**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il programma definisce i requisiti delle categorie beneficiarie secondo le necessità segnalate da ciascuna regione o provincia autonoma. In ogni caso, gli alloggi situati nelle zone territoriali definite come «centri storici» sono destinati, prioritariamente, ai cittadini residenti da almeno 10 anni nel territorio del comune interessato».*

---

**3.108**

LEONI

**Ritirato**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, gli alloggi situati nelle zone territoriali definite come «centri storici» sono destinati, prioritariamente, ai cittadini residenti da almeno 10 anni nel territorio del comune interessato».*

---

**3.109**

LEONI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.110**

LEONI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.111**

ALBERTINI, MARINO, GAMBINI, BONAVITA

**Ritirato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 9 comma 1 n. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è sostituito dal seguente: «Nelle restanti zone è prescritta una distanza minima assoluta di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti per gli interventi di nuova costruzione; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 nonché per gli interventi di ampliamento e sopraelezione degli edifici esistenti la distanza dagli edifici non può essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti».

---

**3.113**

LEONI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.112**

ERROI

**Decaduto**

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Per l'attuazione dei comparti previsti nei piani attuativi di iniziativa privata è sufficiente per la costituzione del consorzio, fatte salve le leggi regionali ove esistenti, il concorso dei proprietari che rappresentino la maggioranza del valore catastale.

4-*ter*. I consorzi di quel precedente comma richiedono al Comune l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti previa diffida agli stessi ad aderire. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati antecedentemente alla formazione del comparto, scomputato della quota di oneri urbanizzativi connessi all'attuazione dello stesso e può essere corrisposta anche mediante permuta di altre proprietà immobiliari site nel Comune».

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 3

**3.0.100**

LEONI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo, da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita, e che hanno come conduttori soggetti che non operano in regime IVA.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-



mazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **3.0.101**

LEONI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Al fine di incrementare l'offerta di alloggi da destinare alla locazione, per il triennio 2001-2003, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il canone risultante dal contratto di locazione delle unità immobiliare concesse in locazione ad uso abitativo, e quello delle loro pertinenze, è soggetto all'imposta sostitutiva nella misura del 12,5 per cento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **3.0.102**

MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI, MANZI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni a favore di nuclei familiari disagiati)*

1. All'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. I comuni possono destinare il 10 per cento delle risorse ad essi attribuite per le esigenze abitative dei nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratti.

8-ter. I comuni definiscono, con proprio atto deliberativo, i requisiti che i soggetti di cui al comma precedente devono possedere ai fini della fruizione di quota parte delle risorse indicate al medesimo comma«».

### 3.0.103

SCIVOLETTO

#### **Ritirato e trasformato nell'odg n. 600**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, realizzati alla data del 31 dicembre 1960 e di proprietà dei comuni, possono presentare al comune domanda di cessione in proprietà dell'alloggio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La suddetta disposizione si applica altresì agli aventi causa dei soggetti assegnatari.

2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1 determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è ridotta del 50 per cento.

3. I comuni hanno facoltà di adottare, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, un provvedimento di accoglimento o di rigetto della stessa».

## ORDINE DEL GIORNO

**9.4818.600** (già em.3.0.103)

SCIVOLETTO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4818, recante "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione",

impegna il Governo:

ad assumere, nel più breve tempo possibile, iniziative volte a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.0.103.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

**Approvato**

*(Programma innovativo in ambito urbano)*

1. Il Ministero dei lavori pubblici promuove, coordinandolo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa.

2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Le residue disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al programma di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti.

## EMENDAMENTI

**4.100**

LEONI

**Ritirato**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere appositi programmi di recupero urbano finalizzati, prioritariamente, ad incrementare la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e di città metropolitane e che prevedano, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione».

*Conseguentemente, sostituire le parole: «del programma» ovunque ricorrano nel testo dell'articolo con le seguenti: «dei programmi» e le parole: «al programma» con le seguenti: «ai programmi».*

---

**4.101**

LEONI

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «l'integrazione sociale e».*

---

**4.102**

LEONI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**4.103**

LEONI

**Ritirato**

*Al comma 4, dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «e sentite le competenti Commissioni parlamentari».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

**9.4818.4** (nuovo testo)

LA COMMISSIONE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4818, recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione, in relazione al programma innovativo in ambito urbano previsto dall'articolo 4,

impegna il Governo:

a comprendere in tale programma anche gli interventi di riqualificazione degli ambiti urbani e delle infrastrutture circostanti le grandi stazioni ferroviarie, in corso di riqualificazione con le risorse di cui all'*addendum* n. 2 del Contratto di programma Governo-Ferrovie dello Stato spa, riservando a tali interventi una quota delle disponibilità previste dallo stesso articolo 4.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

**Approvato**

*(Attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)*

1. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabiliti i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione nonché i requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. Gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203

del 1991, per i quali siano venute meno in tutto o in parte le finalità originariamente attestate dal prefetto territorialmente competente, in mancanza di richieste da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sono assegnati sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ogni regione.

#### EMENDAMENTO

##### **5.100**

LEONI

##### **Ritirato**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione, la determinazione dei canoni di locazione ed i requisiti degli assegnatari stabiliti dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica».

---

#### ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

##### **Approvato**

*(Riprogrammazione di fondi di edilizia residenziale pubblica)*

1. I fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, già attribuiti alle regioni, possono essere riprogrammati dalle stesse anche in difformità dagli obiettivi fissati dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. All'articolo 17 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1».

3. Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977.

4. Nei limiti dei vigenti stanziamenti di bilancio, le eventuali economie di contributo derivanti dall'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno per i fondi di propria competenza, determinano le modalità di utilizzo di tali economie.

## EMENDAMENTI

### 6.102

GERMANÀ

#### Respinto

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. È autorizzato per l'anno 2001, un limite di impegno della durata di quindici anni, pari a lire 5 miliardi annui, per la concessione di contributi integrativi da destinare alle cooperative edilizie già fruente di un contributo originario ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni. L'entità dei contributi integrativi è determinata dal Ministro dei lavori pubblici. Altresì è autorizzato per l'anno 2001, un limite di impegno della durata di quindici anni, pari a lire 5 miliardi annui, per la concessione di contributi integrativi, ovvero suppletivi, alle cooperative edilizie che abbiano ultimato il programma dei lavori per le finalità di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinarsi all'abbattimento progressivo e con finalità perequative fra le diverse modalità di finanziamento effettuate, delle maggiori spese ed oneri sostenuti, compresi gli interessi di pre-ammortamento. Il Ministro dei lavori pubblici determina l'entità di tali contributi integrativi che sono concessi alle cooperative esclusivamente per i finanziamenti a cui sono stati applicati tassi di interesse superiori al 4,5 per cento».

**6.100**

LEONI

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «permanentemente».*

---

**6.103**

GERMANÀ

**Respinto**

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione» aggiungere le seguenti: «e al rifinanziamento dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni, per la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie già fruente di un contributo originario ovvero integrativo».*

---

**6.200**

GUBERT

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.200 e 7.0.300, nell'odg n. 200**

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**6.101**

LEONI

**Ritirato**

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e il Ministero dei lavori pubblici».*

---



ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

**Approvato**

*(Promozione delle società di trasformazione urbana)*

1. Il Ministero dei lavori pubblici, al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle società di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilità economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonché degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica.

2. Costituisce elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 la previsione, all'interno delle trasformazioni ipotizzate, di interventi, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione, destinati all'edilizia residenziale pubblica.

3. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, di lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1.

## ORDINE DEL GIORNO

**9.4818.5**

LA COMMISSIONE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4818, recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione,

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge n. 4818 reca misure per la promozione delle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ora trasposto nell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

l'articolo 7 del disegno di legge n. 4818 prevede che il Ministero dei lavori pubblici, al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle suddette società di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilità economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonché degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica;

la richiamata disposizione dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dispone che gli interventi di trasformazione urbana di cui sopra, debbano essere attuativi degli strumenti urbanistici vigenti;

nell'articolo 7 del disegno di legge n. 4818 manca qualsiasi richiamo a tale importante vincolo di rispetto degli strumenti urbanistici vigenti,

impegna il Governo:

1) a garantire, in sede di attuazione del presente disegno di legge, l'osservanza di quanto disposto all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ora trasposto nell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

2) di conseguenza ad emanare direttive affinché venga garantito che le ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale, di cui all'articolo 7 del presente disegno di legge, siano attuative degli stru-

menti urbanistici vigenti così come richiesto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INTRODURRE ARTICOLI  
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

**7.0.100**

BESOSTRI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le direttive e le istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, contenute in circolari e regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri, rientrano nell'ambito delle disposizioni normative di cui al comma 5«».

---

**7.0.101**

VERALDI, ERROI, FOLLIERI

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 100**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le direttive e le istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo contenute in circolari e regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri, rientrano nell'ambito delle disposizioni normative di cui al comma 5«».

---

**7.0.102**

CABRAS, BESSO CORDERO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. Le aree ex ACAI ed SMCS site nel comune di Carbonia, assegnate in proprietà all'Istituto autonomo case popolari della provincia di Cagliari in virtù del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 24 dicembre 1974, sono attribuite in proprietà esclusiva al comune di Carbonia.

2. Sono escluse da tale trasferimento quelle aree già destinate all'edificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica».

**7.0.300**

GUBERT

**Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.200 e 6.200, nell'odg n. 200**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle province di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni previste dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione.».

**ORDINE DEL GIORNO****9.4818.100** (già em.7.0.101)

VERALDI, FOLLIERI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4818, recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione,

ritenuto che, ai fini di una puntuale e corretta applicazione dell'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale al comma 4 richiama genericamente "le disposizioni normative in materia di locazioni", occorre riferirsi anche alle direttive e istruzioni in materia contenute in circolari e regolamenti approvate dal Consiglio dei ministri,

impegna il Governo:

affinché in sede di applicazione da parte della pubblica amministrazione della nuova disciplina che sarà introdotta con la legge in esame si tenga conto anche di tali direttive e istruzioni.

---

(\*) Accolto dal Governo

---



## Allegato B

### **Governo, trasmissione di documenti**

Con lettera in data 23 gennaio 2001, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Tricarico (Matera).

---

---

## **RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI**

(Pervenute dal 18 al 24 gennaio 2001)

### **SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 189**

BONFIETTI, PASQUINI: sulla situazione nei campi nomadi di Bologna (4-18899) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BOSI: sul divieto dell'uso abitativo di un condominio in località Tramaglio-Capo Caccia (4-20286) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CECCATO: sulla gestione della segreteria comunale dei comuni di Montecchio Maggiore e Thiene (Vicenza) (4-18803) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DI PIETRO: sull'incompatibilità delle cariche ricoperte dalla signora Agnese Borrelli, sindaco del comune di Boscotrecase (Napoli) (4-16909) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sul potenziamento delle strutture dell'Arma dei carabinieri in Molise (4-17439) (risp. BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sul bilancio di previsione del comune di Casalserugo (Venezia) (4-18930) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sulla durata dell'incarico di segretario comunale (4-19591) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sulla durata dell'incarico di segretario comunale (4-20042) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DOLAZZA: sulla realizzazione di interventi per il Giubileo (4-17853) (risp. NESI, *ministro dei lavori pubblici*)

- FLORINO: sullo scioglimento del consiglio comunale di Caivano (Napoli) (4-19736) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- sul rinnovo del consiglio comunale di Nola (Napoli) (4-19951) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MANFROI: sulla presenza di un'autovettura parcheggiata in zona vietata in corso Rinascimento a Roma (4-18250) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MARINO: sul concorso per addetti stampa dell'amministrazione provinciale di Caserta (4-17785) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- PASTORE: sull'affidamento dell'incarico di direttore generale della provincia di Pescara (4-19392) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- PERA: sulla convocazione di una seduta del consiglio comunale di Barga (Lucca) aperto alla cittadinanza (4-18655) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- RUSSO SPENA: sul contratto per l'affidamento del servizio di controllo sui tributi comunali di Massa Lubrese (Napoli) (4-17411) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- sull'abusivismo edilizio nel comune di Itri (Latina) (4-20127) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- SPECCHIA: sull'aumento del prezzo della benzina (4-16466) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)
- TAPPARO, LARIZZA: sulla cessione della società Compuprint (4-19604) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)
- VENTUCCI: sui risultati delle elezioni circoscrizionali a Roma (4-12502) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- WILDE: sull'appalto dei lavori per la sistemazione della piazza del Municipio nel comune di Calcinato (Brescia) (4-18051) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- sull'appalto dei lavori per la sistemazione della piazza del Municipio nel comune di Calcinato (Brescia) (4-18052) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- sul piano regolatore del comune di Manerbio (Brescia) (4-19734) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- sulle concessioni edilizie presso il comune di Puegnago del Garda (4-19800) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

### Mozioni

SCOPELLITI, SALVATO, CORRAO, LA LOGGIA, VOLCIC, PINTO, MANTICA, PASTORE, FOLLIERI, ROGNONI, PELLEGRINO, MASULLO, CARUSO Antonino, GRECO, GASPERINI, ROTELLI, VERTONE GRIMALDI, SELLA DI MONTELUCE, BESSO CORDERO, MANCONI, PETRUCCIOLI, VIGEVANI, D'ALÌ, PETTINATO, RAGNO, BEDIN, FALOMI, ZILIO, CUSIMANO, MILIO, SARTORI, CARCARINO, MARITATI, PASQUALI, CORTIANA, SENESE, MAGGIORE, DE LUCA Athos, BORTOLOTTI, TAROLLI, MONTAGNINO, TERRACINI, PACE, BISCARDI, PAGANO, MONTELEONE, PERUZ-



ZOTTI, BONFIETTI, BRUNO GANERI, PICCIONI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MINARDO, SEMENZATO, CASTELLANI Carla, GRUOSSO, MELONI, BUCCIERO. – Il Senato,

viste le precedenti risoluzioni sull'occupazione del Tibet e sulla repressione del suo popolo da parte delle autorità cinesi;

premessò:

che il rispetto per i diritti umani è un principio fondamentale oltre che una priorità della politica italiana;

che la 57<sup>a</sup> sessione della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani sarà convocata a Ginevra dal 19 marzo al 27 aprile 2001;

profondamente preoccupato del fatto che, nonostante la pressione da parte di organismi internazionali sul rispetto di diritti umani in Cina, il patrimonio culturale e spirituale tibetano continua ad essere minacciato di estinzione e permane una diffusa restrizione delle libertà fondamentali, quali quelle di riunione, espressione, religione e associazione;

confermando che la discriminazione in corso del popolo tibetano da parte della Repubblica popolare cinese sul piano religioso, politico, linguistico, culturale e dell'istruzione è da condannare,

chiede al Governo:

di avviare serie trattative con la Cina affinché il suo governo intraprenda un dialogo senza pregiudiziali, sul futuro del Tibet, con il Dalai Lama;

di prendere l'iniziativa, nella 57<sup>a</sup> sessione della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani a Ginevra, per l'adozione di una risoluzione in cui si esprima preoccupazione per le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate in Cina, ivi compresa la continua oppressione del Tibet;

di farsi altresì carico di raccogliere il sostegno di altri Stati membri della 57<sup>a</sup> Commissione sui diritti umani per impedire una possibile «mozione di non azione» e assicurare che la situazione dei diritti umani in Cina sia discussa.

(1-00623)

### **Interpellanze**

PERA, LA LOGGIA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che come risulta da numerose notizie di stampa la Commissione antimafia ha ascoltato in audizione segreta il presidente del tribunale dei minori di Catania, dottor Giovambattista Scidà, ed il sostituto procuratore di Catania, dottor Marino, in merito alla situazione degli uffici giudiziari del capoluogo etneo;

che i due magistrati avrebbero tracciato un allarmante quadro della situazione in cui versano gli uffici della procura di Catania, la quale sarebbe di fatto ostaggio di un gruppo di magistrati che tramite promesse, minacce, ricatti avrebbero guidato l'intero lavoro inquirente, condizionando pesantemente l'attività dell'ufficio, anche ricorrendo a gravi forme di intimidazione;

che tali magistrati, tramite i propri stretti collegamenti al CSM, sarebbero riusciti a condizionare le stesse decisioni dell'organo di autogoverno e avrebbero tentato, in alcuni casi riuscendoci, di controllare la procura di Messina, competente *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai magistrati di Catania;

che tale *lobby* avrebbe come suo massimo referente l'attuale presidente dell'ANM, dottor Giuseppe Gennaro, il quale avrebbe dichiarato: «Se vai in Commissione antimafia e accusi la procura di Catania saremo costretti a fare indagini e sequestri ogni giorno all'amministrazione del Polo di Catania a cominciare dai patti territoriali,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sovraesposti;

quali iniziative intenda adottare al fine di fare piena luce sulle vicende in questione.

(2-01206)

### Interrogazioni

ANTOLINI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la legge n. 78 del 31 marzo 2000 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per il riordino delle Forze di polizia;

il decreto legislativo n. 298 del 5 ottobre 2000, avente ad oggetto «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri», a norma dell'articolo 1 della predetta legge, ne ha dato attuazione, con decorrenza dal 24 ottobre 2000;

l'articolo 30 del decreto legislativo in esame ha fissato inspiegabilmente l'entrata in vigore del nuovo livello delle dotazioni organiche dei ruoli di cui alle tabelle 1, 2 e 3, allegate al suddetto decreto, alla data del 1° gennaio 2001, anche se il decreto legislativo è entrato in vigore alla data del 24 ottobre 2000;

il successivo articolo 31, comma 2, ha fissato la promozione al grado superiore in eccedenza al numero delle promozioni agli organici e ai numeri massimi della tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (che, invece, sarebbe dovuta decadere automaticamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione), come segue:

3 generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

7 colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;

18 tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;

tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre il numero già fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341;

l'aumento organico previsto dalle tabelle annesse al decreto legislativo, per i suddetti gradi, è stato innalzato in virtù di specifiche necessità che sono state portate a fondamento e giustificazione del riordino del-

l'Arma dei carabinieri, per una sua migliore capacità operativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), numeri 2 e 3, della legge delega 31 marzo 2000, n. 78;

il riferimento generico alla previsione di «disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi» sancito dall'articolo 1, comma 2, lettera *c*) numero 5, della legge delega 31 marzo 2000, n. 78, non può in materia di avanzamento creare palesi disparità di trattamento tra i gradi dello stesso ruolo, il cui avanzamento avviene a scelta, e che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono stati già valutati e sono stati dichiarati idonei al grado superiore;

si diversifica la promozione degli ufficiali in date diverse da quella naturale di entrata in vigore del decreto legislativo (24 ottobre 2000) e si nega l'evidente presenza di un numero di ufficiali già inseriti nelle graduatorie di merito dell'avanzamento per l'anno 2000, ai quali di diritto competerebbe l'inclusione in appositi quadri suppletivi di avanzamento proprio in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo nell'anno 2000 e non certamente per alcuni in data 31 dicembre 2000, e per i rimanenti rinviandoli alla valutazione per l'anno 2001 con i pari grado dell'aliquota in avanzamento per l'anno 2001, mai valutati;

quanto è disposto al comma 4 dell'articolo 31 del menzionato decreto, ove si sostiene che, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i criteri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), sconfessa quindi i principi base che hanno portato all'aumento dei posti di impiego per i suddetti gradi (che rimangono scoperti per alcuni anni) e rappresenta un evidente artificio per evitare di applicare l'avanzamento suppletivo come atto dovuto nei confronti degli ufficiali già valutati ed idonei nell'avanzamento per l'anno 2000, in favore invece, si deve supporre, sia di alcuni appartenenti alle future aliquote di valutazione degli anni a venire sia di alcuni che già rivestono il grado superiore e che, diversamente, si troverebbero, in seguito, ad essere colpiti dalle norme che disciplinano l'aspettativa per riduzione dei quadri, venendo posti prima in aspettativa e quindi in congedo;

esiste una costante e consolidata giurisprudenza, per cui, in presenza di posti liberi in organico e di personale già valutato dalla Commissione superiore di avanzamento e giudicato idoneo al grado superiore e non iscritto in quadro per mancanza di posti di cui alla tabella precedente, si deve dare corso alle promozioni degli ufficiali interessati per il riempimento del ruolo;

alla data odierna si è proceduto alla promozione di soli 3 generali, 7 colonnelli, 18 tenenti colonnelli e di tutti i capitani giudicati idonei per i quali si è omesso di specificare la decorrenza della promozione, in relazione al comma 2 dell'articolo 31 predetto (che rappresenta solo una eccezione immotivata alla regola, fatta passare come eccedenza al numero delle promozioni agli organici e ai numeri massimi già previsti dalla ta-

bella 1, annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito già approvate per l'anno 2000 dal Ministro della difesa, quando invece si doveva dare luogo alle promozioni di tutti gli iscritti in graduatoria sino al raggiungimento eventuale della copertura dei posti in organico), riempiendo così solo parzialmente i ruoli e creando evidenti sperequazioni, nonchè calpestando le legittime aspettative degli ufficiali già valutati e iscritti con idoneità nelle graduatorie di merito, tanto da intravedersi, in tal modo, interessi che certamente non sono quelli indicati dalla legge;

considerato che:

nello schema di decreto legislativo concernente il «riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza», all'articolo 52, secondo capoverso, è espressamente previsto che: «Per l'anno 2001, qualora le graduatorie di merito siano state già formate, le promozioni aggiuntive rispetto alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni sono attribuite, con decorrenza 1° gennaio, mediante formazione di appositi quadri suppletivi nei quali sono iscritti, in ordine di anzianità di ruolo, gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro. L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene, a decorrere dall'anno 2002, in ordine di graduatoria di merito»;

nel parere espresso, nel merito dello schema del citato decreto legislativo n. 298, dal Consiglio superiore delle Forze armate ed inviato al Ministro della difesa, con foglio protocollo n. 0783/AFF. 1012 del 18 luglio 2000, è stato posto in evidenza che erano emerse differenziazioni concernenti sia la durata del regime transitorio (articolo 31, commi 4 e 5, lettera *d*) sia, soprattutto, la progressione di carriera e il conseguente trattamento economico (articolo 17, tabella 1),

si chiede di conoscere:

come sia potuto accadere che il Corpo della Guardia di finanza abbia correttamente dato attuazione alla parte attinente all'avanzamento suppletivo in presenza della previsione dell'entrata in vigore del decreto legislativo nell'anno 2001 (che riguarda il Corpo), mentre l'Arma dei carabinieri, quarta Forza armata, nell'ambito della stessa anticipata previsione per l'anno 2000 (si ritiene per il diverso e più breve periodo della delega, concessa in funzione delle prioritarie esigenze esposte dall'Arma dei carabinieri), ha di fatto calpestatato l'evidente diritto degli ufficiali già valutati e giudicati idonei al grado superiore, non iscritti in quadro per mancanza di posti, non promuovendoli con decorrenza dal 1° gennaio 2000, come sarebbe stato corretto facesse, e, quindi non prevedendo correttamente quanto è stato previsto invece dal Corpo della Guardia di finanza, che ha sancito per le promozioni aggiuntive proprio la decorrenza dal 1° gennaio 2001 mediante formazione di appositi quadri suppletivi nei quali sono iscritti, in ordine di anzianità di ruolo, gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro;

per quale motivo, pertanto, non sia avvenuta l'immediata promozione di tutti gli ufficiali, già valutati ed iscritti con giudizio di idoneità nelle graduatorie di merito per l'avanzamento dell'anno 2000, con decorrenza dal 1° gennaio 2000;

per quale motivo in sede di Consiglio dei ministri non sia stata apportata la modifica dell'articolo 30, comma 2, e dell'articolo 31, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 298, alla stregua delle indicazioni che, verosimilmente, dovrebbero essere state fornite dal Ministro delle finanze che stava lavorando al controllo della stesura di quello di pertinenza della Guardia di finanza, anche sulla scorta del parere espresso dal Consiglio superiore delle Forze armate;

cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per modificare correttamente la normativa vigente di cui al Titolo VI - Capo I - articoli 30 (disposizioni varie) e 31 (disciplina del regime transitorio dell'avanzamento) del decreto legislativo n. 298, ed armonizzarla, in analogia alle disposizioni di cui all'articolo 52 (determinazione delle promozioni nel periodo transitorio) dello schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega 31 marzo 2000, n. 78, concernente «il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del Corpo della Guardia di finanza», inviato alle Camere per i pareri e non ancora approvato, attesa la macroscopica diversità con la quale è stata data soluzione da due istituzioni militari, che debbono seguire uguali criteri, allo stesso problema, cioè quello dell'avanzamento suppletivo degli ufficiali già valutati e dichiarati idonei nella valutazione avvenuta nell'anno solare in cui viene approvato e promulgato il decreto legislativo di riferimento dell'istituzione militare interessata, dovendosi richiamare ai principi base e fondamentali della legge sull'avanzamento delle Forze armate;

come non abbia colto che i devastanti principi di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 298, rapportati alla corretta portata giuridica dell'articolo 52 dello schema di decreto legislativo di riferimento della Guardia di finanza, darebbero luogo a decine e decine di gravami giurisdizionali, con l'immediata e deleteria immagine di una nuova Forza armata che, staccatasi dalla primigenia Forza armata, l'Esercito, inizia una vita autonoma con pericolosi, evidenti e devianti principi, che violano quelli base esistenti e vincolanti sull'avanzamento, principi che ha dimostrato di ben conoscere ed applicare la Guardia di finanza, che, peraltro non è una Forza armata dello Stato;

se non sia il caso di bloccare con effetto immediato la riunione della Commissione superiore di avanzamento per gli atti connessi alla valutazione degli ufficiali per l'avanzamento per l'anno 2001, attesa la palese disparità di impostazione del diritto all'avanzamento del personale che era stato già valutato e ritenuto idoneo al grado superiore nell'anno 2000 e che dovrebbe ottenere la promozione con decorrenza dal 1° gennaio 2000, alla stregua di quanto ha previsto la Guardia di finanza, per i suoi ufficiali, per l'anno 2001, anno in cui entrerà in vigore il decreto legislativo che interessa il Corpo della Guardia di finanza e che, diversa-

mente, verrebbe ad essere danneggiato e, come sottolineato in premessa, sottratto all'avanzamento suppletivo per l'anno 2000;

se non si ritenga il caso di informare l'autorità giudiziaria militare e ordinaria per ogni connessa responsabilità.

(3-04262)

SPECCHIA, MAGGI – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che nei giorni scorsi gli organi di informazione hanno riportato che l'Enel avrebbe firmato un contratto di circa 600 miliardi di lire per l'acquisto, a partire dal 2003, di 3 milioni di tonnellate di Orimulsion da utilizzare per l'alimentazione delle centrali termoelettriche;

che non si conosce dove verrà utilizzato tale combustibile e la notizia ha già allarmato i cittadini di Brindisi e di Porto Torres dove sono collocate le due centrali che attualmente utilizzano l'Orimulsion;

che, per quanto riguarda la centrale di Brindisi Sud, non è comunque possibile l'utilizzo di ulteriori quantità di Orimulsion considerato che la convenzione del 1996 prevede l'alimentazione con tale tipo di combustibile di uno soltanto dei quattro gruppi ed inoltre dovrebbe essere prossima, e comunque entro il 2001, l'attivazione del metanodotto che fornirà gas naturale anche a Brindisi Sud come previsto dalla convenzione innanzi richiamata;

che sempre nei giorni scorsi è venuta fuori la notizia che sarebbero stati avviati i contatti per la costituzione di una *joint-venture* tra l'Enel e la società venezuelana BITOR per realizzare alcuni impianti per il trattamento dell'Orimulsion;

che anche questa notizia ha bisogno di conferma e di dati più precisi con riferimento anche alle località dove verranno realizzati i suddetti impianti;

rilevato:

che, per quanto riguarda il territorio brindisino, lo stesso ha già pagato con inquinamenti ed anche con morti la presenza di impianti industriali fortemente inquinanti e che non è possibile utilizzare ulteriore orimulsion o addirittura realizzare impianti per il trattamento dello stesso combustibile;

che comunque è necessaria la preventiva informazione dei cittadini sulle intenzioni dell'Enel che spesso ha messo tutti o quasi tutti di fronte a fatti compiuti,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(3-04263)

PETRUCCI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la legge 11 agosto 1991, n. 266, articolo 8, comma 2, escluse dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato individuate dall'articolo 3 della legge medesima, costituite esclusivamente per fini di solidarietà;

che il Ministero delle finanze, con circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, chiarì che sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA anche le cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato di «beni mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte»;

che nel corso degli anni è emerso che l'interpretazione estensiva di detta circolare, peraltro diversificata anche sullo stesso territorio nazionale, entrava in contrasto con le disposizioni comunitarie;

che da questo è emerso un periodo di ricerca di soluzioni con le associazioni di volontariato per evitare questo maggior costo e nell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, «Misure urgenti in materia fiscale», si è prevista l'erogazione di contributi a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS in genere per l'acquisto di autoambulanze e di altri beni strumentali utilizzati nelle attività di utilità sociale svolte dalle medesime organizzazioni;

che il 30 novembre 2000 il Ministero delle finanze, con circolare n. 217, ha modificato l'interpretazione espressa in ordine alla circolare del 1992, assoggettando ad IVA le prestazioni di servizi e le cessioni di beni mobili registrati utilizzati per il soccorso dalle organizzazioni di volontariato;

che quest'ultima circolare sta creando gravissimi problemi alle associazioni di volontariato che hanno acquistato beni mobili registrati poiché lascia spazio per una interpretazione che consente l'applicazione retroattiva dell'IVA;

che questa interpretazione non solo appare in contrasto con lo spirito della legge sullo statuto dei diritti del contribuente ma, se applicata in tal senso, non solo aprirebbe un contenzioso fortissimo con il terzo settore, ma porrebbe numerose associazioni di volontariato in una situazione economica insostenibile;

che non si comprende inoltre perché, da una parte, si sia cercato di risolvere la questione dell'IVA con la costituzione di un apposito fondo a disposizione delle associazioni di volontariato e, dall'altra, si colpiscano in maniera ancor più pesante con la richiesta di arretrati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire immediatamente con un'interpretazione che consenta la retroattività della norma specificando che la stessa entra in vigore dal giorno d'emanazione della circolare e chiedendo nel frattempo se si sia provveduto ad emanare il regolamento per l'assegnazione dei contributi previsti dal citato articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

(3-04264)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il recente intervento della magistratura ha determinato la chiusura della discarica di Parapoti in anticipo rispetto alla data prevista dal prefetto di Salerno per il raggiungimento della quota di 33.000 metri cubi di rifiuti;

che la decisione ha portato alla luce il caos gestionale di cui si sono, nel corso degli anni, resi responsabili i commissari, i subcommissari ed i sindaci, che non hanno provveduto ad avviare una seria raccolta differenziata quale presupposto per la vagliatura dei rifiuti solidi urbani;

che, oltre alle responsabilità politiche delle quali nessuno può ritenersi esente, potrebbero emergere responsabilità di natura diversa probabilmente penale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se si intenda avviare indagini per verificare la fondatezza delle affermazioni attribuite al sindaco di Salerno dal giornale «Cronache del Mezzogiorno» (24 gennaio 2001, pagina 7, articolo a firma Alessia Bielli), che recita: «... Credo che nelle prossime settimane dovremo individuare le responsabilità contabili, e a mio parere anche penali, che si configurano ormai nella gestione di alcuni aspetti dell'emergenza rifiuti. Sono in gioco ormai migliaia di miliardi...»;

se, più in generale, si intenda verificare i motivi della proroga del mantenimento della discarica di Parapoti e, conseguentemente, della denunziata inerzia dei responsabili nonché della mancata attuazione delle misure predisposte dal commissario regionale in funzione della definitiva chiusura dello sversatoio di Parapoti decisa per il 31 gennaio 2001.

(3-04265)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

NOVI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia.* – (Già 2-00814).

(4-21934)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – (Già 2-01088)

(4-21935)

PERUZZOTTI, NOVI. – *Al Ministro della giustizia.* – (Già 3-04226)

(4-21936)

TABLADINI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la legge n. 78 del 31 marzo 2000 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per il riordino delle Forze di polizia;

il decreto legislativo n. 298 del 5 ottobre 2000, avente ad oggetto «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri», a norma dell'articolo 1 della predetta legge, ne ha dato attuazione, con decorrenza dal 24 ottobre 2000;

l'articolo 30 del decreto legislativo in esame ha fissato inspiegabilmente l'entrata in vigore del nuovo livello delle dotazioni organiche dei ruoli di cui alle tabelle 1, 2 e 3, allegate al suddetto decreto, alla data



del 1° gennaio 2001, anche se il decreto legislativo è entrato in vigore alla data del 24 ottobre 2000;

il successivo articolo 31, comma 2, ha fissato la promozione al grado superiore in eccedenza al numero delle promozioni agli organici e ai numeri massimi della tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (che, invece, sarebbe dovuta decadere automaticamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione), come segue:

3 generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

7 colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;

18 tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000;

tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre il numero già fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341;

l'aumento organico previsto dalle tabelle annesse al decreto legislativo, per i suddetti gradi, è stato innalzato in virtù di specifiche necessità che sono state portate a fondamento e giustificazione del riordino dell'Arma dei carabinieri, per una sua migliore capacità operativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), numeri 2 e 3, della legge delega 31 marzo 2000, n. 78;

il riferimento generico alla previsione di «disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi» sancito dall'articolo 1, comma 2, lettera *c*) numero 5, della legge delega 31 marzo 2000, n. 78, non può in materia di avanzamento creare palesi disparità di trattamento tra i gradi dello stesso ruolo, il cui avanzamento avviene a scelta, e che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono stati già valutati e sono stati dichiarati idonei al grado superiore;

si diversifica la promozione degli ufficiali in date diverse da quella naturale di entrata in vigore del decreto legislativo (24 ottobre 2000) e si nega l'evidente presenza di un numero di ufficiali già inseriti nelle graduatorie di merito dell'avanzamento per l'anno 2000, ai quali di diritto competerebbe l'inclusione in appositi quadri suppletivi di avanzamento proprio in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo nell'anno 2000 e non certamente per alcuni in data 31 dicembre 2000, e per i rimanenti rinviandoli alla valutazione per l'anno 2001 con i pari grado dell'aliquota in avanzamento per l'anno 2001, mai valutati;

quanto è disposto al comma 4 dell'articolo 31 del menzionato decreto, ove si sostiene che, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i criteri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), sconfessa quindi i principi base che hanno portato all'aumento dei posti di impiego per i suddetti gradi (che rimangono scoperti per alcuni anni) e rappresenta un evidente artificio per evitare di applicare l'avanzamento suppletivo come atto dovuto nei confronti degli ufficiali già valutati ed idonei nell'avanza-

mento per l'anno 2000, in favore invece, si deve supporre, sia di alcuni appartenenti alle future aliquote di valutazione degli anni a venire sia di alcuni che già rivestono il grado superiore e che, diversamente, si troverebbero, in seguito, ad essere colpiti dalle norme che disciplinano l'aspettativa per riduzione dei quadri, venendo posti prima in aspettativa e quindi in congedo;

esiste una costante e consolidata giurisprudenza, per cui, in presenza di posti liberi in organico e di personale già valutato dalla Commissione superiore di avanzamento e giudicato idoneo al grado superiore e non iscritto in quadro per mancanza di posti di cui alla tabella precedente, si deve dare corso alle promozioni degli ufficiali interessati per il riempimento del ruolo;

alla data odierna si è proceduto alla promozione di soli 3 generali, 7 colonnelli, 18 tenenti colonnelli e di tutti i capitani giudicati idonei per i quali si è ommesso di specificare la decorrenza della promozione, in relazione al comma 2 dell'articolo 31 predetto (che rappresenta solo una eccezione immotivata alla regola, fatta passare come eccedenza al numero delle promozioni agli organici e ai numeri massimi già previsti dalla tabella 1, annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito già approvate per l'anno 2000 dal Ministro della difesa, quando invece si doveva dare luogo alle promozioni di tutti gli iscritti in graduatoria sino al raggiungimento eventuale della copertura dei posti in organico), riempiendo così solo parzialmente i ruoli e creando evidenti sperequazioni, nonchè calpestando le legittime aspettative degli ufficiali già valutati e iscritti con idoneità nelle graduatorie di merito, tanto da intravedersi, in tal modo, interessi che certamente non sono quelli indicati dalla legge;

considerato che:

nello schema di decreto legislativo concernente il «riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza», all'articolo 52, secondo capoverso, è espressamente previsto che: «Per l'anno 2001, qualora le graduatorie di merito siano state già formate, le promozioni aggiuntive rispetto alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni sono attribuite, con decorrenza 1° gennaio, mediante formazione di appositi quadri suppletivi nei quali sono iscritti, in ordine di anzianità di ruolo, gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro. L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene, a decorrere dall'anno 2002, in ordine di graduatoria di merito»;

nel parere espresso, nel merito dello schema del citato decreto legislativo n. 298, dal Consiglio superiore delle Forze armate ed inviato al Ministro della difesa, con foglio protocollo n. 0783/AFF. 1012 del 18 luglio 2000, è stato posto in evidenza che erano emerse differenziazioni concernenti sia la durata del regime transitorio (articolo 31, commi 4 e 5, lettera *d*) sia, soprattutto, la progressione di carriera e il conseguente trattamento economico (articolo 17, tabella 1),

si chiede di conoscere:

come sia potuto accadere che il Corpo della Guardia di finanza abbia correttamente dato attuazione alla parte attinente all'avanzamento suppletivo in presenza della previsione dell'entrata in vigore del decreto legislativo nell'anno 2001 (che riguarda il Corpo), mentre l'Arma dei carabinieri, quarta Forza armata, nell'ambito della stessa anticipata previsione per l'anno 2000 (si ritiene per il diverso e più breve periodo della delega, concessa in funzione delle prioritarie esigenze esposte dall'Arma dei carabinieri), ha di fatto calpestato l'evidente diritto degli ufficiali già valutati e giudicati idonei al grado superiore, non iscritti in quadro per mancanza di posti, non promuovendoli con decorrenza dal 1° gennaio 2000, come sarebbe stato corretto facesse, e, quindi non prevedendo correttamente quanto è stato previsto invece dal Corpo della Guardia di finanza, che ha sancito per le promozioni aggiuntive proprio la decorrenza dal 1° gennaio 2001 mediante formazione di appositi quadri suppletivi nei quali sono iscritti, in ordine di anzianità di ruolo, gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro;

per quale motivo, pertanto, non sia avvenuta l'immediata promozione di tutti gli ufficiali, già valutati ed iscritti con giudizio di idoneità nelle graduatorie di merito per l'avanzamento dell'anno 2000, con decorrenza dal 1° gennaio 2000;

per quale motivo in sede di Consiglio dei ministri non sia stata apportata la modifica dell'articolo 30, comma 2, e dell'articolo 31, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 298, alla stregua delle indicazioni che, verosimilmente, dovrebbero essere state fornite dal Ministro delle finanze che stava lavorando al controllo della stesura di quello di pertinenza della Guardia di finanza, anche sulla scorta del parere espresso dal Consiglio superiore delle Forze armate;

cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per modificare correttamente la normativa vigente di cui al Titolo VI - Capo I - articoli 30 (disposizioni varie) e 31 (disciplina del regime transitorio dell'avanzamento) del decreto legislativo n. 298, ed armonizzarla, in analogia alle disposizioni di cui all'articolo 52 (determinazione delle promozioni nel periodo transitorio) dello schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega 31 marzo 2000, n. 78, concernente «il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del Corpo della Guardia di finanza», inviato alle Camere per i pareri e non ancora approvato, attesa la macroscopica diversità con la quale è stata data soluzione da due istituzioni militari, che debbono seguire uguali criteri, allo stesso problema, cioè quello dell'avanzamento suppletivo degli ufficiali già valutati e dichiarati idonei nella valutazione avvenuta nell'anno solare in cui viene approvato e promulgato il decreto legislativo di riferimento dell'istituzione militare interessata, dovendosi richiamare ai principi base e fondamentali della legge sull'avanzamento delle Forze armate;

come non abbia colto che i devastanti principi di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 298, rapportati alla corretta portata giuridica dell'articolo 52 dello schema di decreto legislativo di riferimento

della Guardia di finanza, darebbero luogo a decine e decine di gravami giurisdizionali, con l'immediata e deleteria immagine di una nuova Forza armata che, staccatasi dalla primigenia Forza armata, l'Esercito, inizia una vita autonoma con pericolosi, evidenti e devianti principi, che violano quelli base esistenti e vincolanti sull'avanzamento, principi che ha dimostrato di ben conoscere ed applicare la Guardia di finanza, che, peraltro non è una Forza armata dello Stato;

se non sia il caso di bloccare con effetto immediato la riunione della Commissione superiore di avanzamento per gli atti connessi alla valutazione degli ufficiali per l'avanzamento per l'anno 2001, attesa la palese disparità di impostazione del diritto all'avanzamento del personale che era stato già valutato e ritenuto idoneo al grado superiore nell'anno 2000 e che dovrebbe ottenere la promozione con decorrenza dal 1° gennaio 2000, alla stregua di quanto ha previsto la Guardia di finanza, per i suoi ufficiali, per l'anno 2001, anno in cui entrerà in vigore il decreto legislativo che interessa il Corpo della Guardia di finanza e che, diversamente, verrebbe ad essere danneggiato e, come sottolineato in premessa, sottratto all'avanzamento suppletivo per l'anno 2000.

(4-21937)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Premesso:

che nell'ultima legge finanziaria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 29 dicembre 2000, serie generale n. 302, all'articolo 37 (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), comma 3, lettera *c*), sono state inserite le seguenti disposizioni relative ai videogiochi: «Il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro». Inoltre «tali apparecchi possono distribuire premi fino a dieci volte l'importo giocato». Tali apparecchi sono attivabili con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore per ciascuna partita a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, e distribuiscono, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiati con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita»;

che nell'articolo 38 (*Nulla osta* rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento) si richiede l'attestazione di conformità di legge degli apparecchi che devono essere muniti del dispositivo di lettura di schede a deconto o similari; è comunque stabilito per i primi cinque mesi dell'anno 2001 un imponibile fiscale forfettario medio dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.400.000;

che è importante rilevare che nella quasi totalità degli apparecchi di videogiochi installati negli esercizi pubblici tali disposizioni non sono ottemperate, anzi si continua ad inserire cartamoneta a partire dalle 10.000 lire, ed il premio viene comunque riconosciuto in multipli sempre

in cartamoneta e non in oggettistica. Molti apparecchi sono anche privi dei dispositivi di lettura di schede a deconto o similari, quindi sono completamente irregolari secondo le nuove disposizioni di legge. È quindi importante e necessario che le autorità preposte diano disposizioni in merito ad un capillare controllo territoriale in merito al contesto suindicato,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunità di dare disposizioni atte ad accelerare i controlli relativi a questi illeciti che comunque creano danno agli stessi giocatori;

se non si ritenga necessario procedere ad un serio monitoraggio relativo all'individuazione degli apparecchi in modo di conoscere se rispondano ai requisiti di legge e se le ditte che pongono sul mercato tali apparecchi abbiano ottenuto le necessarie autorizzazioni;

se gli esercizi pubblici ottemperino anche alle disposizioni di legge previste dall'esposizione delle apposite autorizzazioni vidimate dal questore (articolo 37, comma 3, lettera *a*), e se dispongano dei premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non comunque convertibili in denaro o scambiabili in premi di diversa specie come previsto dalla lettera *d*) dello stesso comma;

se tali apparecchi rispondano ai requisiti fiscali;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria e della Guardia di finanza.

(4-21938)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione e delle finanze.* – Premesso:

che per molti anni i cittadini che abitano nel territorio intorno a Linate, 300.000 circa, hanno subito un altissimo livello di inquinamento acustico ed atmosferico, a causa di un elevato movimento di traffico aereo che ha raggiunto punte superiori a 16 milioni di passeggeri annui, con circa 300 decolli al giorno, a fronte di una previsione iniziale che non doveva superare i 6 milioni;

che il depotenziamento dell'aeroporto, a seguito dell'apertura di Milano-Malpensa, ha portato benefici soltanto parziali in quanto continuerebbero a transitare aerei troppo rumorosi, non verrebbero rispettate le procedure antirumore e persiste il traffico aereo nelle ore notturne;

che il decreto Burlando è stato impugnato presso l'Unione europea da alcune compagnie aeree e contemporaneamente diversi soggetti istituzionali avrebbero proposto di ripotenziare Linate senza aver interpellato le comunità locali né averne valutato la sostenibilità ambientale;

che tali pressioni avrebbero indotto la Comunità europea a chiedere un incremento dei voli su Linate e conseguentemente il Ministro dei trasporti ad emanare un decreto per aumentarne il numero da 13 a 18 con un incremento del 40 per cento. Tale decisione preclude probabilmente ad un uso di nuovo intensivo dello scalo per cui appare prevedibile che per il 2002 si possa tornare ad un numero prossimo ai 14 milioni di passeggeri

l'anno e pertanto al ripristino della situazione precedente che per anni ha suscitato la protesta dei cittadini;

considerando:

che questa decisione risulta discutibile nel metodo in quanto sarebbe stata presa senza il coinvolgimento delle comunità locali e nel merito in quanto non si è avvalsa di una preventiva procedura di valutazione di impatto ambientale;

che alcuni consigli comunali della zona interessata dall'impatto acustico determinato dai voli sull'aeroporto di Linate avrebbero contestato le decisioni assunte in sede europea e italiana e chiesto la sospensione dei provvedimenti presi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover procedere alla chiusura notturna dell'aeroporto dalle ore 22 alle ore 7, ad applicare una rigorosa procedura anti-rumore in decollo ed atterraggio e a vietare l'utilizzo dell'aeroporto per gli aerei rumorosi appartenenti ai capitoli 1 e 2 dell'allegato 16 della Convenzione di Chicago, nonché a sottoporre l'aeroporto di Linate a procedura di impatto ambientale;

come si consideri la tendenza in atto tesa ad incrementare il traffico aereo;

se non si ritenga altresì urgente procedere ad una rapida attivazione delle procedure per l'imposta regionale sulle emissioni sonore, previste dagli articoli 90-95 della legge n. 342 del 2000, applicando le maggiorazioni previste agli articoli 92 e 93 e destinando i fondi ai comuni interessati per finalizzarli a interventi di bonifica.

(4-21939)

MILIO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

nei territori dell'Autorità Palestinese il 13 gennaio 2001 sono state compiute due esecuzioni pubbliche a seguito dello svolgimento di processi sommari a carico di due palestinesi condannati per collaborazionismo con Israele;

nel pomeriggio dello stesso giorno, a Betlemme, una corte militare senza sentire testimoni e decidendo in meno di un'ora ha condannato a morte altri due palestinesi, Hussameddin Mousa Aslini, di 19 anni, e Mohammed Khatib, di 29 anni, per tradimento. Il verdetto è stato accolto con uno scrosciante applauso nella corte. Il processo è durato appena due ore, senza contare i 50 minuti per decidere il verdetto, 20 minuti per leggerlo e mezz'ora concessa alla difesa d'ufficio per leggere la richiesta di grazia;

solo Arafat può ridurre o commutare la sentenza;

il 15 gennaio 2001 l'Unione europea, sotto la presidenza della Svezia, ha criticato le esecuzioni dei due palestinesi condannati per aver collaborato con Israele e ha chiesto al *leader* palestinese Yasser Arafat di commutare le condanne a morte pronunciate nei confronti di Hussameddin Mousa Aslini e Mohammed Khatib;

successivamente è stato reso noto che vi sono state dozzine di arresti e quattro palestinesi sono stati uccisi da squadroni della morte o da

vigilantes. I residenti arabi di Gerusalemme est sono rimasti scioccati dalla comparsa di fogli contenenti una lista di 97 nomi sospetti collaborazionisti che ora temono per la loro vita;

l'associazione Nessuno tocchi Caino ha reso noto che il 16 ottobre 2001 il Capo Supremo della organizzazione terroristica degli hezbollah ha annunciato la cattura di un cittadino israeliano, Elchanan Tennebaum, partito da Israele per ragioni di lavoro in Europa, di cui non si sono avute più notizie dal momento dell'annuncio degli hezbollah. Alla Croce Rossa non è stato consentito di visitarlo nel luogo di detenzione nonostante soffra di gravi problemi di salute e necessiti di cure mediche giornaliere,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo italiano intenda adottare a sostegno della richiesta, peraltro già avanzata dall'Unione europea, ad Arafat di sospensione delle condanne a morte pronunciate;

quali iniziative il Governo italiano intenda adottare affinché l'Autorità Palestinese introduca un sistema giudiziario conforme agli *standard* di garanzie processuali internazionalmente riconosciute;

se e quale azione il Governo italiano possa ed intenda esercitare sull'organizzazione degli hezbollah o sui paesi che hanno connessioni con essa, come l'Iran, la Siria o il Libano, affinché siano rese note alla famiglia le condizioni di salute di Elchanan Tennebaum, sia consentito alla Croce Rossa di visitarlo e sia favorito un suo rapido ritorno a casa.

(4-21940)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in un recente incontro tra le Rappresentanze sindacali unitarie dell'Istituto idrografico della Marina ed il direttore dell'ente i lavoratori venivano informati che in sede ministeriale si stanno svolgendo riunioni con i direttori dell'Istituto geografico militare, l'Istituto idrografico della Marina, il catasto, il CIGA e l'Istituto geologico nazionale per la creazione di un Centro geografico nazionale;

che questo progetto di ristrutturazione, a cui stanno lavorando gli Stati maggiori e che prevede la creazione di una agenzia, coinvolge 135 lavoratori,

si chiede di sapere:

se i compiti che assolverà il nuovo Centro andranno a sottrarre competenze agli enti sopra citati;

se gli stessi verranno ridimensionati e cosa si preveda per la garanzia occupazionale degli attuali 135 lavoratori.

(4-21941)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il Temporary International Presence in Hebron (TIPH) è un organismo internazionale presente in Palestina dal 1997 in seguito al massacro di 29 palestinesi dentro una moschea da parte del colono Baruck Goldstein. Allora Arafat chiese l'intervento dei Caschi Blu dell'ONU, ma gli israeliani rifiutarono la proposta. Su indicazione norvegese è stata quindi

costituita una presenza internazionale di osservatori, senza potere di intervento;

che il TIPH è composto da circa 100 membri di 6 nazioni (Norvegia, Svezia, Danimarca, Svizzera, Turchia e Italia) ed ha il compito di osservare, documentare, riportare alle autorità militari israeliane e palestinesi le situazioni delicate (restrizioni della libertà di movimento individuale, monitoraggio dei *check point*, abusi dei militari, eccetera), ma non ha il potere di intervenire né di investigare sulle irregolarità commesse dalle autorità militari che sorvegliano Hebron;

che la missione, tuttavia, ha funzione deterrente: infatti i morti nella città di Hebron sono in numero inferiore a quelli delle altre città palestinesi. A giudizio dei rappresentanti italiani, la presenza del TIPH potrebbe essere riproposta anche in altre zone della Palestina;

che dall'inizio della seconda Intifada il TIPH è l'unica istanza ad Hebron che permette contatti tra israeliani e palestinesi che periodicamente si incontrano per discutere i rapporti, visionare i filmati e le foto riguardanti situazioni problematiche;

che i rapporti redatti dal TIPH sono confidenziali ma vengono inviati anche ai governi dei 6 paesi partecipanti alla missione. In seguito alla trasmissione di questi atti l'ambasciata svedese ha ufficialmente protestato con il Governo israeliano per gli atteggiamenti tenuti dai militari. Non risulta che il Governo italiano sia mai intervenuto,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno informare il Parlamento sui rapporti che riceve dai propri rappresentanti nel TIPH;

se non ritenga di intervenire affinché il mandato del TIPH sia ampliato, sempre in senso non violento, fino a comprendere, almeno, la possibilità di investigare sui fatti osservati.

(4-21942)

BOSI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con la legge regionale n. 78 del 1994, e successive modifiche, è stato istituito presso la presidenza della giunta regionale della Toscana il Centro di documentazione «Cultura della Legalità Democratica»;

che il Centro persegue obiettivi fissati dalla legge regionale n. 11 del 1999, che si propongono di «contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile e democratica, alla pratica della democrazia e quindi alla lotta alla criminalità organizzata e diffusa, la mafia e i diversi poteri occulti, attua interventi diretti e contribuisce al sostegno di iniziative di sensibilizzazione alla società civile per una vita sicura e solidale»;

che il Centro ha attivato tre diversi progetti di cui uno, «Informa-carcere», attivato in collaborazione con l'associazione Pantagrue di Pistoia, è finalizzato alla creazione di una sezione dedicata alla documentazione e all'informazione sul carcere;

che a tale progetto risulterebbe collaborare Giovanni Senzani, ideologo e capo storico delle Brigate rosse;



che Senzani, pertanto, potrebbe accedere ai locali ed agli strumenti della regione Toscana per consultare le banche dati sul sistema degli istituti di pena,

si chiede di sapere:

come si valuti la presenza dell'ex brigatista Senzani, il quale non ha mai rinnegato la sua appartenenza all'organizzazione terroristica di cui sopra, come collaboratore dell'associazione Pantagruel e come esperto di temi di educazione alla legalità e lotta alla criminalità;

come si valuti il fatto che l'associazione Pantagruel di Pistoia, finanziata dalla regione Toscana, possa avvalersi di un tale collaboratore per la predisposizione di un archivio sulle carceri riguardante, in particolare, la promozione delle attività d'informazione sulla raccolta, la sistemazione e la diffusione di materiali e documenti della realtà carceraria;

se si ritenga d'intervenire sulla regione a tutela del sistema penitenziario della Toscana, per impedire siffatta collaborazione nel Centro di documentazione «Cultura della Legalità Democratica».

(4-21943)

MANIERI, MARITATI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che il giorno 18 dicembre 2000 una folta rappresentanza dei lavoratori socialmente utili della Puglia, settore scuola, in concomitanza con la discussione in Senato di una norma della legge finanziaria che li riguardava direttamente, manifestavano pacificamente davanti al Ministero della pubblica istruzione, chiedendo di essere ricevuti dai rappresentanti del settore;

che il rifiuto da parte dei responsabili del Ministero di ricevere una delegazione suscitava la protesta dei manifestanti, che, pur rimanendo nei limiti della legalità, come possono testimoniare gli interroganti, che erano presenti, provocava l'intervento delle forze dell'ordine, conclusosi con il fermo di sette manifestanti, tra cui i rappresentanti sindacali degli stessi, successivamente rilasciati;

che in data 23 gennaio 2000, inopinatamente, alcuni dei manifestanti venivano raggiunti da avviso di garanzia,

gli interroganti chiedono di conoscere se si ritenga ammissibile che in uno Stato di diritto quale è il nostro, dove la protesta civile e soprattutto lo sciopero rientrano tra i diritti costituzionali dei cittadini, si verifichino, in assenza di circostanze che giustifichino denunce che determinano l'apertura di procedimenti penali, episodi come quelli sopra denunciati ai danni dei lavoratori legittimamente esasperati da una condizione così difficile, che, oltre alla beffa di un lavoro precario, dovranno ora sopportare anche le spese necessarie per difendersi dalle contestazioni che vengono loro mosse.

(4-21944)

PERA. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che secondo notizie riportate da «Il Giornale» del 24 gennaio 2001 «Giovanni Senzani, 61 anni, ideologo delle Brigate rosse, è impegnato in un progetto che fa capo alla regione Toscana, collegato al Centro di documentazione alla Legalità Democratica»;

che, sempre secondo le notizie riportate dal citato quotidiano, «il Centro di documentazione dispone di una banca dati su stragi, mafie, massoneria deviata, servizi segreti e terrorismo» e «ha come scopo quello di creare un rapporto tra quanti si occupano di promozione di una cultura della legalità democratica e di convivenza civile, nella lotta alla criminalità e ad ogni forma di illegalità»;

che detta attività, secondo quanto riportato dal quotidiano, «è stata autorizzata dal magistrato di sorveglianza»;

che Giovanni Senzani è stato un capo delle Brigate rosse ai tempi del rapimento del giudice Giovanni D'Urso e che, secondo quanto affermato dal presidente della Commissione stragi Giovanni Pellegrino nel suo recente libro «Il segreto di Stato», è stato una dei massimi esponenti della medesima organizzazione di estrema sinistra durante il rapimento e l'uccisione del *leader* della Democrazia Cristiana Aldo Moro,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che tutto ciò possa rappresentare una sorta di legge dantesca del contrappasso in base alla quale un capo irriducibile delle Brigate rosse possa diventare, a giudizio della regione Toscana, maestro della «cultura della legalità democratica»;

quali iniziative si intenda assumere per scongiurare questo evento, anche per il rispetto dovuto alle vittime dell'attività eversiva e terroristica dell'ex capo delle Brigate rosse.

(4-21945)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che gli eredi del cavaliere Pietro Torrione hanno donato all'Archivio di Stato di Biella, in tempi diversi, la raccolta documentaria, la biblioteca, i mobili, diversi arredi e parte del fabbricato sito in piazza G. B. Cossato a Biella-Vernato;

che a 13 anni dalla donazione, avvenuta nel 1987, l'immobile risulta ancora di proprietà della famiglia Torrione;

che da verifiche effettuate recentemente a Roma, presso la Direzione generale dell'amministrazione archivistica, in via Gaeta 8/A, risulta che la pratica per l'accettazione della donazione immobiliare non è più curata dal settore archivistico, ma dal Demanio;

che, in particolare, tale pratica è stata assegnata all'ufficio del territorio di Vercelli, che dovrà emanare il decreto di accettazione;

che l'esame di tale pratica è stato anche affidato alla direzione compartimentale per il Triveneto, anziché a quella di Torino;

che presso l'ufficio del territorio di Vercelli risulta che lo schema dell'atto di accettazione è stato recentemente trasmesso all'Avvocatura dello Stato di Torino per il *nulla osta*;

che il Demanio dello Stato non è obbligato, a stretto rigore, ad accettare la donazione in questione;

che il Demanio dello Stato dovrebbe esprimere un parere in merito alla questione, se non altro in segno di gratitudine verso i donatori;

che il prolungamento nel tempo dell'*iter* di tale donazione assume i connotati di un «giallo»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra descritto;

se il Ministro intenda sollecitare l'*iter* di un provvedimento che si trascina da troppo tempo, con le immaginabili conseguenze negative su di un patrimonio da salvaguardare.

(4-21946)

TIRELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la fondazione IG-Students, come risulta dal sito Internet, è una fondazione controllata dal Ministero del tesoro ed opera sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

che lo scopo di detta fondazione consiste nel promuovere lo sviluppo del paese, sperimentando l'impresa come mezzo per favorire il raccordo tra il mondo degli studi e il mondo del lavoro nonché far emergere vocazioni e diffondere tra i giovani esperienze professionali idonee alla crescita di competenze trasversali;

che detti obiettivi sono attuati attraverso la promozione di laboratori per la creazione e gestione di imprese in ambiente protetto, secondo la metodologia didattica del «Learning by doing» mutuata dalla ultradecennale esperienza di Young Enterprise Europe (YEE);

che l'YEE è un'associazione internazionale che associa 19 paesi europei e del bacino del Mediterraneo con oltre 600.000 studenti partecipanti per ogni anno;

che la fondazione IG-Students, per l'espletamento dei compiti sopra richiamati ha ricevuto nel 1998 un contributo di 32 miliardi di lire dal Fondo sociale europeo attraverso il Ministero del lavoro e nel 2000 un contributo di 21 miliardi di lire dal Fondo del Ministero della pubblica istruzione;

che, durante la recente discussione della legge finanziaria 2001, durante il passaggio al Senato, erano stati presentati emendamenti da parte di vari esponenti della maggioranza finalizzati a concedere un ulteriore stanziamento di 30 miliardi di lire a favore della stessa fondazione IG-Students. Detti emendamenti non sono stati approvati in quanto si presume che la stessa maggioranza non avesse trovato al proprio interno il sostegno necessario;

che nell'ultima deliberazione del CIPE risultano essere stati finanziati per il 2001 200 miliardi di lire a favore delle politiche del lavoro, ed in particolare 180 miliardi di lire alla formazione imprenditoriale (compreso il progetto IG-Students);

che i fondi destinati alla fondazione IG-Students dal Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2000 vanno a scapito di altri programmi formativi soprattutto in un momento in cui il settore è in massima tensione per le legittime richieste di attività formativa professionale da parte del corpo insegnante;

che la fondazione IG-Students con l'ottenimento di 32 miliardi di lire più 21 miliardi di lire più quelli destinati dalla delibera CIPE sopra menzionata in soli 3 anni risulta essere, ad esclusione delle fondazioni bancarie, una tra le fondazioni più potenti presenti nel territorio nazionale;

che inoltre, risulta che in 19 paesi europei il programma coordinato dalla YEE non abbia ricevuto alcun tipo di finanziamento, in nessuna forma, dalle istituzioni pubbliche né dal Fondo sociale europeo ma bensì detto programma si sostiene con attività in maggior parte di volontariato ed è supportato finanziariamente solo da *sponsor* privati, anche per la peculiarità del programma stesso rivolto alla formazione imprenditoriale;

che questo tipo di organizzazione ha sviluppato in Europa negli anni un notevole grado di successo ed apprezzamento,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno indotto le istituzioni italiane a partecipare con così ingenti risorse economiche ad un progetto teso ad autofinanziarsi per missione e che in tutta Europa non trova alcun tipo di riscontro in nessun'altra associazione aderente alla YEE, soprattutto in un momento in cui gli insegnanti della scuola italiana richiedono investimenti di natura formativa orientati alla professione.

(4-21947)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

3-04264, del senatore Petrucci, sull'applicazione dell'IVA alle organizzazioni di volontariato;

*13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

3-04263, dei senatori Specchia e Maggi, sull'impiego da parte dell'Enel di combustibile Orimulsion per l'alimentazione delle centrali termoelettriche.







